

IL VERSANTE OCCULTO DELLE CAUSE CIVILI, OVVERO I RAPPORTI FRA GLI IMPUTATI

A) COME EMERGONO DALLE LORO DICHIARAZIONI....

I corruttori

Deceduto il 30 dicembre 1990, Angelo Rovelli, detto Nino, è figura immanente nel processo: di lui parlano i documenti relativi alla stipula della convenzione con Pietro Schlesinger; di lui parlano molti testimoni, fra i quali lo stesso Schlesinger e i legali Are e Giorgianni che lo assistettero nella causa civile che decise di intraprendere, di lui parlano la vedova Primarosa ed il figlio Felice, di lui parlano gli altri legali oggi imputati ; infine, a lui l'impostazione accusatoria (che ha trovato piena conferma da quanto fin qui esposto) attribuisce i primigeni accordi corruttivi, rispetto ai quali sarebbero subentrati, iure ereditario, la moglie e Rovelli junior.

Cardine della impostazione difensiva dei corruttori Battistella e Rovelli è stata la dimostrazione che Rovelli senior fosse persona accentratrice, che non parlava mai in famiglia dei propri affari, neppure con la moglie (impegnata a tempo pieno con la famiglia ed i figli, come una qualunque, brava donna di casa) , che aveva un pessimo rapporto con il primogenito, tanto che questi – sostanzialmente”snobbando” le opportunità di lavoro presso le due banche facenti capo al padre - aveva deciso di intraprendere percorsi professionali del tutto indipendenti dal contesto delle molteplici attività paterne, trasferendosi negli Stati Uniti, lì costruendosi una famiglia e lì operando, con successo, quale analista finanziario (cfr. testi Mezzomo, ud. 7 maggio 2002, Williamson Ghersey, Schlegel, Ponte Castillo, tutti all'udienza del 31 maggio 2002).

Ora, il Tribunale ritiene pacifico che tale fosse l'assetto dei rapporti all'interno della famiglia Rovelli, ma non può oggi ignorare il contenuto di un documento – l'unico - proveniente dal capostipite e diretto al figlio, a commento della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 26 novembre 1990, il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' opportuno riprodurne integralmente il testo, riprendendo altresì, razione materiae, le brevi osservazioni svolte laddove è parlato dell'iter giudiziario della causa:

“Lugano, 27. XI. '90

Caro Felice,

ti allego il Corriere, uno dei tanti che in questi giorni faranno un concerto attorno ai fatti!

Te lo mando perché consideri “che il mio andare a Roma”, come dici tu, ha portato i suoi frutti: e credi, per anni, con fatica, ma soprattutto con una grande umiltà e abnegazione, con un coraggio che mi è costato di più della fatica; ma con orgoglio per il ritrovato nome “Rovelli, figlio del Signor Felice, papà dell’ingegner Felice!

Certo che ho dovuto fare tutto da solo, pensando che con l’aiuto di un figlio Master B.I., sicuramente avrei fatto meglio, e, risparmiato, come tu suggerisci, la mia caduca salute, morale e materiale.

Ti auguro, caro Felice, di star bene e di avere tutte le soddisfazioni che ti aspetti.

Bacioni dal tuo

Papà.”

Negli intendimenti della difesa (che l’ha prodotta ai sensi dell’art. 507 c.p.p., e dunque solo in limine litis) lo scritto stava a dimostrare, il giorno dopo la vittoria giudiziaria in grado d’appello che rendeva assai vicino l’epilogo favorevole del contenzioso, l’amarezza di un padre nei confronti di un figlio il quale, operando una cesura netta dal genitore nelle proprie scelte di vita, l’aveva “lasciato solo” anche nell’affrontare una causa civile al cui esito Nino Rovelli affermava di riconnettere significati non solo economici, ma anche di riaffermazione del proprio “orgoglio” professionale e personale.

Non è tuttavia sfuggito al Tribunale il tono assai criptico delle espressioni usate dal petroliere: non vengono mai menzionate espressamente né la causa civile, né la sentenza della Corte d’appello che, pure, era l’avvenimento a commento del quale la lettera era stata inviata.

Invece, vi sono espressioni sulle quali è lecito soffermarsi per una lettura (sulla falsariga dell’arringa proprio di uno dei difensori degli imputati Rovelli e Battistella) anche in chiave psicologica: alludendo inequivocabilmente al tenore di precedenti colloqui intervenuti tra padre e figlio, Nino Rovelli dice che “l’andare a Roma” (“come dici tu”, e ciò fa pensare che Felice usasse quella espressione in tono critico, se non spregiativo) “ha portato i suoi frutti”. E che “i frutti” siano da identificare nell’astronomico risarcimento riconosciuto dalla sentenza del giorno precedente, è cosa che pare arduo confutare: ma altresì pare arduo interpretare “l’andare a Roma” come semplice ed asettico sinonimo di “coltivare una causa civile avanti l’autorità giudiziaria romana”.

E’ invece fondato il sospetto che “l’andare a Roma” sia qualcosa di diverso, qualcosa che non può essere menzionato esplicitamente, qualcosa con riferimento al quale Felice si era mostrato critico (o forse scettico) nei suoi colloqui con il padre, tanto che questi, con la soddisfazione del giorno dopo la sentenza, gli rinfaccia che ciò “ha dato i suoi frutti”, e dunque sottolineando la

propria determinazione a proseguire a dispetto dell'atteggiamento e delle opinioni del figlio, che l'aveva sconsigliato o scoraggiato.

Forte del risultato ottenuto – nonostante Felice – Rovelli gli rinfaccia la “fatica” (ma egli era assistito da una equipe di ottimi e prestigiosi legali che, ovviamente, si occupavano della causa e dunque, perché dire che gli era costata fatica?) e, in misura maggiore, il “coraggio”, “che mi è costato di più della fatica”. E qui, il riferimento al portare avanti la causa diviene ancora più arduo, a meno che non si voglia dire che un imprenditore esperto e navigato come Nino Rovelli, da anni sostenuto, nelle sue gigantesche “avventure” imprenditoriali, da amicizie politiche di primissimo piano, avesse dovuto tirare fuori un “coraggio che mi è costato di più della fatica” solo per intraprendere, tutto sommato, una causa civile che lo opponeva ad un istituto bancario, fosse esso pure un colosso del sistema bancario come l'IMI.

A causa delle perplessità del figlio, dice Nino “ho dovuto fare tutto da solo”: ma, per la verità, se anche questa espressione deve essere riferita alla causa, allora ciò non è vero, perché , come è ovvio, i professori Are e Giorgianni, con i loro prestigiosissimi studi legali, avevano seguito passo passo, e con la dovuta cura, lo svolgimento del processo.

E di più, egli rimprovera infine al figlio (al quale aveva offerto una carriera scolastica ai massimi livelli) di averlo costretto a fare “tutto da solo”, quando invece, con il suo aiuto “sicuramente avrei fatto meglio” e avrebbe risparmiato (come il figlio stesso gli suggeriva) la “caduca salute, morale e materiale”: se si può capire l'allusione all'aspetto materiale (Rovelli soffriva infatti di patologia cardiaca che solo un mese dopo lo avrebbe portato a morte) , un po' fuori luogo pare, al contrario, il riferimento all'aspetto morale, che il tono accorato dello scrivente suggerisce essere qualcosa di più delle normali preoccupazioni o fastidi che la pendenza di una causa civile può ingenerare in chi via sia coinvolto.

Insomma: la semplice lettura di questa privatissima corrispondenza di un padre con un figlio che non lo aveva appoggiato, che forse lo aveva criticato, che forse si era mostrato scettico riguardo il suo “andare a Roma” è tale da suscitare qualche perplessità in ordine alla interpretazione che ne ha dato la difesa, ed anzi, sembra suggerire **una reciproca consapevolezza** - da parte del mittente come da parte del destinatario – **di una realtà sottostante alla quale si poteva solo alludere, senza esplicitamente menzionarla**: una realtà - nella quale evidentemente Felice non voleva entrare perché forse non vi si riconosceva - che Nino Rovelli aveva affrontato con “fatica”, che aveva richiesto tutto il suo coraggio, e nella quale egli aveva perduto la propria salute, anche quella morale.

Le risultanze probatorie che saranno analizzate di qui a poco – che descrivono, come recita il titolo del presente capitolo, il versante occulto delle due cause civili delle quali si discute - consentiranno, a giudizio del Tribunale, di trovare l'autentica chiave di lettura delle parole del defunto Angelo Rovelli, detto Nino.

Intanto, agli albori della indagine preliminare, emerge la figura di tre avvocati del Foro di Roma, che non avevano mai fatto parte del collegio difensivo scelto da Rovelli senior per la causa contro l'IMI; il giorno 8 maggio 1996, in territorio elvetico, Primarosa Battistella vedova Rovelli, rendeva alla autorità giudiziaria di Milano, che le chiedeva conto di un bonifico di lire 241.600.000 giunto in data 29 marzo 1994 dal suo conto di Lugano su un conto corrente intestato ad Attilio Pacifico, le seguenti dichiarazioni:

*” Si tratta di un pagamento che dovevo fare all'avvocato Pacifico come ne ho fatti altri. In proposito preciso che il 28 dicembre 1990 mio marito è stato sottoposto ad un'operazione a Zurigo. Siccome l'esito dell'operazione era incerto, il giorno precedente mio marito si è preoccupato che l'operazione potesse andar male e mi ha detto che **aveva un debito con l'avvocato Pacifico** e mi ha pregato – nel caso in cui non fosse sopravvissuto – di provvedere io al pagamento di questo debito. **Mio marito non mi ha precisato la causale del debito non mi ha nemmeno indicato l'importo. Si è limitato a dirmi che si sarebbe rivolto a me l'avvocato Pacifico per avere il denaro che gli spettava**”.*

Chiestole come mai, essendo il debitore deceduto nel 1990, il debito venne onorato solo nel 1994, l'imputata così rispondeva :”*Preciso che la somma da dare a Pacifico era una somma di rilievo...Alla morte di mio marito io non avevo a disposizione la somma da corrispondere al Pacifico, pertanto ho aspettato a dargli il denaro soltanto quando ho potuto disporre della somma necessaria. Come ho accennato, l'accredito di cui alla prima domanda non è stato l'unico importo che ho fatto pervenire al Pacifico”.*

Chiestole se conoscesse personalmente l'avvocato Pacifico, questa era la risposta:” *Posso dire che l'avvocato Pacifico era conosciuto da mio marito. Io, prima della morte di mio marito , l'ho visto una sola volta, nel 1994 (n.d.r. si tratta certamente di un refuso, volendosi forse verbalizzare 1984) perché, in compagnia di mio marito, l'ho incontrato casualmente a Lugano per strada. In quell'occasione mio marito me lo ha presentato... Dopo che si è aggravato, cioè a partire dall'estate 1990, mio marito è rimasto più tempo a casa e ha quindi ricevuto delle telefonate a casa. Ricordo che Pacifico ha chiamato qualche volta.”.* Rispondeva negativamente alla domanda se le fosse nota la natura dei rapporti intercorsi tra Nino Rovelli ed

il citato legale, precisando che, dopo la morte del primo, Pacifico era venuto a farle le condoglianze e ogni tanto le telefonava, generalmente nel periodo natalizio, per farle gli auguri. Esibì la fattura n.1/94 emessa da Pacifico nei suoi confronti, Battistella così si esprimeva: *”Sinceramente non ricordo la fattura...In ogni caso, io confermo di aver dato al Pacifico la somma corrispondente a questa fattura, ma escludo categoricamente, per quanto a mia conoscenza, che le prestazioni indicate in fattura siano state effettuate da Pacifico. Nella fattura si parla infatti di attività professionale relativa ad una controversia davanti alla Corte d'appello di Roma ed alla Corte di Cassazione, e si parla anche di possibilità di esecuzione nei confronti dell'IMI, ed io escludo che il Pacifico abbia prestato una sua attività professionale nella causa che la mia famiglia ha effettivamente avuto contro l'IMI”*. Precise che *“i miei avvocati, che hanno curato i miei interessi in tutti questi anni”* erano da identificare negli avvocati *“Are, Giorgianni ed altri avvocati dei rispettivi studi, dei quali al momento non ricordo il nome”*.

Aggiungeva: *” Posso dire che su indicazione di Pacifico è stato versato del denaro ad Acampora...è un avvocato, ma non è tra quelli che si sono occupati dei miei interessi. Non so perché gli sia stato dato del denaro, credo che su questo punto potrà riferire mio figlio Felice....Mio figlio mi ha riferito che ha versato del denaro a Cesare Previti”* .

Nel prosieguo dell'indagine, l'imputata aggiungeva alcune precisazioni rispetto alla originale ossatura del proprio racconto; alla domanda sulle ragioni per le quali gli eredi di Nino Rovelli avessero deciso di pagare a Pacifico, Acampora e Previti le somme da loro pretese (ammontanti, in totale, a circa sessantotto miliardi di lire, n.d.r.) senza loro chiedere i motivi del credito che, a loro dire, vantavano nei confronti del defunto Nino, così rispondeva: *”...fu mio marito a dirmi, prima della sua morte, che Pacifico vantava un credito...mio marito non mi disse l'ammontare dei trenta miliardi. Dopo la morte di mio marito, l'avv. Pacifico disse a mio figlio l'ammontare e decidemmo di accettare la volontà di mio marito pagando la somma senza pretendere spiegazioni in merito. Mio marito non mi aveva parlato né di Acampora né di Previti....Felice, dopo aver parlato con Pacifico, mi ha detto che si sarebbero presentati anche Previti ed Acampora. Io con Previti ed Acampora di questo argomento non ne ho mai parlato e con Pacifico nemmeno”*.

Se il nome di Previti le fosse noto già in epoca precedente alla morte del marito: *” Sì. Previti era una persona che telefonava a mio marito di frequente, almeno nell'ultimo periodo, perché mio marito a causa della sua malattia era a casa e quindi io venivo a sapere dei suoi contatti...Preciso che ho sentito di Previti e di Acampora da parte di mio marito esclusivamente*

negli ultimi tre mesi della sua vita, perché in quel periodo era in casa, arrivavano telefonate, e tante ce ne erano anche di Previti ed Acampora”.

Se li avesse mai incontrati personalmente :” Io non mai visto né conosciuto Acampora; mentre con Previti ho preso un caffè dopo la morte di mio marito, in occasione di un mio viaggio effettuato a Roma per parlare con il professor Are. Previti venne all’Hotel Hassler e parlammo del più e del meno”.

*Chiesta di indicare come mai venne pagato a Previti ed Acampora quanto da loro richiesto, nonostante nessuna indicazione in tal senso fosse venuta dal de cuius :” Perché si trattava di **insigni avvocati di Roma**” ; infine, alla domanda se i due avvocati avessero indicato i motivi della richiesta di denaro:”Io non ho parlato con loro: mio figlio ha parlato con loro, dovete chiedere a lui”.*

Raccogliendo l’invito della madre, diamo subito la parola a Felice Rovelli sul punto dei rapporti con i coimputati (cfr. interrogatori in data 8 maggio 1996; 14 settembre 1996; 15 settembre 1997; 25 settembre 1997; tutti acquisiti, stante il rifiuto di rendere l’esame, all’udienza del 29 luglio 2002).

*“Pochi giorni dopo la morte di mio padre, mia madre mi ha comunicato che mio padre, prima di morire, le aveva detto che c’erano degli impegni da rispettare... Preciso che nel mese di dicembre 1990 mio padre è stato ricoverato per subire un’operazione a rischio; non sapeva se sarebbe sopravvissuto. Poco prima dell’operazione ha detto a mia madre che se non fosse sopravvissuto, si sarebbe presentato a lei l’avv. Pacifico a chiedere dei soldi. Mio padre morì poco dopo e subito dopo mia madre mi ha girato l’informazione, facendomi presente che era sua intenzione onorare l’impegno. Dopo qualche settimana si è presentato l’avvocato **Pacifico**, probabilmente a Lugano, presumibilmente mentre eravamo presenti sia io che mia madre. L’avv. Pacifico si preoccupò se avremmo rispettato l’impegno che mio padre aveva preso con lui e noi rispondemmo affermativamente. Preciso che quanto all’entità dell’impegno mia madre sapeva che si trattava di una cifra importante. Pacifico nell’incontro ha quantificato l’importo in una cifra vicina ai 30 miliardi di lire. Preciso che Pacifico si è limitato a ricordarci l’impegno, a darci quella indicazione di massima sul valore, ma non ha detto nulla in ordine ai motivi per i quali i soldi erano dovuti. Nemmeno noi gli abbiamo chiesto alcuna spiegazione sui motivi del debito, perché in effetti la nostra alternativa era o dirgli che non avremmo pagato o essere in condizioni di dover credere in qualsiasi cosa ci avesse detto. Intendo anche precisare che mio padre era molto ottimista e contemporaneamente persona che non faceva confidenze. Era sicuro di superare l’operazione e quindi si è limitato a dire a mia madre che in caso di*

ipotesi infausta si doveva onorare il debito. La sua fiducia nella possibilità di sopravvivere era a mio parere il motivo per cui non diede a mia madre altri dettagli sul rapporto con Pacifico. Questa essendo la situazione, noi non avevamo la possibilità di verificare nulla e quindi non abbiamo chiesto chiarimenti al Pacifico. Il Pacifico ci ha chiesto in quell'occasione la disponibilità di pagare subito, ma noi una cifra del genere in quel momento non l'avevamo per lo meno in forma liquida . Tra le tante cose, in quel periodo si analizzava anche l'asse ereditario, c'era anche la possibilità che noi ricevessimo del denaro come la liquidazione a seguito di una causa intentata contro l'IMI. Chiedemmo quindi a Pacifico la cortesia di aspettare che ci venisse liquidata quella somma. Pacifico acconsentì.”.

Sulla comparsa in scena degli altri imputati, questo è il racconto: *“Faccio presente che nel corso dei primi contatti intervenuti con l'avvocato Pacifico nei mesi immediatamente successivi alla morte di mio padre, il Pacifico mi disse che la somma che mi chiedeva riguardava i suoi rapporti con mio padre, mi aggiunse che mio padre aveva dei debiti anche nei confronti dell'avvocato Giovanni Acampora e dell'avvocato Cesare Previti. Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato ciascuno per il credito proprio. In effetti, pochi mesi dopo, anche Acampora e Previti si sono fatti vivi con me, sicuramente separatamente.”*

In particolare sui rapporti con Acampora: *“Fin dalla prima volta che l'ho visto, Acampora mi ha chiesto una somma dell'ordine di una dozzina di miliardi, senza specificare i motivi, ma dicendo che mio padre glieli aveva promessi. Anche con Acampora ho pattuito un rinvio del pagamento al momento che mia madre fosse entrata in possesso della sufficiente liquidità. Finché, dopo che la sentenza IMI era stata eseguita, Acampora venne a New York da solo e... mi diede un bigliettino scritto a macchina sul quale compariva l'indicazione di bonificare le somme...”* su alcuni conti esteri.

Sui rapporti con Previti: *“Anche Previti l'ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre e l'ho incontrato successivamente in poche occasioni. Posso dire di avere incontrato il Previti qualche volta a Roma e qualche volta a Lugano , qualche cosa come un paio a Lugano e sulle tre volte a Roma nel suo studio. Non sono però in grado di dire se il primo incontro si è verificato a Roma oppure a Lugano. **Nel primo incontro Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa venti miliardi.** Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, perché anche lì si trattava o di accettare di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure di rifiutarli. E siccome mia madre aveva promesso a mio padre prima dell'operazione di onorare i suoi debiti, mi disse che li voleva rispettare e io pertanto avrei dovuto agire di conseguenza. Anche Previti pochi giorni*

dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò, vedendomi a Lugano, gli estremi del bonifico”.

Tale è rimasta, anche nel corso del dibattimento, la versione della famiglia Rovelli in ordine ai rapporti con gli intermediari, in quanto sia Felice Rovelli che la madre hanno rifiutato di sottoporsi all’esame chiesto dal pubblico ministero.

Quanto alla imputazione relativa all’altra causa civile, quella di impugnazione del lodo arbitrale, cosiddetto “lodo Mondatori”, il dibattimento non si è potuto giovare del contributo probatorio del coimputato Silvio Berlusconi, nei confronti del quale la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 12 maggio 2001, previa derubricazione nel reato di cui agli artt. 321, 319 c.p., ed a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

L’esame di Silvio Berlusconi, inizialmente chiesto anche dal Pubblico Ministero e dalla parte civile CIR – che in seguito vi avevano tuttavia rinunciato – è stato infine disposto, ai sensi degli artt. 210 e 205 c.p.p. su richiesta dei difensori di Vittorio Metta, per la data del 15 luglio 2002, presso la sede in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita il proprio ufficio.

E’ tuttavia in seguito pervenuta al Tribunale missiva con la quale i difensori del dichiarante, nell’informare il Collegio che impegni istituzionali ne avrebbero impedito la presenza per lo svolgimento dell’incombente, ne preannunciavano altresì l’intendimento di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, così come prevista dalla legge; ciò induceva il Tribunale a pronunciare ordinanza di revoca della ammissione di quel mezzo di prova.

Oggi, dunque, non resta che registrare l’assenza di dichiarazioni da parte del soggetto il quale, nella ipotesi accusatoria, era indicato come concorrente – nella veste di corruttore - nel reato per il quale si procede.

Prima ancora di analizzare la qualità degli apporti dichiarativi degli altri imputati, il Tribunale intende svolgere **alcune valutazioni sulle intrinseche debolezze del racconto** di coloro che sono imputati in veste di corruttori nella vicenda IMI-SIR. Si tratta di debolezze di tutta evidenza, e perciò ben presenti anche alla mente dei difensori, che hanno sostanzialmente impostato le arringhe finali sulla totale inconsapevolezza, da parte di Battistella e Felice Rovelli, delle causali dei debiti contratti dal defunto con i tre legali e sulla parallela necessità – che li ha mossi entrambi, come per un ineluttabile determinismo – di rispettare la “volontà del padre”. Né la stessa difesa Rovelli, nell’impostazione delle proprie conclusioni, ha inteso seguire il

percorso logico e storico tracciato dai coimputati in veste di intermediari, tutto teso a dimostrare come ciascuno di essi avesse avuto – indipendentemente dagli altri due ed anzi, a loro insaputa – in un passato alquanto remoto, intrattenuto con il petroliere non ben specificati affari finanziari, societari, ovvero attività professionali svolte in ambito ufficioso e non ufficiale.

No: la difesa Rovelli – Battistella si è limitata a dire che gli eredi nulla sapevano di ciò che il capofamiglia faceva nella gestione dei propri affari, e dunque, se accordi corruttivi vi erano stati, essi erano intervenuti con la consapevolezza e volontà del solo Nino, del quale, tuttavia, avevano sentito come imperativo il dovere di onorare la memoria, rispettandone le ultime volontà. Per conferire una parvenza di credibilità a questa ricostruzione (Felice e la madre non sanno – Nino non lo ha detto – perché occorre pagare tre avvocati, e tuttavia bonificano loro la somma di ben sessantotto miliardi di lire) i difensori hanno però dovuto “mettere in bocca” ai propri assistiti cose che né Rovelli, né Battistella hanno detto, ossia che il defunto aveva loro indicato anche la somma della quale era debitore (ma solo per Pacifico, o anche per gli altri due?); e ciò in guisa da rendere meno inverosimile la prospettazione della esecuzione meccanicistica della “volontà del padre”.

Ma siccome nell’attuale formulazione del codice di procedura penale i difensori non possono surrogarsi all’imputato nell’esame dibattimentale, e siccome entrambi gli imputati si sono sottratti al contraddittorio, il Tribunale deve oggi valutare il racconto di Rovelli e Battistella per come venne esposto e documentato nel corso delle indagini: Rovelli senior aveva indicato alla moglie quale creditore il solo Attilio Pacifico; non aveva indicato né le ragioni del credito, né il suo ammontare; quando Pacifico si era presentato aveva egli stesso quantificato la somma; aveva altresì preannunciato la visita, in veste in ulteriori creditori, di Cesare Previti e di Giovanni Acampora. Nel breve volgere di pochi giorni, anche costoro si erano fatti vivi, separatamente, rivendicando un credito e quantificandolo, senza tuttavia documentarlo; pur in assenza di documenti che provassero le esorbitanti ragioni creditorie, e pur non conoscendo nessuno dei tre intermediari (che, comunque, non avevano mai svolto attività professionale nella causa) madre e figlio si erano indotti a dare loro quanto richiesto, perché si trattava di “insigni avvocati romani”.

Avevano solamente chiesto ai tre di attendere l’esito della vertenza giudiziaria contro l’IMI, che avrebbe portato loro la liquidità necessaria (...quanta sicurezza sull’esito della causa!) : **ed infine, come promesso, nell’estate 1994 Battistella Primarosa** (unica erede del patrimonio del marito per la rinuncia dei figli, anche questo aderendo ad una indicazione paterna) **dava ordine al fiduciario svizzero avvocato Rubino Mentsch di provvedere ai versamenti.**

Non c'è neppure bisogno di ricorrere ai contrasti con le versioni degli altri imputati (in particolare, Pacifico ha sempre negato di avere egli informato i Rovelli che esistevano altri due avvocati creditori del defunto) per rendersi conto della **assoluta, totale e insanabile inverosimiglianza dei comportamenti umani descritti da Primarosa e Felice Rovelli.**

E se è inverosimile che una persona dia denaro ad un'altra, senza conoscere il motivo, fidandosi della indicazione quantitativa del creditore, sol per onorare la memoria di un defunto che quel debito aveva ammesso (ma senza quantificarlo); se ciò appare inverosimile, si diceva, anche quando la somma indicata sia di entità , per così dire ordinaria, appare francamente assurdo che si possa sostenere una simile versione quando il credito venga quantificato nell'ordine di decine e decine di miliardi di lire.

Sempre rimanendo nella valutazione intrinseca delle dichiarazioni dei corruttori, la **assoluta inverosimiglianza investe anche la condotta dei tre legali** : si parla di ragioni creditorie di quella entità, maturate in epoca precedente al dicembre 1990 e , improvvisamente, il debitore muore, senza che vi siano documenti, conteggi, scritture private di riconoscimento di debito. Semplicemente, egli dice a voce alla moglie – sul letto di morte – che bisognava pagare un avvocato romano. Questi si presenta e, nel quantificare il proprio “avere”, indica agli eredi altri due creditori, che, quasi contestualmente, si presentano, a loro volta indicando cifre astronomiche. Felice Rovelli e Primarosa Battistella assumono subito (ma sempre e solo a voce, forse ci sarà stata anche una stretta di mano) l'impegno a pagare, e tuttavia asseriscono di non avere sufficienti disponibilità liquide; **disponibilità che verranno (e nessuno degli interlocutori sembra avere dubbi in proposito) al termine della causa contro l'IMI** . Quindi, siano cortesi e pazienti i plurimiliardari creditori, e si adeguino ai tempi della giustizia italiana, rimandando sine die l'adempimento delle obbligazioni.

I tre avvocati – forti della stretta di mano di due persone che erano sì prossime congiunte del petroliere, ma con le quali non avevano mai avuto rapporti di sorta – accettano senza battere ciglio questa dilazione dei pagamenti a tempo indeterminato, e non si premurano di esigere, nemmeno questa volta, un pezzo di carta che consenta loro, un domani, di far valere le proprie pretese. E così, passano ben quattro anni, nel corso dei quali si sarebbero potute verificare molteplici evenienze, tutte tutt'altro che inverosimili: che la causa durasse anni ed anni ancora; che finisse male per i Rovelli; che questi ultimi, privi della guida del padre accentratore, conducessero una rovinosa gestione del patrimonio familiare, tale da renderlo incapiente; ovvero, e forse più semplicemente, che Rovelli e la madre si rifiutassero di versare del denaro, o di versare “quelle” somme che, in fondo, nessuno dei tre creditori sarebbe mai stato in grado di documentare e dunque di azionare per via giudiziaria.

La verità è che la versione degli ipotetici corruttori è tale da non richiedere ulteriori commenti, perché essa si commenta da sola, ed è quasi una confessione, anche nella prospettazione dei difensori nel corso dell'arringa finale, ed anche letta alla luce della missiva spedita al figlio all'indomani della sentenza firmata da Vittorio Metta: quando Nino Rovelli era in vita egli può avere certamente "coltivato" la causa civile con metodi non confessabili ("l'andare a Roma " era questo) ai quali i familiari erano sostanzialmente estranei sotto il profilo del contributo causale e rispetto ai quali, anzi, Felice aveva forse espresso perplessità, negando al padre il proprio appoggio morale e materiale. Sentendosi vicino alla fine, il capofamiglia rivela alla moglie l'esistenza di rapporti occulti con Attilio Pacifico, che si presenterà per avere ciò che Nino Rovelli gli aveva promesso. La madre informa il figlio ed i due, che fino a quel momento forse non conoscevano gli esatti contorni dei rapporti dei legali con il de cuius, decidono di pagare, e di pagare tutti i creditori che si presentano, se non nella piena consapevolezza di quanto era fino a quel momento accaduto, certamente sapendo, o accettando il rischio, che si trattasse dell'adempimento di obbligazioni di carattere illecito, inerenti la causa contro l'IMI. Solo così i comportamenti umani descritti dai corruttori possono trovare una spiegazione ed un filo logico: non esistono prove del debito, né si possono pretendere (sia dall'una che dall'altra parte) perché si tratta di un patto corruttivo ; un patto che, per sua natura, deve rimanere, oltre che segreto, affidato al vincolo di solidarietà "necessitata" che non può non esistere tra il corrotto, i corruttori e chi li mette in contatto tra loro.

Gli eredi dicono che Nino Rovelli non quantificò il dovuto, ed il Tribunale ritiene che ciò sia, almeno in parte, compatibile con la natura degli accordi illeciti fra il debitore originario ed i creditori : forse il defunto non indicò l'ammontare del debito perché non era in quel momento in grado di farlo con sicurezza, ma solo in prospettiva, con riferimento alla futura, possibile irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 26 novembre 1990. Se è vero, come è vero, che nel 1994 parte, in direzione dei conti esteri dei tre avvocati, la somma di sessantotto miliardi di lire che – come si dimostrerà in seguito – è, guarda caso, pari al 10% (per l' esattezza 10,016%) del risarcimento ottenuto dai Rovelli a seguito della causa, esclusa la somma pagata a titolo di imposte , allora proprio questo aggancio percentuale ai valori che la sentenza riconosceva al vincitore, può essere stato il criterio indicato agli eredi dal de cuius in punto di morte, tale, cioè , da non lasciare (cosa che proprio non può essere seriamente creduta da nessuno) Rovelli junior e Battistella in totale balia di incontrollabili pretese degli intermediari.

Ed ancora, nel racconto dei corruttori, **le figure dei tre avvocati sono plasticamente descritte come indissolubilmente legate tra loro, sia nel momento del contatto con gli eredi (ed**

infatti, ritenendolo elemento qualificante, Pacifico si è affrettato a negare d'aver mai menzionato a Felice Rovelli l'esistenza dei crediti in capo ad Acampora e Previti, dei quali dice di non aver saputo alcunché), **sia**, ed anzi soprattutto, **nel momento dei pagamenti**, tutti dilazionati all'esito della causa, e tutti effettuati dopo che l'IMI aveva dato esecuzione alla condanna definitiva.

Infine, ma questo sarà oggetto della trattazione che segue, il comportamento successivo di Felice Rovelli – in necessario accordo con la madre, unica erede del marito e dunque unico soggetto in grado di poter dare le disposizioni in ordine alla destinazione del patrimonio – dimostra in modo assoluto ed incontrovertibile come egli non solo fosse (o fosse venuto) a conoscenza dei rapporti illeciti del padre e dei patti corruttivi da lui stipulati, ma gli sia succeduto, iure ereditario, nei contatti con Pacifico Previti ed Acampora, e nei comportamenti attivi da questi gestiti ed orchestrati, allo scopo di influire sull'iter giudiziario nella fase svoltasi avanti la Suprema Corte di Cassazione.

Gli intermediari

Cesare Previti

Se Rovelli e Battistella hanno tenuto ferme le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sensibili modificazioni sono invece intervenute, in dibattimento, per quanto concerne il racconto, in parte qua, dell'imputato Cesare Previti, sottoposto all'esame solo in data 28 settembre 2002, dopo l'ordinanza del Tribunale che aveva ammesso tale mezzo di prova (per tutti gli imputati) ai sensi dell'art.507 c.p.p., allorquando, (cfr.verbale dell'udienza del 29 luglio 2002 ed ordinanza in tale data pronunciata) erano stati legittimamente acquisiti i verbali degli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari.

Nel verbale stilato alla data del 23 settembre 1997, il Pubblico Ministero contestava le risultanze delle indagini bancarie svolte con rogatoria internazionale, dalle quali era emerso che, attraverso il conto 136183 , riferimento "Filippo", presso la banca Darier Hentsch di Ginevra, Cesare Previti aveva ricevuto dagli eredi Rovelli, con valuta in data 21 marzo 1994, la somma di 18.000.000 di franchi svizzeri, pari a circa 21 miliardi di lire.

L'imputato così rispondeva:” Sì, ho ricevuto questa somma su quel conto da me indicato, che era un conto di titolarità della banca, della mia banca che era la Hentsch di Ginevra ed aveva il mandato di ricevere questa somma e trasferirla sul mio conto presso essa Hentsch, e

l'importo era di 18.000.000 di franche svizzeri. Tengo subito a precisare che l'indicazione di questo conto (un cosiddetto "conto di transito" n.d.r.) era per...motivi di riservatezza nei confronti di Rovelli, nel senso che non ho voluto dire a Rovelli quale era la mia banca ed ho pregato la banca di indicare un conto suo sul quale far transitare la somma"

Al Pubblico Ministero, che gli chiedeva quali fossero state le sorti della somma ricevuta, Previti rispondeva, partendo dai motivi per i quali aveva intrattenuto rapporti, prima con Nino e, dopo la morte di questi, con il figlio Felice :” ***Io ho ricevuto questa somma in esecuzione di un mandato che avevo ricevuto da Nino Rovelli che è deceduto, mi pare il 30 dicembre del 1990; questi, prima della sua morte, ma quando non pensava di morire certamente, mi aveva detto che avrei dovuto eseguire un mandato con una serie di pagamenti e che, nel quadro di questa esecuzione di questo mandato, avrei potuto anche trattenere l'importo di una parcella dovuta alle prestazioni professionali che io avevo avuto con Rovelli...negli anni precedenti. Quando morì Rovelli...qualche tempo dopo...non ricordo quanto tempo dopo, mi ha cercato Felice Rovelli e mi ha detto che sapeva di questo mandato e che lo avrebbe onorato quando avesse incassato la somma di cui alla sentenza della Corte d'appello di Roma del novembre 1990.***

Io presi atto della cosa e rimasi in attesa di quello che poi sarebbe successo; successivamente, dopo che Rovelli ha incassato questa somma, mi ha ancora una volta chiamato e mi ha detto che la somma era disponibile e che gli facessi sapere dove inviarla e così infatti io feci, indicando il così detto conto "Filippo" previ accordi con la Hentsch; ricevuta la somma infine sul mio conto ho dato disposizione che fosse inviata esattamente nei termini del mandato che qualche anno prima avevo ricevuto e che credo sia a conoscenza delle SS.LL., perché, diciamo, contenuta nei documenti bancari che sono in vostro possesso, comunque, per facilitare le interpretazioni delle indicazioni del conto, dirò che in data 19 settembre 1994 ho fatto due distinti invii, ciascuno di 2.147.000 franchi, alla Darier Hentsch di Nassau, poi ancora ho inviato 5.572.000 franchi svizzeri alla CODAVA in Lussemburgo ...; poi ancora, a luglio 1994, 5.570.000 franchi svizzeri alla New Bank di Vaduz, e in data 9 agosto 1994, 860.000 franchi sempre alla New Bank, sempre di Vaduz – il residuo di 1.703.000 franchi , pari a circa 2 miliardi, l'ho trattenuto appunto a saldo di questa vecchia antica parcella”.

A parte questi ultimi due miliardi di lire, la somma promessa da Nino Rovelli (e “bonificata” dagli eredi dopo la sua morte) non era destinata allo stesso Previti, ma ad altri professionisti, avvocati, dei quali non intendeva fare i nomi.

Il Pubblico Ministero faceva presente all'imputato il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto da Felice Rovelli, il quale aveva riferito di avere saputo dell'esistenza di un credito in capo a Previti dall'avvocato Pacifico il quale, presentatosi dopo la morte di Nino Rovelli, ebbe a dire

agli eredi che si sarebbero presentati, per esigere loro crediti, anche l'avvocato Acampora e l'avvocato Previti.

Questa la risposta dell'imputato: *"Io ho letto gli interrogatori di Rovelli e devo dire che questo contrasto non mi sembra che sussista, perché io non so se gliene ha parlato Pacifico, io so soltanto che Rovelli mi ha chiamato e quindi poi, se lo ha saputo da Pacifico che doveva eseguire questo mandato ...resta un mandato del padre, lo abbia fatto su invito di Pacifico perché il padre glielo aveva detto o glielo aveva detto indirettamente per altra via, la parte che io conosco è questa, che Rovelli mi chiama, mi cerca, lo conosco nell'occasione, lo vedo qualche minuto , mi sembra all'Hotel Hassler e lui mi dà questa assicurazione al quale io anche sono rimasto piuttosto freddo prima di tutto perché la parte di mia stretta pertinenza non era un importo tale che non mi facesse dormire la notte, secondo perché ritenevo fosse un problema diciamo della famiglia Rovelli se intendeva o no far fronte a dei pagamenti che obbligavano solo loro e non me, io ero stato richiesto dal padre solo di fare da tramite e quindi non vedo quale contraddizione vi sia nel percorso che lei mi traccia, può darsi che questa cosa l'abbia saputa da Pacifico, può darsi di no...vorrei anche aggiungere che io stesso, quando mi disse che bisognava aspettare il pagamento di cui alla sentenza, rimasi anche abbastanza scettico perché la vicenda IMI Rovelli...aveva una storia che mi faceva pensare che difficilmente la lobby bancaria avrebbe consentito che finisse come è finita...e quindi quando Felice Rovelli mi disse questa cosa, io ho continuato la mia vita senza nessun pensiero specifico su questa storia."*

Consequenziali a tale prospettazione le altre risposte sui particolari della vicenda: Felice Rovelli non ebbe mai a chiedergli un rendiconto, neppure su quella parte trattenuta da Previti quale parcella per sue antiche prestazioni; Angelo Rovelli gli aveva dato mandato di trasferire somme a professionisti, senza tuttavia essere preciso sui motivi per i quali il denaro doveva essere trasferito; poiché l'adempimento del "mandato" aveva avuto luogo oltre tre anni dopo il conferimento dell'incarico, prima di darvi corso aveva dovuto svolgere alcune verifiche, principalmente attraverso un referente rappresentato dal dirigente della banca; all'epoca del conferimento del mandato aveva preso appunto scritto circa questi "referenti", ma le annotazioni erano state distrutte dopo che aveva svolto le operazioni bancarie di trasferimento.

Sui rapporti con gli altri "intermediari", affermava di non avere mai saputo, prima dell'indagine, che Rovelli avesse destinato del danaro anche ad Acampora e Pacifico, con i quali era peraltro in rapporti, anche risalenti nel tempo:

“ Pacifico, sono amico credo da 30 anni, più o meno, da tantissimo tempo e abbiamo anche avuto sempre una notevole frequentazione amicale anche con le famiglie...ma nessuna frequentazione professionale diciamo in relazione alla professione di avvocato...invece ho usato il mio rapporto con Pacifico che era considerato l'esperto di queste cose per fare venire denaro in Italia dai miei conti svizzeri e lui faceva questo lavoro diciamo con una certa professionalità perché lo faceva dietro compenso e prendeva il 3 % per fare venire questo denaro in Italia, cioè il denaro veniva, salvo quello che era il cambio, decurtato di questo 3%...è finita questa cosa quando mi sono accorto che c'era la possibilità di spendere di meno per questo passaggio in Italia. Dapprima qualcuno mi fece arrivare questi soldi con un pagamento dell'1,5 % - un breve periodo – poi invece si offerse di fare questo lavoro Pacini Battaglia, il quale me lo faceva senza nessuno “spread” sopra ...me lo ha fatto due volte, tutte e due le volte per 200 milioni, me li ha anticipati qui in Italia e io glieli ho restituiti fuori...”

Specificamente interrogato sui rapporti con il coimputato oggetto di contestazione nell'ambito della **questione Lodo Mondadori**, e rispondendo in merito al bonifico ad Attilio Pacifico della somma già in precedenza trasmessa da Acampora a Previti (425 milioni di lire) l'imputato isolava questa operazione – e questa sola – distinguendola da tutte le altre finalizzate al rientro del capitale in Italia attraverso Pacifico:” ***Io ho inviato questo importo all'avvocato Pacifico perché dovevamo, avevamo fatto un'operazione insieme di natura finanziaria e dovevamo fare un'operazione di copertura, e quella era la parte di mia competenza. L'ho mandata per questa ragione”***.

L'imputato rifiutava poi di fornire maggiori particolari in ordine a questa operazione, tanto diversa dalle altre , e il problema sarà approfondito allorquando si parlerà dei movimenti finanziari relativi alla vicenda Mondadori. Basterà qui evidenziare la circostanza, anticipando sin d'ora che le sue affermazioni sono state seccamente smentite dallo stesso Pacifico, come si vedrà oltre.

Esisteva dunque tra i due un legame di amicizia, fiducia, come pure rapporti finanziari su conti esteri: eppure, non avevano mai parlato fra loro della causa Rovelli : *“Ex professo assolutamente no, siccome però della causa Rovelli, soprattutto da un certo momento in poi, ha parlato tutta Italia, hanno parlato tutti i giornali...”*; comunque, nessuno dei due aveva rivelato all'altro i propri rapporti, anzi, le proprie aspettative economiche nei confronti della famiglia del petroliere.

E con il coimputato Acampora: ”... era diciamo anni fa, un professionista molto considerato e stimato nel campo tributario, lui era un ex ufficiale della Guardia di finanza, aveva lasciato la Guardia di finanza ed aveva iniziato questa attività che subito gli aveva dato un grande prestigio, tanto che io ho mandato da lui mio figlio a fare un periodo di pratica...è stato tanto tempo da Acampora...naturalmente io avevo conosciuto prima Acampora però i rapporti sono stati questa presenza di mio figlio in studio; però non abbiamo avuto, credo, professionalmente niente di particolare insieme, se non, essendo l'Acampora uno specialista di queste situazioni estere e avendo, diciamo, una particolare versatilità nei fatti tributari io gli ho affidato qualche pratica personale da curare, tipo per esempio l'acquisto della società proprietaria della mia casa al mare”. In particolare, sulle risultanze dei tabulati telefonici quanto ai contatti con Acampora: ”...chiacchierando con mio figlio, mi diceva che una ragazza con la quale lui si è accompagnato per un lungo periodo, stava nello studio Acampora, quindi ci possono essere magari decine di telefonate fatte dal mio studio verso Acampora ed io non ho mai parlato con Acampora...in studio ho più di venti persone”.

Sui contatti telefonici con Felice Rovelli ed in particolare quello documentato il 22 marzo 1993 : (data non indifferente nella controversia Imi-Sir) ”...è possibile che Rovelli mi abbia chiamato, questo credo sia avvenuto in più d'una circostanza, quando veniva a Roma...mi faceva un saluto o mi aggiornava sullo stato delle cose di questa causa, in fondo lui riteneva che io fossi in aspettativa di queste somme, quindi magari mi dava delle notizie...molto generiche però, molto vaghe...io non ci stavo con la testa su questa cosa perché non mi interessava ...questo è un dato assolutamente...se mi è consentito, pacifico...con la “p” minuscola”.

Dunque, per fare il punto su questa prima versione difensiva, l'ingente somma ricevuta da Previti riguardava, per la quasi totalità, un mandato che egli aveva ricevuto da Rovelli senior, per provvedere al pagamento, all'estero, di altre persone (“professionisti”, “avvocati”) dei quali non aveva inteso fare i nomi; una volta incontrato Felice , aveva quantificato la somma da trasmettere, comprensiva anche della propria “parcella” (pari a circa due miliardi di lire), senza però fare rendiconto agli eredi; non sapeva dire chi avesse informato Felice del “debito” di Nino – nei termini sopra specificati – nei suoi confronti, ma certamente egli non ne aveva parlato con l'avvocato Pacifico, suo ottimo amico da lungo tempo. Aveva accettato senza problemi la proposta di Felice di procrastinare il pagamento all'esito della controversia giudiziaria dei Rovelli con l'IMI (pur dubitando di un esito favorevole alla SIR, in quanto il sistema bancario

non avrebbe accettato facilmente che la causa “finisse come poi è finita”) perché, in fondo, la gran parte della somma non era destinata a lui (tranne due miliardi di lire) e, dunque “*non è che non ci dormissi la notte*”.

Non aveva mai saputo – prima dello svolgimento dell’indagine – che un altro legale romano, Giovanni Acampora, che egli ben conosceva (a suo dire principalmente in quanto titolare di un rinomato studio specializzato in materia di imposte e tributi, presso il quale il proprio figlio Stefano aveva svolto un periodo di pratica) era stato anch’egli grandemente munificato, estero su estero, dai Rovelli madre e figlio, pressoché in contemporanea con i bonifici in favore suo e di Pacifico.

Come già si accennava, descritti i propri personali rapporti con l’avvocato Pacifico con la menzione anche di “servizi”, da parte di quest’ultimo, di natura riservata, concernenti cospicui fondi gestiti da Previti presso banche della Confederazione Elvetica, l’imputato minimizzava i propri contatti personali con l’altro avvocato in rapporti occulti con la famiglia Rovelli, affermando di non avere avuto con lui legami professionali di rilievo e facendo notare come i numerosi contatti telefonici risultanti fra apparecchi in uso al coimputato e l’utenza del proprio studio fossero più che altro riconducibili al figlio Stefano, che aveva fatto pratica legale presso Acampora ed ivi aveva conosciuto una ragazza, con la quale si era per un certo periodo “accompagnato”.

In sostanza, nella primitiva versione difensiva di Previti emerge una generale ed accurata presa di distanze rispetto all’intero contesto : rispetto ai denari di Rovelli, che erano quasi tutti destinati ad altri “professionisti”, senza che il mandante gli avesse mai rivelato la causa di quei trasferimenti patrimoniali; rispetto all’esito della controversia civile contro l’IMI, da un lato, poiché egli non aveva proprie personali aspettative di pagamento, se non per due dei ventuno miliardi che Rovelli gli avrebbe bonificato, dall’altro, perché era assai scettico sull’esito positivo della medesima; infine, rispetto ai coimputati Acampora e Pacifico, con i quali diceva di non avere mai intrattenuto rapporti professionali di qualche significato.

Rimanendo su di un piano generale, il Tribunale intende ora dar conto dei mutamenti della versione difensiva dell’anno 1997, intervenuti in dibattimento, a distanza di cinque anni.

Partendo dalle vicende giudiziarie penali che, alla fine degli anni ’70, avevano coinvolto Angelo Rovelli ed i vertici del sistema bancario , con l’emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria di Roma , di provvedimenti di limitazione della libertà personale, all’esecuzione dei quali il petroliere si era sottratto rimanendo latitante, Previti ha descritto la attività professionale svolta, in quel contesto, per Efibanca, istituto a medio termine compreso fra quelli coinvolti nelle

erogazioni in favore di Rovelli: “in questa situazione, il mio rapporto con Rovelli si è sviluppato su un piano di...estrema stima professionale ed anche il rapporto personale è stato particolarmente buono in quanto effettivamente i contatti io li ho avuti con un uomo veramente in un oceano di problemi il quale ha visto in me chi poteva effettivamente risolvere...in più sono andato a trovarlo un paio di volte durante il periodo della sua latitanza, fra i mille problemi che lui aveva, aveva anche il problema del suo patrimonio personale che era molto, molto cospicuo, e sul quale mi chiese una serie di consigli per ripararsi da un possibile sequestro...in buona sostanza, tutta l'attività professionale che io ho fatto per Efibanca è stata la stessa attività che io ho fatto per Rovelli, essendo la soluzione del problema Efibanca uno spicchio della soluzione del problema Rovelli. **Al termine di questo rapporto, diciamo così a questa fase fondamentale del rapporto, quando si è capito che eravamo avviati a una soluzione, l'ingegner Rovelli si è impegnato nei miei confronti per una significativa parcella...**

La parcella che abbiamo concordato, poiché non poteva essere per mille ragioni una parcella da pagare in Italia, abbiamo concordato per un importo di 3 miliardi e 750 milioni che lui mi avrebbe corrisposto, non appena ne avesse avuto la liquidità, in Svizzera tramutata fin dal primo momento in quello che era il corrispondente in franchi svizzeri di quel momento...l'importo della parcella fu concordato in 7 milioni e mezzo di franchi del 1980. Poiché Rovelli non era in grado in quel momento di corrispondere immediatamente quell'importo, ma era assolutamente fiducioso di poterlo fare in seguito, mi disse:” Benissimo, ti corrisponderò questo importo, quando mi sarà possibile, gravato del 10% di interessi”. **Poi, la situazione Rovelli ...si è, perlomeno sotto il profilo penalistico, chiarita, nel frattempo naturalmente si sono sviluppati altri problemi per lui perché non aveva più la sua attività imprenditoriale...io non gli ho immediatamente sollecitato questo pagamento, perché non l'ho mai fatto nei confronti di nessun cliente, la somma era sicuramente importante, ma secondo me era in ottime mani, non c'era davvero il problema che non venisse corrisposta e quindi l'ho lasciata lì...come una sorta di investimento...**

Poi, nell'81, '82 mi parlò della ipotesi di far causa all'IMI per la inadempienza dei suoi impegni. Io mi tirai indietro da questa ipotesi, perché gli dissi:” Sono convinto che lei abbia perfettamente ragione, ma sono altresì convinto che lei va incontro ad una serie di infinite difficoltà perché il sistema bancario le farà da muro...d'altro canto io sono, diciamo, caratterizzato professionalmente anche come avvocato di banche...non sono la persona più indicata per uno scontro di questo genere”...ogni tanto lui mi parlava della causa che stava

facendo, era fiducioso negli esiti, ma aveva sempre in mente l'ipotesi di una transazione finale...

*Quando poi è morto io rimasi un attimo ...colpito, dico, va be', adesso chissà cosa succederà, tanto che dissi a mio figlio quale era la situazione: "L'ingegner Rovelli mi ha detto che la cosa l'avrebbe sistemata, anzi, è bene che tu sappia quale è la situazione, magari un domani potrebbe succedere a me di morire"...E poco tempo dopo la morte sono stato, infatti, contattato dal figlio il quale mi disse che, appunto, sapeva del debito del padre e che ne voleva parlare con me.. allora io mi sono consultato con un amico commercialista... e gli dissi di farmi i conteggi su quello che erano gli impegni....**e poi ho avuto questo contatto con l'ingegner Rovelli Felice, lui mi ha detto che sapeva che il padre gli aveva detto di avere questo debito con me, gli aveva anche detto di che natura era, quali erano i conteggi e che mi avrebbe corrisposto il debito non appena avesse incassato non appena avesse incassato quanto gli era dovuto in seguito alla causa...io naturalmente, così come avevo avuto piena ed assoluta fiducia nel discorso del padre, ho avuto fiducia nel discorso del figlio e ho lasciato le cose come stavano, il figlio era stato poi netto, dice:"Quando prenderò questa somma..."***

Di fronte a tale mutamento di versione, il Pubblico Ministero chiedeva all'imputato se fosse in grado di fornire documentazione attestante, per gli anni '70, questo "incontro professionale" (sono parole dello stesso Previti) con Nino Rovelli; questa la risposta :*"naturalmente la documentazione attinente alle vicende che ho raccontato, per quanto riguarda i miei rapporti con l'ingegner Rovelli non credo che nessun avvocato si faccia rilasciare dichiarazioni dal cliente né sulle parcelle, né su altro. **Il rapporto è ovviamente fiduciario, il rapporto è rimesso al rapporto interpersonale e quindi, se lei parla di una documentazione attinente alla conclusione di quella fase del rapporto con Rovelli, certamente non ce l'ho e non la posso avere**"*.

Ed ancora, interrogato dal P.M. sulle garanzie che eventualmente si fosse fatto dare da Rovelli junior, persona a lui sino a quel momento sconosciuta, circa l'adempimento del debito paterno, intervenuto ben quattro anni dopo la morte di Nino, così rispondeva: *"...per me era più che sufficiente che Rovelli mi avesse detto che il padre gli aveva parlato del suo debito e che lui lo avrebbe soddisfatto e che avrebbe rispettato in tutto e per tutto la volontà del padre. **Detto questo, se io gli avessi chiesto un documento avrei fatto proprio veramente un fuor d'opera, era un rapporto fiduciario col padre, ero contento del fatto che si mantenesse fiduciario anche con il figlio, né poteva essere di altra natura**"*.

Di fronte ad un racconto dei fatti diverso dal precedente, ma privo - nell'ottica difensiva - di risvolti che collegassero il denaro di Rovelli a fatti corruttivi, ci si potrebbe a buon diritto chiedere perché mai, nel 1997, l'imputato avesse mentito, parlando di somma per la quasi totalità destinata a terzi e non - come invece era - a se stesso. Così spiega l'interessato il proprio iniziale mendacio : *"...era stata fatta la richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto in Parlamento e in più erano iniziate su vari fronti, anche nei miei confronti, le attività degli organi fiscali per, diciamo, aggredire anche su quel fronte gli imputati di questo processo...talché io, in un primo momento quando uscì sui giornali il passaggio di denaro tra Rovelli e me, io dichiarai immediatamente quel che era la verità, cioè che si trattava di una parcella, ma in una dichiarazione ufficiale utilizzabile, anche su consiglio dei professionisti che mi assistevano, io decisi di dare una versione nella quale non venisse fuori la parola parcella, perché mi è stato spiegato che questo avrebbe potuto effettivamente scatenare il fisco nei miei confronti, con effetti evidentemente rovinosi. E quindi ho parlato di mandato perché mi sembrava la situazione più, come dire, anonima e così le dichiarazioni conseguenti naturalmente sono state, diciamo, improvvisate alla circostanza proprio per evitare questo rischio gravissimo...in quella occasione, nel dovere spiegare un movimento di denaro che nulla aveva a che vedere con questa vicenda ho pensato, a tutela della mia posizione, soprattutto fiscale, ma anche di immagine, di parlare di mandato"*.

Emergeva in dibattito anche un ben differente spessore ed intreccio dei rapporti con l'avvocato Acampora : colui che nel corso delle indagini era presentato alla stregua di un collega come tanti (sia pure molto stimato) con il quale non aveva mai avuto rapporti professionali, se non per il fatto di avervi inviato il figlio per un periodo di pratica legale, si rivela in dibattito legato a Cesare Previti da profondi legami, professionali e finanziari.

Quanto al primo punto: *" ...a differenza che con l'avvocato Pacifico, ho avuto rapporti professionali in comune con l'avvocato Acampora e in un certo periodo molto intensi in quanto anche lui ha assistito il Gruppo Fininvest..."*; non intendeva indicare altri clienti in comune (oltre alla Fininvest e a Gianni Bulgari ; di quest'ultima vicenda si parlerà a proposito dei movimenti finanziari relativi alla imputazione Lodo Mondadori) con il coimputato *"per naturale riservatezza"*.

Come si vedrà a tempo debito, vi è un'altra causa nella quale i due legali risultano avere prestato, insieme, la propria opera, ossia quella relativa alla opposizione al fallimento Caltagirone, in cui entrambi patrocinano il fallito avanti un collegio giudicante della Corte d'appello di Roma, relatore Vittorio Metta.

Quanto al secondo punto, si avrà modo di constatare l'esistenza in atti di lettere scambiate fra gli imputati nel giugno 2002, relative a passaggi da Acampora a Pacifico, e poi a Previti, di oltre 4 miliardi di lire: anche questa vicenda sarà trattata nella sede propria, bastando qui rimarcare che, soprattutto nelle parole di Acampora (cfr. ud.5 ottobre 2002; Previti si è invece rifiutato di rispondere, affermando che *“non intendo dare nessuna storia fatti privati che non c'entrano per niente in questo processo”*) Previti avrebbe investito – suo tramite e senza alcuna documentazione di supporto o di garanzia, in quanto *“il rapporto Mochi Craft è un rapporto mio con sottostante ausilio partecipativo dell'avvocato Previti”* - un miliardo e cinquecento milioni di lire nel 1991 e 4 milioni di franchi svizzeri nel 1994, in una società operante nel campo della nautica, la Mochi Craft, poi fallita nel 1999.

Tutto, come sempre, sulla fiducia.

In relazione alla vicenda Lodo **Mondadori**, Cesare Previti rendeva dichiarazioni in ordine alla natura della erogazione patrimoniale oggetto di contestazione, proveniente dai conti esteri riconducibili alla Fininvest di Silvio Berlusconi . Innegabili sono , invero, le differenze tra questa situazione e quella relativa alla questione Rovelli in quanto, sul piano generale, sono quasi fatto notorio gli intensi rapporti, anche professionali, che legavano l'imputato al sunnominato gruppo imprenditoriale.

Interrogato, in sede di indagini preliminari, nell'unico, già menzionato, interrogatorio, sui bonifici riscontrati sul conto Mercier, così rispondeva in via generale: *“...sono collegati alle mie prestazioni professionali internazionali e ai miei interessi negli USA e in Brasile...i flussi di denaro su questo conto erano determinati in ragione della mia professione...in parte per operazioni finanziarie che mi venivano richieste e naturalmente ci sono anche compensi che posso spiegare e documentare, ma che non ritengo di dover esplicitare...”*.

Anche in questo caso,diversa è la versione dibattimentale (cfr. ud.28 settembre 2002) : non vengono più menzionati gli interessi in Usa ed in Brasile, e l'unico cliente è la Fininvest; il bonifico da “All Iberian” a “Mercier”, via “Ferrido” (quello che, nella impostazione accusatoria, rappresenta la “provvista” per la tangente al giudice Metta) è così giustificato :*“Io ho svolto per il gruppo un'attività imponente, interamente e totalmente documentata che in quegli anni ha portato il gruppo ad espandersi in Europa con una serie notevole di problemi che sono stati affrontati e risolti con la mia partecipazione. Al momento di parlare di parcelle, ho trattato la cosa con un dirigente del gruppo delegato a questo genere di rapporti, il dott. Livio Gironi...con il quale ebbi una serie di conversazioni e con il quale poi conclusi per una cifra globale, che mi è stata*

corrisposta in varie tranches. Questo versamento rappresenta una di queste tranches...si tratta, ripeto, di un versamento inserito in altri contesti, che mi è stato fatto, diciamo, su disposizione del dott. Gironi, con il quale avevo discusso e transatto, diciamo, l'importo delle mie parcelle...si tratta di regolarissime e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni in grande prevalenza eseguite all'estero”.

Dunque, il bonifico in questione, rappresenterebbe una prima rata dell'onorario (non quantificato, nel suo ammontare complessivo, dall'imputato) per attività di assistenza legale svolte all'estero in favore del gruppo Fininvest.

Volendo trarre alcune **conclusioni in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni di Cesare Previti** non si può fare a meno di evidenziare, anche per quanto lo riguarda, tratti di marcata inverosimiglianza e di assoluto contrasto con le regole di logica e di buon senso che normalmente presiedono ai comportamenti umani.

Intanto, pesa a suo sfavore l'iniziale menzogna relativa alla destinazione della ingente somma ricevuta nel 1994, a causa finita, dagli eredi di Nino Rovelli, inserita in un quadro di generale presa di distanze da tutti i soggetti in quel momento protagonisti della indagine. Una menzogna che pesa ancor di più quando si vadano a valutare le giustificazioni addotte dall'imputato allorquando, nel corso dell'esame dibattimentale, ha rappresentato una diversa verità dei fatti, sempre e comunque lontana dall'accusa di corruzione.

Come s'è visto, egli ha in sostanza spiegato che le dichiarazioni relative ai fantomatici “professionisti italiani” che egli avrebbe dovuto pagare con il denaro di Nino Rovelli nascevano solo ed esclusivamente dalla necessità di evitare di ricondurre a sé l'astronomica “parcella”, percepita interamente in nero, estero su estero, sulla quale si sarebbero certamente scatenate le ire del fisco italiano. Dunque, la semplice preoccupazione di mettere al riparo il pur lauto compenso promesso dal defunto – e pagato dalla vedova – dalle pretese che sarebbero state avanzate dagli uffici finanziari dello Stato.

Orbene, secondo l'imputato, il Tribunale dovrebbe pensare che, di fronte ad una gravissima accusa di corruzione in atti giudiziari (“...la più grande corruzione della storia d'Italia, forse del mondo...”, per usare le parole dello stesso Cesare Previti) un parlamentare della Repubblica, ex ministro, sul cui capo pende una richiesta di autorizzazione alla esecuzione della custodia cautelare in carcere, si preoccupi solo ed esclusivamente di “coprire” in tal modo compensi leciti (sia pur percepiti con elusione fiscale), e la preoccupazione sia così forte da spingerlo a mentire (rendendo dichiarazioni palesemente inverosimili) sull'essere stato l'effettivo destinatario di quelle somme.

E' lecito nutrire dubbi su tale giustificazione , ed il Tribunale ne nutre molti, anche sulla base della versione dibattimentale, non certo migliore – anzi, forse più problematica, quanto a verosimiglianza e rispondenza a criteri di logica – rispetto alla prima.

Intanto, quando Previti sosteneva che le la quasi totalità dei miliardi di Rovelli non fosse mai stata a lui destinata, egli aveva poi buon gioco – si fa per dire – a sostenere il suo sostanziale disinteresse (“...non è che non ci dormissi la notte...”) per il mantenimento degli impegni da parte degli eredi, e dunque, per l’esito della causa contro l’IMI in quanto viatico per l’acquisizione della liquidità necessaria ai pagamenti. In altre parole, l’essersi trasformato da mero tramite a effettivo destinatario della plurimiliardaria somma non gli permette più di palesare il precedente atteggiamento di distacco circa le reali intenzioni degli eredi, che trovava il proprio fondamento nell’essere il debito del defunto sostanzialmente un affare che riguardava terze persone.

Oggi la versione difensiva deve fare i conti - ed i conti, lo si ribadisce, debbono quadrare secondo logica – con un imputato che riceve per sé (e non per altri “professionisti”) la somma di circa ventuno miliardi di lire, per un credito professionale maturato nei lontani anni ’70. Ed allora, non può non lasciare a dir poco sconcertati l’intera ricostruzione dei rapporti – con Nino prima, con gli eredi poi – basata sulla reciproca fiducia , in totale assenza di qualsivoglia documento, scrittura privata, riconoscimento di debito, rendiconto. A specifica domanda, Previti ha negato che vi sia mai stata traccia documentale dei propri rapporti professionali con Angelo Rovelli, dei quali peraltro come si vedrà tra poco, ha offerto in dibattimento una descrizione dai contorni sfumati e sfuggenti, alludendo – sempre per quanto riguarda gli anni intorno al 1978, 1979 – a situazioni non ufficiali e deontologicamente forse non ineccepibili.

Ma ciò che ancor di più colpisce è la dimensione ingiustificatamente fiduciaria (e, se fosse come l’imputato dice, dissennatamente fiduciaria) dei rapporti intrattenuti, dopo la morte del capostipite, con Felice Rovelli e Primarosa Battistella, persone a Previti sostanzialmente sconosciute, che gli hanno garantito (ma solo sulla parola, senza alcun impegno scritto) che avrebbero pagato, ma nello stesso tempo hanno chiesto di procrastinare il pagamento a quando avrebbero “incassato quanto gli era dovuto a seguito della causa”. E, non può non aggiungere il Tribunale, se fosse andata proprio così, il pagamento di parcelle dovute (ossia un credito maturato nel lontano 1979) non sarebbe stato incerto solo sul “quando”, ma anche sull’ ”an”, posto che i Rovelli non potevano dare per scontato l’esito vittorioso della causa e, dal canto suo, l’avvocato Previti aveva sufficiente esperienza professionale per cogliere tutta l’aleatorietà della prospettiva offertagli dagli eredi, e non solo in ordine ai tempi del processo civile dell’epoca.

Ma all’aleatorietà dell’esito della causa, già lo si è detto a commento della versione Rovelli, si aggiungeva l’incognita più grande che, nell’ottica di Previti, non poteva non essere rappresentata

dalle reali intenzioni di Felice e di sua madre, di fronte ad un asserito credito privo di alcun riscontro diverso dalle parole dello stesso Previti.

E qui si aggiunge una ulteriore discrasia fra quanto dichiarato nel 1997 e quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale, sul punto – del quale si è già evidenziata la rilevanza – relativo a come Felice Rovelli fosse venuto a conoscenza del “debito” del padre verso l'avvocato Previti.

Si è già detto – ma conviene ripeterlo – che nell'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, all'imputato erano state contestate le dichiarazioni di Rovelli, laddove questi sosteneva (e tutte quelle dichiarazioni sono rimaste ferme) che fu lo stesso Attilio Pacifico a palesargli l'esistenza di altri due avvocati che attendevano di essere pagati dal defunto, nelle persone di Cesare Previti e Giovanni Acampora. In quella sede, l'imputato aveva affermato che Felice si era mostrato a conoscenza del debito del padre, ma non gli aveva rivelato la fonte dalla quale aveva appreso la circostanza: tanto che lo stesso Previti – pur dichiarando di non avere mai parlato dell'argomento con Pacifico - non aveva in allora escluso che Felice potesse essere stato informato da quest'ultimo, il quale, a sua volta, non poteva che averlo appreso dal petroliere in persona.

Profondamente diversa – e chiaramente ispirata da una più attenta valutazione delle risultanze della istruzione dibattimentale – è la versione del 29 settembre 2002, laddove Previti si spinge ad affermare con sicurezza che Felice gli aveva spiegato che “*il padre gli aveva detto di avere questo debito con me, gli aveva anche detto di che natura era*” gli aveva persino precisato “*quali erano i conteggi*”. E sarà concesso ripetere, ancora una volta, come l'attribuire agli eredi una piena consapevolezza circa la causa e l'ammontare del debito sia palesemente funzionale a dare alla versione difensiva una parvenza di logica, totalmente assente quando si voglia far credere che furono i tre avvocati – nel più totale arbitrio – a determinare l'ammontare del dovuto.

Anche in questa situazione non è neppure necessario ricorrere al contrasto “esterno” tra le versioni dei presunti corruttori e quelle dei presunti intermediari : le versioni difensive, anche singolarmente prese, si sgretolano da sé, sulla base della loro assoluta inverosimiglianza, quando non a causa delle loro conclamate contraddizioni interne.

Si è già avuto modo di notare (e ancor più lo si noterà oltre) come, per tutta la durata del dibattimento, il Tribunale abbia assistito a numerose rappresentazioni di rapporti professionali, di affari, di investimenti, di operazioni immobiliari e finanziarie per importi di rilevanza assoluta, senza che mai alcuno dei protagonisti fosse in grado di esibire il benché minimo principio di prova, la benché minima traccia documentale di tali asserite attività od operazioni: tutto (anche quando si trattava di miliardi o di decine di miliardi di lire) era basato sul “rapporto fiduciario” e, in caso di dissensi, inadempienze, contrasti, niente di ciò di cui gli imputati hanno parlato sarebbe potuto passare per le vie legali o giudiziarie.

A questa caratteristica non è sfuggito neppure quello che Previti – con terminologia non a caso generica – ha chiamato “l’incontro professionale” con Nino Rovelli, risalente alla fine degli anni settanta. L’imputato si è diffuso in spiegazioni sulle vicissitudini giudiziarie penali del petroliere (alludendo addirittura ad aiuti assicurategli durante la latitanza), su “consigli” che questi gli avrebbe chiesto per riparare il proprio patrimonio da possibili sequestri giudiziari ma, se si è ben compreso, non vi fu mai alcun incarico, né preciso, né ufficiale, da parte di Nino Rovelli. Incarico che, forse, neppure avrebbe potuto esservi, **per sostanziale incompatibilità con il ruolo professionale di Previti all’epoca, che agiva su mandato del proprio cliente Efibanca**, ossia uno degli istituti bancari finanziatori dell’imprenditore in cattive acque.

Insomma, con il racconto dell’imputato si chiede in sostanza al Tribunale un atto di fede, e cioè di credere – in assenza di qualsivoglia riscontro e dopo la ritrattazione, da parte dell’imputato, delle primitive dichiarazioni difensive - che i ventuno miliardi ricevuti da Previti nel 1994 trovino spiegazione in rapporti generici, non ben determinati (aiuti nella latitanza, consigli per un possibile provvedimento cautelare reale e nient’altro di concreto) e per di più gestiti dal legale in una situazione più che discutibile dal punto di vista della deontologia e dell’etica professionale. Nulla dice invece Previti, in ordine alla testimonianza del suo archivistica Iannilli (cfr. capitoli precedenti) secondo il quale erano presenti in studio un paio di faldoni di documenti intestati alla Sir ma contenenti anche atti Imi .

Ma c’è di più: posto che le vicende giudiziarie di Rovelli, alle quali l’imputato si è riferito, si chiudono nel 1980, come afferma lo stesso imputato, la “parcella” di che trattasi doveva necessariamente essere stata “concordata” a quell’epoca: secondo Previti, Rovelli gli riconobbe (lo si ripete, siamo alla fine degli anni settanta) la somma di tre miliardi e settecentocinquanta milioni di lire, trasformata nel corrispondente valore in franchi svizzeri di allora.

Ma perché non venne saldata subito? *“Rovelli non era in grado di corrispondere immediatamente quell’importo, ma era assolutamente fiducioso di poterlo fare in seguito...”* e così gli aveva promesso il pagamento aumentato di un interesse pari al 10%.

Dunque, un credito già maturato nel 1980, lasciato nelle mani del debitore (che in quel momento stava attraversando ogni genere di vicissitudini, personali, imprenditoriali, finanziarie) **senza alcuna garanzia**, solo dietro la promessa (come sempre, unicamente con una stretta di mano!) della corresponsione di interessi.

Passano gli anni, la causa civile si trascina, e Previti non sollecita mai il pagamento (*“...non l’ho mai fatto con nessun cliente...”*, ma forse non tutti i clienti sono in debito di parcella di tal fatta) fino a quando Nino Rovelli muore, e gli eventi si sviluppano come già descritto.

Un rapporto di debito- credito che matura nel 1980 per oltre tre miliardi di lire di allora, che viene “generosamente” lasciato gestire da un debitore pieno di problemi; un rapporto il cui contenuto economico lievita nel tempo (grazie agli interessi) fino a raggiungere la somma di oltre venti miliardi di lire.

Tutto, per più di un decennio, senza un solo foglio di carta.

Certamente consapevole della lampante debolezza di tale ricostruzione, interamente basata sulle parole dell'imputato e per di più frutto della ritrattazione di precedenti (e profondamente diverse) dichiarazioni, la difesa , in extremis – e segnatamente all'udienza del 7 ottobre 2002, ossia in fase di richieste di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. – ha chiesto l'esame in qualità di testimone del dott. Adolfo Cucinella, commercialista, quale “teste di riferimento” rispetto alla versione dibattimentale dell'imputato. In particolare, secondo la rappresentazione della difesa, costui avrebbe effettuato i conteggi nel 1990 e nel 1994, al fine di determinare il “quantum” del credito maturato da Previti nei confronti della famiglia Rovelli.

Riprendendo il contenuto del provvedimento reiettivo pronunciato il 19 ottobre 2002, il Tribunale non può oggi che ribadire, innanzitutto, che la richiesta si poneva al di fuori dell'accennato schema dell'art.195 c.p.p. (laddove si fa questione di testimonianza indiretta) ma doveva essere inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 507 c.p.p., modulato sulla “assoluta necessità” della prova ai fini del decidere.

E tale necessità mancava nel caso di specie, anche avuto riguardo agli esiti della istruzione probatoria ormai completata, poiché la testimonianza aveva per oggetto l'esecuzione di mere operazioni contabili, pienamente compatibili anche con la tesi accusatoria circa la natura illecita del pagamento da Rovelli a Previti.

Per concludere, la versione di Cesare Previti, in sé e per sé considerata, è inattendibile, illogica e contraddittoria, oltre che totalmente priva di agganci probatori esterni.

Una versione che, nella sostanza, e per entrambe le imputazioni (sia pur con le cennate differenze) si risolve nella pura e semplice asserzione che i denari ricevuti dai presenti corruttori siano da ricondurre al pagamento di lecite – sia pur fiscalmente irregolari – parcelle professionali. E si dirà a tempo debito per quali motivi il tribunale non ritiene riconducibile a parcella per attività professionali neppure il movimento finanziario dal conto Ferrido al conto Mercier di cui alla imputazione Lodo Mondatori.

Si sono già esposti gli sviluppi e soprattutto i gravi abusi e le altrettanto gravi anomalie delle due cause civili in questione, le cui parti vincitrici hanno, all'esito, erogato denaro (molto denaro!) agli avvocati Pacifico, Acampora e Previti, tutti estranei alla gestione “ufficiale” del contenzioso; **si**

vedrà in seguito come questi tre legali siano profondamente legati fra loro e a due magistrati romani: l'uno, Vittorio Metta, consigliere relatore delle cause in grado d'appello ed estensore delle sentenze, una delle quali in parte cospicua letteralmente copiata da appunti custoditi da Giovanni Acampora ed Attilio Pacifico; l'altro, Renato Squillante, diretto protagonista di manovre di avvicinamento di un giudice allorquando la causa IMI SIR si trovava avanti la Corte di Cassazione; si vedrà, ancora, come questi due giudici abbiano ricevuto denari dei quali non si giustifica la provenienza.

Altro che parcelle !

Attilio Pacifico

Nell'interrogatorio in data 14 marzo 1996, contestategli le dichiarazioni di Stefania Ariosto (sulle quali vedi oltre) l'imputato rendeva le seguenti dichiarazioni:

- conosceva la donna in quanto, come lui, frequentatrice dei casinò;
- non l'aveva mai incontrata in cene a casa Previti, mentre ne ricordava la presenza al viaggio Niaf del 1988;
- non aveva disponibilità di conti correnti all'estero.

Il giorno 16 marzo 1996, contestatogli il contenuto di una conversazione tra presenti nella quale il suo interlocutore era Renato Squillante, nonché le risultanze investigative secondo le quali, nei giorni appena precedenti la sua cattura, egli si trovava presso istituti bancari in Lugano e Bellinzona, l'imputato dichiarava di non voler rispondere anche alle domande relative alla disponibilità di conti presso tali istituti.

In data 19 marzo 1996, il Pubblico Ministero contestava gli accertamenti relativi all'accredito di 241 milioni di lire dalla Banca Commerciale Italiana di Lugano su un conto corrente nella disponibilità di Pacifico presso la Rolo Banca di Roma. Questo il contenuto dell'interrogatorio, che merita di essere integralmente trascritto:

“Si tratta di una parcella regolarmente fatturata alla signora Primarosa Battistella vedova Rovelli per una consulenza fiscale relativa al pagamento della tassa di successione sia in Italia che in Svizzera, non essendovi trattato di reciprocità sulla materia. Conosco la signora Rovelli da tantissimo tempo, eravamo amici di famiglia. La signora ha dei figli, conosco tutta la famiglia.

Domanda: *la successione a che anno si riferisce?*

Risposta: **non me lo ricordo. Riguardava il marito, era la successione del marito Rovelli, l'ing. Rovelli della SIR. Non ricordo quando è morto Rovelli.**

Domanda: *della consulenza aveva una copia in studio o no?*

Risposta: *ci sono stati degli incontri con la signora, e poi gliel'ho mandata. Non so se c'è una copia della consulenza presso il mio studio.*

Domanda: *sa se in relazione alla successione ci sono state delle cause giudiziarie?*

Risposta: *No. Credo invece che ci sia stata una causa in ordine alle imposte da pagare sull'eredità.*

Domanda: *sa se sul cespite ereditario ci sono state delle controversie?*

Risposta: l'eredità consisteva in una somma incassata dopo che era stata pagata da un istituto italiano. E' una somma dovuta dall'istituto credo in forza di una sentenza. L'istituto non ricordo se si trova a Milano o a Roma, la causa si è conclusa in cassazione, non ricordo esattamente quando, ma se la parcella è del 1994, anche la conclusione della causa sarà di quell'epoca lì.

Domanda: *dopo il bonifico, ha mantenuto ancora rapporti, anche professionali, con la signora e la famiglia?*

Risposta: *non ho mantenuto rapporti professionali, ma rapporti di amicizia con tutta la famiglia: Conosco Felice rovelli.*

Domanda: *intrattiene con Felice Rovelli rapporti professionali?*

Risposta: *mi avvalgo della facoltà di non rispondere in quanto le domande propostemi non hanno nulla a che fare con il capo di imputazione che mi è contestato."*

Nuovamente interrogato dal giudice per le indagini preliminari il 21 maggio 1996, l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Il 16 luglio 1996, acquisiti elementi in ordine alle disponibilità finanziarie di Pacifico depositate su conti correnti accessi presso istituti di credito della Confederazione elvetica, il P.M. sottoponeva ad interrogatorio Pacifico, e la versione relativa ai rapporti con la famiglia Rovelli veniva sensibilmente modificata:

P.M.: *...sulla base di quello che è scritto nell'ordinanza, che cosa ha da dire? Lei perché ha intascato quei miliardi (n.d.r. i trenta miliardi di lire bonificati dai Rovelli nel 1994)?*

I.: *la signora credo che lo abbia dichiarato. Perché c'era un debito pregresso del marito nei miei confronti e quando è morto, prima di morire gli ha detto: " se io muoio, devi dare questi soldi a Pacifico".*

P.M. *Spieghi quale era il rapporto professionale con Rovelli, per cui lei ha intascato in più tranches...*

I: *ma non era un rapporto...era un rapporto dovuto ad anni di collaborazione e...*

P.M.: *di che tipo?*

I: *Di tutti i tipi. **Di coinvolgimenti in operazioni che lui ha fatto, in soldi che avevo già guadagnato perché io avevo dato dei pareri o e delle consulenze, in una serie di cose...***

P.M.: *Lei ha percepito questi soldi perché aveva svolto un'attività professionale per la causa Imi Rovelli?*

I: *No. Assolutamente.*

P.M.: *perché trenta miliardi non sono pochi.*

I: *...Io ho lavorato circa vent'anni con Rovelli, in una maniera settimanale o anche bisettimanale. Non credo di dover dare nessuna spiegazione per quanto riguarda la mia collaborazione professionale e i coinvolgimenti e i guadagni che ho fatto.*

P.M.: *e in che anno inizia la collaborazione con Rovelli?*

I: *...io l'ho conosciuto nel '75, '76...poi ho cominciato con lui dopo un paio d'anni...l'ho fatto dal '79, '80...Divento il suo consulente in certi tipi di operazioni societarie, bancarie, di valuta e di cose che lui fa all'estero...Ci siamo trovati pure certe volte in certe situazioni di...particolare...vantaggio. Per esempio, faccio un esempio. Quando c'è stato...quello sbalzo dei costi dell'oro che è andato da 400 dollari a 800 dollari all'oncia. Quella, per esempio, è stata una cosa in cui lui mi ha coinvolto e ci sono stati dei guadagni importantissimi. Questa già è una cosa di tantissimi anni prima. Io ho impegnato, praticamente, tutta la mia attività professionale e la mia vita in questa cosa...*

P.M.: *ma, i conti? Scusi. Lei come ha fatto i conti? Ha dovuto giustificare alla vedova...*

I: *Sì signora. Ma se questa me li ha dati, evidentemente lui gli ha detto la cifra.*

P.M.: ***io le chiedo se lei è in grado di dimostrare...***

I: *No. Assolutamente.*

P.M.: *...e documentare l'attività ..*

I: ***No...non posso.***

P.M.: *Quindi lei, nel corso di questi anni...dal '78/'79 al '90 non ha mai ricevuto nessun compenso da parte dell'ingegnere Rovelli?*

I: *Sì. Ogni tanto qualche cosa sì. Per esempio, che ne so, voleva comprare una cosa che mi interessava e lui mi dava un acconto su quelle che erano le mie competenze.*

P.M.: *Siccome l'ingegnere Rovelli muore nel 1990 e in quel momento la causa era in Corte d'appello, però non era finita: lei come mai ha accettato di aspettare ancora e non ha preteso in quel momento i compensi che da tanti anni Lei vantava nei confronti dell'ingegnere Rovelli?*

I.: *Ma io non è che li vantavo da tanti anni. Io li avevo maturati in tanti anni e li potevo avere quando volevo...nel momento in cui io mi rivolgevo al Rovelli, sapevo che i soldi li potevo avere. Anche se non immediatamente, in varie soluzioni...*

P.M.: *Sì, ma nel momento in cui è morto l'ingegnere Rovelli, è venuto meno il suo interlocutore, no?*

I.: *...visto che la signora e il figlio riconoscevano il debito e che fare nei miei confronti e io sapevo quali erano le loro possibilità...non è che ci rimettevo niente...il fatto che sia stato pagato dopo, sì, è vero che sono stato pagato dopo. Però, voglio dire, se io avessi insistito avrei potuto prendere i soldi anche prima.*

P.M.: *Dalle dichiarazioni della signora Rovelli emerge che il marito, prima di operarsi le disse, appunto, che l'avvocato Pacifico si sarebbe , qualora fosse successo qualcosa, si sarebbe rivolto a lei e se chiedeva qualsiasi cifra, la signora doveva estinguere questo debito. Quando lei si è presentato dalla famiglia Rovelli, dopo la morte dell'ingegnere, disse che bisognava anche saldare dei debiti nei confronti dell'avvocato Cesare Previti e dell'avvocato Acampora.*

I.: *Non l'ho mai detto questo. **Io non sapevo che Acampora e Previti avessero dei crediti nei confronti di Rovelli.** Nel modo più assoluto. Conosco benissimo sia Acampora che Previti, ma ignoravo che avessero questi crediti nei confronti di Rovelli”.*

Prima di passare alla esposizione delle dichiarazioni dibattimentali, mette conto anticipare una notazione, peraltro evidente dalla lettura in ordine cronologico delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini: l'adattamento della versione difensiva alle emergenze investigative che via via il Pubblico Ministero andava acquisendo e contestando. In particolare, Pacifico è passato da una primitiva, assoluta e totale negazione financo circa la propria disponibilità di conti correnti in terra elvetica, ad un generale rifiuto alle domande su quel tema allorquando erano emersi elementi che ne dimostravano l'esistenza.

Allo stesso modo, emerso il primo rapporto economico con Primarosa Battistella, ossia il bonifico in Italia della irrisoria somma di 241 milioni di lire (irrisoria, s'intende, rispetto ai bonifici estero su estero che emergeranno in seguito), Pacifico descrive in modo frettoloso, distaccato e superficiale i propri rapporti con la famiglia, alludendo ad una ottima conoscenza della vedova Rovelli , non ricordando (rectius, fingendo di non ricordare) la data della morte del capofamiglia, né – circostanza che, alla luce delle evidenze probatorie già acquisite in motivazione e che ancora si andranno ad esaminare, fa quasi sorridere – la denominazione “dell'istituto” (così lo indica l'imputato, che non “sapeva” se l'ente avesse sede in Roma o in Milano) che si contrapponeva a Rovelli nella vertenza giudiziaria ; né, infine, l'epoca in cui la

causa era finita (che coincideva con il periodo nel quale egli Pacifico, aggiunge il Tribunale, aveva ricevuto 30 miliardi di lire dalla famiglia Rovelli) .

Solo dopo le dichiarazioni degli eredi di Nino, l'imputato palesava l'esistenza di rapporti con il defunto ingegnere, tali da avergli fruttato quella astronomica somma, dandone la "spiegazione" della quale s'è ora detto.

Nel corso del lungo esame dibattimentale (cfr. udienza 20 settembre 2002) l'imputato ha parlato della conoscenza con Angelo Rovelli, alla fine degli anni settanta, e del fatto che il petroliere aveva apprezzato le sue altolocate e prestigiose conoscenze "*...lui vede quali sono i miei rapporti con Carini e quindi cominciamo questo nostro rapporto di conoscenza e poi diventa di amicizia, perché io faccio degli interventi per lui sia con Carini che con Raveglia e Santospirito e ci sono anche delle delibere che gli consentono non solo di sanare certe posizioni debitorie con gli altri istituti perché in quel momento certe società di Rovelli erano in difficoltà, ma di ottenere anche denaro fresco, che era la cosa più importante...e per questi lavori...che lui mi incarica di fare, queste presentazioni...ad un certo punto, ottenendo certi risultati mi dà circa 3 milioni di franchi...cioè io ricevo tre milioni di franchi svizzeri che nel '78, '79 saranno un miliardo e mezzo ..*".

"A questo gruppo di denari...aggiungo 150 milioni di lire che ricevo, nel '70, dal dott. Alfonso Carulli, che è fratello di mia mamma, ed era il fratello maggiore al quale il padre notaio, Oreste Carulli mio nonno, prima di morire consegna 150 milioni di lire in titoli perché li desse a me, primo nipote di tutti gli altri, nel momento in cui io formavo una famiglia...io con questi 150 milioni...compro circa un milione di franchi...questi milioni che mi dà Rovelli, insieme questo milione di franchi e insieme a qualche altra cosa che ha fruttato questo piccolo capitale, mi permette, da solo e con altre operazioni con Rovelli, di fare un acquisto nel '79 che si verifica poi determinante per tutto quello che è il mio futuro, la mia vita futura e poi purtroppo questo episodio ...io acquisto una quantità di oro 220 dollari all'oncia, e questo oro dal '79 dal giugno-luglio, all'ottobre, va da 200 a 800 dollari l'oncia, il che significa che con i 4 milioni di franchi che io più o meno ho investito, diventano 16 milioni di franchi...a questo punto, siccome il rapporto con Rovelli è diventato sempre più forte, io e lui cerchiamo di fare altre operazioni, sempre dello stesso tipo".

" ora, se nel '79 io ci ho 16 milioni di franchi, se non faccio assolutamente niente da questo momento sino al '90 (n.d.r.: l'imputato dice '80, ma nel prosieguo si corregge) evidentemente questi danno il 7% circa medio, faccio un discorso molto restrittivo, annuo, perché io sono in

conoscenza, collaborazione, società e certe cose con Nino Rovelli, i 16 milioni diventano 30 milioni di franchi facilmente... forse pure di più”.

Negli anni **dal 1979 al 1990** (anno della morte di Angelo Rovelli) **i denari di Pacifico restano in mano a Rovelli** “...li faccio gestire da Rovelli...siccome lui ci ha queste possibilità, movimenti e anche, devo dire, tutti i due abbiamo delle segnalazioni, non so , di società che sono in situazioni negative e quindi possono essere rilevate e poi rivendere partecipazioni...praticamente lui mi gestisce questi fondi...”.

Forse consapevole della genericità assoluta di questa parte del racconto , che dovrebbe coprire un periodo di dieci anni di “gestione” di un enorme patrimonio da parte di Rovelli (imprenditore tra l’altro in pessime acque), lo stesso difensore di Pacifico, più avanti (cfr. pag. 79) gli pone una domanda specifica, ma l’imputato non riesce ad essere più preciso nel racconto: riproduciamo integralmente lo scambio di battute.

Avv. Patanè : ”...Rovelli, Pacifico, che operazioni avete fatto insieme? A partire dagli anni ‘80”

Pacifico: “Abbiamo fatto qualche operazione, però saranno quattro o cinque, ma è difficile oggi poter identificare quali sono le operazioni, perché è passato tantissimo tempo, perché sono operazioni societarie ormai tra l’altro non esistono più e perciò le tracce sono difficilmente riscontrabili”.

Avuta questa risposta, il difensore fa in tutta fretta marcia indietro e passa ad altro:” *Ho capito. Quindi non parliamo della finanza allora a questo punto”.*

No, non ne parliamo, lasciando del tutto in ombra quanto accaduto nei dieci anni in cui Pacifico ha accumulato il capitale della sua vita, ossia quando **i suoi denari erano – senza documenti, senza garanzie, senza scritture private, senza la benché minima traccia di un conteggio- nelle mani di Nino Rovelli.**

Tornando alle dichiarazioni iniziali, il Pubblico Ministero chiedeva che l’imputato spiegasse il mutamento nella versione difensiva: ”Senta, lei perché nel corso dell’interrogatorio 16 luglio 1996 a proposito della provvista Rovelli dice che si tratta di proventi per rapporti professionali durati più di vent’anni con Rovelli ed oggi cambia versione?”.

E l’imputato, dando per scontata la difformità rilevata dal P.M., risponde facendo riferimento alle proprie condizioni psicologiche dell’epoca dell’interrogatorio, reso in carcere, dopo un lungo periodo di custodia cautelare (“...io ho chiesto anche una perizia...perché davo i numeri...io sono l’unico di tutto il gruppo che si è fatto nove mesi di carcere..”); però, nel prosieguo pomeridiano dell’esame , corregge il tiro, contestando in sostanza la stessa esistenza

della difformità, e riferendosi ad un concetto assai ampio di “attività professionale”: “...volevo dire che quando io stamattina mi è stato chiesto dell’attività professionale, in effetti anche questa è unaprofessionale (cfr. p.104).

Domanda del PM : “Lei è in grado di documentare questi investimenti che sono stati fatti da Nino Rovelli negli anni '70?

Pacifico: “No”.

P.M.: “Come mai?”

Pacifico: “**Beh, perché io...avevo una fiducia massima nella sua persona, lui mi ha fatto solo una dichiarazione che aveva avuto i 30 milioni di franchi e poi li ha gestiti. A me mi bastava questo, perché questi erano i nostri rapporti”.**

P.M.: “Non c’era nulla di scritto?”.

Pacifico: “Sì, ho detto, mi ha fatto una dichiarazione. Lui mi ha fatto una dichiarazione”.

P.M.: “dov’è questa dichiarazione?”.

Pacifico: “**Beh, è stata strappata quando sono stato pagato. Non serviva più”.**

P.M.: “Lei l’ha strappata nel '94...capisco bene questo?”

Pacifico: “**Dopo che ho fatto l’accordo con il figlio e con la signora. Dopo...diciamo febbraio '91”.**

P.M.: “**Quindi questo documento è stato portato a conoscenza di Felice Rovelli e Battistella Primarosa?”**

Pacifico: “**No, perché non ce n’era bisogno, in quanto loro avevano avuto l’incarico ufficiale dal padre o dal marito a secondo della persona di cui parliamo, che dovevano darmi i soldi che mi spettavano, perché io sarei andato lì a dire quale era la cifra”.**

P.M.: “e come mai non ha ritenuto di far vedere questo documento a Felice Rovelli e alla signora Battistella Primarosa, atteso che vantava un credito...di ben 30 miliardi di lire...”

Pacifico: “No, erano 30 milioni di franchi.”

P.M.: “Pari a 28 miliardi di lire”:

Pacifico: “E va beh, se vogliamo fare questa precisazione...Eh, oggi non so quanti sono...io non ho ritenuto di farlo perché loro mi hanno confermato che avrebbero pagato quello che il padre aveva detto, o il marito”.

P.M.: “**E quindi poi questo documento che lei aveva in mano l’ha stracciato dopo che sono arrivati i bonifici...”**

Pacifico: “**No, dopo che il figlio e la moglie di Rovelli mi hanno confermato che avrebbero pagato”.**

Prima di morire, Nino Rovelli telefona al creditore per tranquillizzarlo: *”...lui il 28 dicembre del 1990 mi chiama all’Hotel della Posta dove io risiedo (a Cortina, n.d.r.) ...e mi dice “Se c’è bisogno di qualcosa perché mi capita che io vada all’altro mondo, puoi rivolgerti senz’altro a mia moglie e mio figlio, perché sono quelli che ti daranno tutto quello che è tuo...il giorno in cui ricevo la telefonata...nella mia stanza c’era l’avvocato Antonio Picone di Roma...ed ha sentito non la telefonata, però i commenti che io ho fatto a seguito di questa cosa, dicendo:”Che persona, hai visto questo mi chiama perché addirittura siccome pensa che può morire...”*.

Morto Nino, Pacifico si fa vivo con gli eredi per porgere le condoglianze *“ e poi io gli dissi che c’era ‘sto problema che mi aveva accennato al telefono il marito da Zurigo e la signora mi confermò che loro si impegnavano a fare fronte...quando ho detto la cifra...io avevo la sensazione che la signora già sapesse qual era...lei non sapeva quale era il motivo per cui pagava, perché la signora, del marito, delle attività che faceva professionali del lavoro del marito non sapeva niente”*.

Con loro, che pure Pacifico ha dichiarato di non conoscere, se non per averli visti in qualche occasione, avviò immediatamente un rapporto di fiducia: *“...erano delle persone delle quali io non potevo non avere fiducia, visto che avevano accettato l’ordine, chiamiamolo così, che gli aveva dato il padre e il marito. A questo punto, conoscendo le loro capacità economiche e anche la loro struttura della famiglia io non avevo nessun motivo di continuare a tenere ‘sta carta, insomma”*. Presidente: *”Però le chiesero di aspettare anni”*. Pacifico: *”No, loro mi chiesero di aspettare un po’*. *Non mi hanno detto di aspettare anni per la verità. E io ho aderito perché ho pensato che tanto le capacità lì c’erano e comunque avevamo concordato che se mi serviva qualcosa per qualche esigenza loro avrebbero fatto fronte...”*.

Infine, negava di avere preannunziato ai Rovelli la presentazione degli altri due creditori, Previti ed Acampora, entrambi suoi buoni amici, ma dei quali non conosceva i pregressi rapporti con Rovelli senior.

Ancora, sui rapporti con Felice Rovelli nel periodo in cui il procedimento pendeva avanti la Corte di cassazione: *”Felice Rovelli dopo che aveva accertato che il padre aveva in me una fiducia così grande da rilasciare addirittura l’impegno per il figlio e la moglie di pagarmi questa cifra...e ha saputo che c’era questo contatto e questo rapporto così stretto, essendo un ansioso e avendo trovato una persona che aveva un tipo di espressioni, di carattere moto cordiale, come credi di essere stato almeno in passato io, si rivolgeva a me per questi tipi di informazioni...qui il Collegio probabilmente poteva essere composto da un Presidente e da*

alcuni magistrati che potevano, che ne so, interpretare certe cose di quella causa, di quel giudizio, e per cui voleva sapere quelle cose”; spiegando il motivo per cui Felice chiedesse queste informazioni proprio a lui, e non ai difensori “ufficiali” nella causa :”... io ho un rapporto umano, di cordialità, con Felice Rovelli, che non aveva né il professor Are, né Giorgianni, che era sempre straimpegnato e che lui non può chiamare...ecco il motivo, io credo”.

A proposito dei rapporti con Giovanni Acampora, così si esprimeva Pacifico:” *Lui mi ha difeso in alcune vicende erariali, davanti alle commissioni varie. E io invece l’ho difeso perché lui vantava dei crediti nei confronti di certi suoi clienti, soprattutto società, che non avevano adempiuto ai pagamenti, siccome qualcuna era fallita, qualcuna era andata in concordato preventivo...io mi occupavo di queste cose e lui si è servito di me. Quindi, c’è stato questo scambio..poi anche la conoscenza di famiglie, perché ci siamo frequentati, abbiamo fatto qualche volta, che ne so, un week-end di vacanze insieme..”.*

A proposito dei rapporti con Previti:” *...tra i miei rapporti con Previti ce n’è uno che è quello di fargli rientrare capitali in Italia quando gli occorrono, per sue esigenze di spese...ogni volta che c’è un passaggio da Previti, o da Acampora, o da un terzo cliente molto meno importante dal punto di vista delle operazioni, c’è sempre questa chiarezza di passaggio, cioè un conto di Previti che è quasi sempre Mercier, che va a un mio conto che io gli indico..avverto il banchiere, il quale a sua volta manda su mia richiesta quasi sempre al famoso signor Bossert , che è quello che ha i conti da cui prende questi soldi e li porta in contanti a Roma, dove io li consegno all’interessato...”.*

Il difensore di Pacifico gli poneva tuttavia un'altra domanda, inerente altri e diversi rapporti di tipo finanziario, intrattenuti con il coimputato Previti: *”Ha fatto anche delle operazioni di investimento comune con l’onorevole Previti? Cioè è capitato che ci fossero delle operazioni bancarie, azionarie, finanziarie?*

Pacifico:”Sì”

Avv. Quattrocchi:”All’estero soprattutto?

Pacifico:”No”

Avv. Quattrocchi:”Non se ne ricorda di operazioni...?”

Pacifico:” No, non mi ricordo”.

La difesa insiste:” *Non si ricorda di prelevamenti fatti sui conti di provviste che arrivavano da...”*

Pacifico:”...lui mi dava delle istruzioni che poi io seguivo. Per esempio, lui, non so, voleva coprire una partecipazione azionaria, un titolo di debito di...di ordinazione di un acquisto...dava le istruzioni. Ma non è che io facevo l’operazione con lui, nel senso che ero socio nell’affare con lui.”

Come si vedrà meglio in altro capitolo (cfr. movimenti finanziari c.d. Lodo Mondadori), con questa secca negazione, è lo stesso Pacifico a smentire le - pur generiche - dichiarazioni difensive di Previti, intese a negare, per quel che riguarda i bonifici da Mercier (di Previti) a Pavoncella (di Pacifico) del 14 e 17 ottobre 1991 per un totale di 425 milioni di lire, il rientro in Italia della somma, nell’ipotesi d’accusa destinata alla illecita retribuzione del giudice Vittorio Metta.

Sempre volendo restare sullo specifico piano della valutazione intrinseca delle dichiarazioni degli imputati, **anche la versione difensiva di Attilio Pacifico non si sottrae alle censure di contraddittorietà e di inverosimiglianza già formulate verso Cesare Previti.**

Intanto, si è già sottolineato il progressivo adattamento delle sue risposte (o delle sue non risposte) alle acquisizioni investigative della Procura della Repubblica nel corso delle indagini preliminari, culminate nel verbale stilato prima degli interrogatori di Felice Rovelli e della madre, laddove Pacifico finge addirittura di avere dimenticato quale fosse l’istituto bancario contro il quale Rovelli aveva agito per via giudiziaria, e di non ricordare l’epoca nella quale la causa era terminata.

Ed ancora, la versione finale circa i motivi dello spostamento patrimoniale incriminato è singolarmente simile a quella del coimputato Previti: entrambi si riferiscono a risalenti, generici e non documentati rapporti lato sensu “professionali” con il defunto (anche se Pacifico, per la verità, in dibattimento ha posto l’accento su non meglio identificate “operazioni societarie e finanziarie”, piuttosto che su attività legale); a ingentissimi crediti maturati dieci anni prima della morte di Nino Rovelli, e mai fatti valere, ed anzi lasciati gestire a costui come una sorta di “finanziamento”; entrambi, senza essere in grado di documentare alcunché (Pacifico aveva un documento di Nino Rovelli, ma sostiene di non averlo mai esibito agli eredi e di averlo stracciato nel 1991, quando questi si erano “impegnati” a pagare, sia pur all’esito della causa contro l’IMI) si presentano dopo la morte dell’imprenditore e vengono creduti sulla parola.

Tutto, come sempre, senza una carta.

Ma altre carte, come s’è visto nella ricostruzione dell’iter giudiziario della causa IMI SIR, sequestrate presso lo studio legale di Attilio Pacifico dimostrano in modo inconfutabile quale fosse la reale causa dell’enorme credito vantato dal legale e saldato parte nel 1991 e

parte nel 1994: la compravendita della sentenza Imi-Sir estesa (rectius: firmata) da Vittorio Metta e la sua irrevocabilità.

Giovanni Acampora

Acampora è imputato in entrambe le vicende oggetto del giudizio del Tribunale, ma nei suoi confronti è stata disposta separazione, quanto alla vicenda IMI SIR, stante la sua richiesta che si procedesse nelle forme del rito abbreviato. Altro Collegio giudicante ha poi pronunciato sentenza ed il giudizio pende ora in grado d'appello.

Come per tutti gli altri imputati che avevano rifiutato di sottoporsi all'esame, anche per Acampora il Tribunale ha acquisito all'udienza del 29 luglio 2002, i verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, allorquando i procedimenti de quibus erano uniti.

Nel corso dell'interrogatorio in data 10 ottobre 1996, Acampora (che si trovava in istato di custodia cautelare) così spiegava i suoi contatti con Nino Rovelli:” *Ho conosciuto Nino Rovelli nell'agosto-settembre 1989... Il mio rapporto con Rovelli era di natura extragiudiziale, per problemi di natura fiscale, l'ing. Rovelli voleva delle consulenze, quindi non mi associò alla difesa...Mi sono letto una montagna di carte per farmi una opinione, in particolare relativamente alle contrapposte tesi difensive. Faccio presente che nella documentazione esistente presso il mio studio...vi è una bozza dell'atto di citazione in riassunzione che è particolarmente significativa perché innanzitutto sta ad indicare che l'estensore della bozza aveva messo a conoscenza l'ing. Rovelli del suo scritto e che questo scritto era stato portato a mia conoscenza. Dimostrerò poi documentalmente che **ho redatto un appunto dattiloscritto chiosando la bozza e che il contenuto di quest'appunto è stato ripreso nella stesura dell'atto definitivo depositato in causa. Ciò vale a dimostrare a mio avviso incontestabilmente che io ho comunque seguito le vicende processuali pur senza essere difensore in giudizio . Il materiale certamente mi fu fatto recapitare dall'ing. Rovelli**”.*

Il verbale così prosegue:” Si dà atto che a questo punto viene depositata la bozza dell'atto di citazione e riassunzione di cui si è parlato sopra e la copia dell'atto di citazione depositato in causa, facendosi rilevare che pag. 20 ultime righe e seg. dell'atto definitivo si evidenzia l'aggiunta alla bozza. Viene anche depositata una fotocopia pervenuta via fax dell'appunto sulla bozza di cui si è parlato sopra, che **Acampora dichiara di avere personalmente a suo tempo redatto.**

L'imputato aggiungeva :”*I miei rapporti con Felice Rovelli sono stati assolutamente banali. L'ho conosciuto dopo la morte di suo padre; circa cinque o sei mesi dopo abbiamo parlato delle mie aspettative aleatorie, credo di averlo rivisto dopo qualche mese, lo vidi il giorno prima o dopo della sentenza della Cassazione dove mi informò della mancanza della procura. Definimmo la situazione economica nel 1994...Felice Rovelli nel 1991 era a conoscenza che mi doveva delle somme . Io dissi a Felice Rovelli che avevo svolto una consulenza legale per suo padre per la causa Imi Rovelli e che a seguito di questa attività era stabilito, come lo chiamo io, un compenso aleatorio. Il mio compenso era determinato sul quantum incassato dalla famiglia, anche in sede transattiva”.*

Per chiudere sulla vicenda Rovelli – nella quale, lo si ripete, Acampora non è più in questa sede imputato – basterà qui richiamare, in tutta la sua eccezionale rilevanza, il raffronto tra il contenuto del documento prodotto dall'imputato ed il testo della sentenza sottoscritta dall'estensore Vittorio Metta (raffronto operato nel capitolo relativo alla ricostruzione dell'iter della causa) dal quale si desume, senza ombra di dubbio, che **alcuni passi della motivazione della sentenza sottoscritta dal giudice Metta sono letteralmente “copiati” dall'appunto prodotto da Giovanni Acampora, e che identico appunto (stampato su carta da fax dell'epoca) è stato rinvenuto e sequestrato presso lo studio di Attilio Pacifico, ove venivano rinvenute e sequestrate altre “bozze” il cui contenuto è stato, in parte riprodotto nella citata sentenza.**

Esaminato in dibattimento all'udienza del 5 ottobre 2002, l'imputato non ha inteso rispondere ad alcuna domanda sull'accusa per la quale si procede separatamente, ed ha invece reso dichiarazioni generali sui propri rapporti con gli altri imputati, nonché, in particolare, sui trasferimenti finanziari che l'accusa riconduce alla tangente per la vicenda Lodo Mondatori.

Sui rapporti con il gruppo Fininvest : ” *I rapporti nascono in tarda primavera, inizio estate del 1991...fui consultato per questioni che inerivano TELE +...ebbe una certa evoluzione il rapporto con le vicende Telecinco in Spagna dove provvidi alla elaborazione, alla costruzione, alla redazione dei contratti di compravendita di pacchetti azionari...Il discorso si è anche poi manifestato successivamente attraverso il fatto che ...il mio studio sia stato officiato in sede penale per quanto riguardava quello che dicevo prima, falsi in bilancio”; tutte le parcelle “sono sempre state emesse regolarmente, sono tutte agli atti...”.*

Su domanda della difesa: *“Ovviamente conosco l’avvocato Pacifico, i rapporti sono ultraventennali, ci conoscemmo per questioni di tipo professionale, si sono i rapporti implementati anche con una frequentazione extraprofessionale; chiedevo, quando mi fu palesata la possibilità dell’avvocato Pacifico di far rientrare dei fondi in Italia, gli chiedevo di farmi queste cortesie, peraltro erano remunerate; l’avvocato Pacifico mi ha anche seguito alcune pratiche di recupero crediti e quant’altro per il mio studio...ci siamo visti spesso, qualche volta cenavamo insieme, avevamo anche una amicizia familiare con la moglie, mia moglie e così via, quindi diciamo che sono state delle frequentazioni tra due colleghi molto lunghe nel tempo che si sono reiterate sino ai giorni nostri, sostanzialmente”*.

Scendendo nel dettaglio della movimentazione finanziaria considerata dall’accusa quale “provvista” per la corruzione giudiziaria Mondadori: *“...i motivi per cui l’avvocato Previti mi invia questi fondi è inquadrabile in un rapporto che io avevo avviato da tempo di un investimento nella nautica da diporto...coinvolsi l’avvocato Previti, nel senso gli dissi se era interessato a partecipare all’operazione. L’avvocato Previti, col quale avevamo appunto dei rapporti di fiducia e di amicizia, mi affidò dei propri fondi affinché fossero investiti in quella iniziativa...io ho detto che l’avvocato Previti ha mandato dei soldi a me...sono stati investiti da me questi soldi, quindi il rapporto Mochi Craft è un rapporto mio, con sottostante ausilio partecipativo dell’avvocato Previti”*.

Riservando alla parte relativa ai movimenti finanziari della imputazione Lodo Mondadori l’esposizione dei motivi per i quali il Tribunale non crede a questa ricostruzione, basterà osservare come, per l’ennesima volta, gli imputati raccontino movimenti finanziari miliardari (il “finanziamento” di Previti in questa occasione ammontava ad 1.500.000.000 di lire) senza un solo documento d’appoggio.

Infine, Acampora si è diffuso in spiegazioni in ordine al successivo movimento finanziario, quello per 425 milioni di lire dal proprio conto Careliza al conto Mercier di Previti: questa volta si sarebbe trattato della divisione esatta per due della somma di 850 milioni di lire bonificatagli da Gianni Bulgari nell’ambito di una parcella per l’assistenza in un arbitrato. Anche questo, come il precedente movimento, sarà oggetto di analitica trattazione a tempo debito.

Qui si intende unicamente anticipare come, in questo caso, le difese si siano sforzate, di “adattare” alla bisogna alcuni dati di realtà, quali l’esistenza del rapporto professionale con Gianni Bulgari e l’assistenza legale a lui prestata insieme al coimputato Previti: peccato, però, che il cliente (interrogato in dibattimento all’udienza del 11 giugno 2002) ricordasse di avere pagato, come onorario, una cifra diversa da quella indicata dagli imputati; che i legali coinvolti

nell'arbitrato fossero tre e non due (vi era anche il Professor Guarino) e ciò non permette di far quadrare i conti ; e che, infine, il fax prodotto in fotocopia – a parte alcune osservazioni in ordine alla sua completezza e genuinità – faccia riferimento ad un bonifico da Bulgari al conto Careliza, mai effettuato .

I giudici corrotti

Renato Squillante

Così spiega **Cesare Previti**, nell' unico interrogatorio reso in fase di indagini preliminari, i propri **rapporti con Renato Squillante**: *“ io ho avuto per parecchi anni rapporti di assidua frequentazione sportiva, in particolare tutti e due eravamo e siamo amanti del calcio e quindi mi capitava un po' di vederlo allo stadio la domenica...e poi perché giocavamo insieme...ho cominciato a frequentare Squillante quando lui ancora giocava in campo grande, io ho smesso prima di lui... ha cominciato ad accusare la fatica ed allora è passato al calcetto...io già da tempo ero passato a questo sport minore e lo praticavo al Circolo che è la ormai famosa Canottieri Lazio, dove avevo organizzato la cosa, è durata credo 15 anni...16 anni...un calcetto speciale, un calcetto ad inviti...lo chiamavano a Roma un calcetto VIP... e questo calcetto, cascasse il mondo veniva fatto due volte a settimana il martedì e il giovedì, partecipavano a questo calcetto ...circa una cinquantina di persone...e Squillante era tra i più assidui così come ero molto assiduo io stesso.*

Questo tipo di frequentazione mi ha portato a non avere sostanzialmente altra frequentazione con Squillante, sebbene lui fosse un magistrato molto autorevole, un magistrato molto stimato ed apprezzato...insomma, voglio dire, era un magistrato di primissimo livello, ma le sue frequentazioni, salvo quella sportiva, non erano le mie...io a casa di Squillante sarò andato tre volte, quattro volte...cinque volte, forse, non lo so, in venti anni.

Quindi, questo era il rapporto effettivo che io avevo con Squillante, d'altro canto io non ho mai avuto niente a che vedere col penale, ma proprio ho avuto sempre l'idiosincrasia per il penale...non solo, ma con il penale non hanno avuto niente a che vedere nemmeno i miei clienti fino...negli anni di cui qui si discute, non c'è stato un mio cliente che abbia avuto interferenze o passaggi con il penale...quindi non c'è stata mai la opportunità, la necessità in nessun modo di rivolgersi a Squillante per avere un aiuto, che d'altro canto Squillante, con la sua generosità non negava a nessuno, perché quando si andava a giocare a pallone se c'era una guardia

carceraria che doveva essere trasferita di penitenziario, Squillante si interessava, se uno degli avvocati che giocava si andava a raccomandare per una certa situazione, magari Squillante l'interessamento lo tirava fuori, ma mai con me, perché non ce n'era proprio motivo...".

Una spiegazione – questa relativa alla comune passione per il calcio, o per il calcetto – tenuta ferma, anche in dibattimento, come unica ragione sottesa ai numerosi contatti telefonici dei quali si dirà.

Peraltro, questo accenno – forse incauto, forse sapientemente calcolato - alla cortese e generosa disponibilità di Squillante a “tirare fuori un interessamento” se un avvocato chiedeva una raccomandazione, richiama quella parte di dichiarazioni rese da Attilio Pacifico nel corso delle indagini, laddove (cfr.interrogatorio in data 14 marzo 1996) spiega i contenuti di una propria conversazione telefonica con tale Morici : *“Morici giocava a pallone con me. Aveva un grosso problema con la banca con cui lavorava perché era stato licenziato in tronco. Io gli ho consigliato un buon avvocato, ciononostante ha perso la causa in primo grado e dopo qualche anno, essendo stata fissata la causa in appello, mi ha chiamato per sapere se potevo dargli aiuto, ma da intendere come consiglio giuridico. Quando parlo di presidente e di collegio non intendo dire che voglio contattare qualcuno con intenti corruttivi, ma semplicemente che, sapendo prima l'esatta composizione del Collegio, si può capire la linea giurisprudenziale del collegio stesso. L'accenno a Renà si riferisce a Renato Squillante, ma non certo in termini corruttivi, quanto invece alla possibilità che anche Squillante desse un suo parere giuridico come consiglio autorevole, parere che il Morici non aveva la confidenza per chiedere, posto che Squillante era un presidente di GIP. Dato che Squillante non giocava più al calcio da tanti anni, Morici non lo vedeva più”. Queste esattamente le parole dell'imputato:” ...si conoscevano benissimo (Morici e Squillante, n.d.r.) perché pure lui è uno che gioca molto bene, però è rimasta questa amicizia, ma è rimasta anche molta deferenza da parte di Morici nei confronti di Squillante che poi è diventato Presidente dei GIP, per cui lui mai e poi mai, insomma, aveva il coraggio di andargli a chiedere un suggerimento tecnico strategico per poter cercare di ottenere un risultato positivo in questo secondo grado...Squillante non è un conoscitore di persone che stanno alla Sezione Lavoro o che può dare suggerimenti giurisprudenziali su certe linee o su altre, è una materia sulla quale, per quello che mi risulta, per i discorsi che abbiamo fatto...con tutto il rispetto, non mi pare che abbia un tipo di preparazione per poter dare un suggerimento di questo genere...non si può pretendere che al telefono uno possa dare suggerimento su due pied. Viene da me e parla con me, e io gli dico le cose. Questo è quello che io voglio dire”.*

Premesso che il Tribunale non ha agli atti le trascrizioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nel corso delle indagini (e dunque non è utilizzabile il testo della conversazione intercettata, bensì solamente il racconto che uno degli interlocutori, ossia Pacifico, ne fa) al Tribunale preme, per il momento, enucleare il succo del colloquio tra l'imputato e il Morici, dal quale è giocoforza desumere che una persona coinvolta in un contenzioso avanti l'autorità giudiziaria di Roma, in grado d'appello, si era rivolta proprio a Pacifico chiedendogli, in sostanza, se non si potesse "interessare" all'uopo Squillante, confidenzialmente chiamato "Renà".

Si vedrà di qui a poco, proprio nella causa IMI – Rovelli, un diretto, concreto e sostanzioso "interessamento" in un contenzioso civile di "Renà", il quale, a beneficio di Felice Rovelli, prende contatto con Francesco Berlinguer per chiedergli di "intervenire" su uno dei componenti del collegio giudicante in Corte di cassazione.

Nel lungo esame dibattimentale svoltosi per videoconferenza il 3 ottobre 2002, Squillante ha dichiarato, in armonia con le spiegazioni del coimputato Previti, che la ragione di tutti i contatti telefonici documentati fra loro era esclusivamente da ricercarsi nella organizzazione delle partite di calcetto: " *In genere le telefonate ...non so dire se io quel giorno in quel contesto , quel tipo di telefonate a cui lei allude quella precisa io abbia parlato...lei mi dice che ho parlato con Cesare Previti, il punto è che erano ricorrenti le telefonate che con lo studio Previti si facevano, sia le facevo io, sia mi venivano fatte a casa, perché ogni due volte per settimana noi giocavamo a calcetto ed era necessario per la folla di persone che intendevano giocare prenotarsi, dopodiché si riceveva la conferma...quindi questa può essere una delle ragioni per le quali io ho telefonato non a Previti perché non me lo posso, scusi, ricordare, ma certamente con lo studio, con il circolo, non so dove si trovassero per la faccenda del calcetto*".

Quanto agli aspetti relativi ai **rapporti finanziari** (sui quali ci si intratterrà analiticamente in seguito) Squillante così li riassumeva: " *l'avvocato Pacifico è stato, diciamo, tra virgolette, utilizzato, non si offenda Pacifico, per importare ed esportare per le esigenze dei miei familiari, cioè dei miei parenti, per le ragioni che ho detto. Solo eccezionalmente – e io me lo ricordo – una volta io gli consegnai 70 milioni che ricavai dalla vendita a fine settembre del 1988 della casa di via dello Statuto...Tutte le altre, diciamo, importazioni ed esportazioni sono state...determinate, cagionate, occasionate da questi interessi dei miei benedetti parenti, ai quali peraltro io ero assai legato*" (ed i quali, osserva il Tribunale, si fidavano di Squillante al punto da affidargli i loro risparmi in assenza totale di documenti, garanzie, calcoli, rendiconti).

Dunque, da un lato, l'ammissione di avere coltivato legami - non certo commendevoli per un giudice - con un avvocato del foro di Roma per l'illecito traffico "import-export" di denaro dalla Svizzera ; dall'altro, la presa di distanza dall'ingentissimo patrimonio (quasi sette milioni di franchi nel 1994) occultato per anni nelle banche elvetiche, difficilmente spiegabile per un magistrato (pur giocatore in borsa, come Squillante dice d'essere stato, grazie alla esperienza alla CONSOB) che abbia vissuto onestamente del proprio stipendio, tirando in ballo disponibilità dei parenti commercianti, le quali erano depositate in modo indistinto e senza possibilità di documentare a chi dovesse essere, un domani, restituito che cosa.

E infine, non sarà suggestivo riandare con il pensiero ad un risalente rapporto bancario di Squillante con la Banca Commerciale di Lugano, facente capo a Nino Rovelli, presso la quale l'imputato aveva acceso, negli anni 1986/1992, un conto corrente denominato Iberica, scegliendo come fiduciario l'avvocato Rubino Mentsch. Come risulta dai documenti bancarie dalle stesse dichiarazioni di Felice Rovelli e Primarosa Battistella, il legale svizzero è anche il fiduciario d'elezione della famiglia Rovelli, che della sua opera si era avvalsa, per esempio, all'atto della costituzione della Pitara Trust, ossia dello strumento utilizzato per onorare, secondo il volere del defunto Nino, gli impegni assunti nei confronti di Previti, Pacifico ed Acampora.

Interrogato su queste circostanze, Squillante – che pure ben conosceva l'imprenditore, tanto da avere telefonato ai familiari per le condoglianze - ha dichiarato di essere stato completamente all'oscuro dei legami tra Mentsch e Rovelli, così come ha negato di avere mai saputo che il citato istituto bancario elvetico fosse sostanzialmente di proprietà di quest'ultimo.

Pur necessariamente rimandando per l'analitico esame dei movimenti finanziari contestati nel presente dibattito o comunque probatoriamente rilevanti agli appositi capitoli, si devono qui menzionare due importantissime relazioni bancarie le quali esemplificano, per tabulas, la ricostruzione del contesto dei rapporti tra gli imputati effettuata, come si vedrà, da Stefania Ariosto.

Il primo è specificamente ricollegato alla **prima tranche della provvista Rovelli, quella bonificata dal conto Dorian Investment nel giugno del 1991 ad Attilio Pacifico: da Pacifico parte un ulteriore bonifico di 133 milioni di lire verso il conto Rowena di Squillante**; il destinatario ne è certamente informato e ne preannuncia al funzionario di banca l'arrivo, dando istruzioni (cfr. capitolo movimenti finanziari IMI SIR).

Quello che, in ipotesi d'accusa, è un acconto su più sostanzioso compenso (che verrà ricevuto nel 1994, allorquando i Rovelli salderanno il debito con gli avvocati occulti) che viene

bonificato dal corruttore al corrotto per il tramite dell'intermediario, viene così giustificato dal magistrato:” *...intanto, da dove li avesse ricevuti Pacifico sono fatti suoi e io non l'ho mai saputo, mica me lo veniva a raccontare a me...*”; *la somma gli era stata consegnata da parenti che intendevano metterli a disposizioni del nipote, Alberto Franco, che era in trattative per l'acquisto di un ristorante in Manchester ed egli li aveva a sua volta consegnati in contanti a Pacifico in Roma, perché li esportasse:”...ne parlo con Pacifico per esportarli e depositarli sul conto...e poi dal conto estero potessero partire direttamente, una volta concluso l'affare, in direzione che mi sarebbe stata indicata da Alberto Franco qualora l'affare del ristorante fosse stato concluso...poi l'affare non si potè fare per le ragioni che hanno spiegato loro...i soldi rimasero accreditati, per quelli che erano i conteggi che io puntualmente facevo nei confronti di tutti i titolari di queste spettanze, quindi furono contabilizzati in favore dei miei suoceri...*”.

Dunque, non un compenso “anticipato” ricevuto da parte Rovelli rispetto agli interventi che Squillante porrà in essere allorquando, come si vedrà, si cercherà di avvicinare un giudice della causa, bensì una “compensazione” di quelle che usualmente praticava Pacifico nei suoi traffici sui conti esteri, capitata, solo per caso, in coincidenza temporale con l'arrivo della prima parte del compenso illecito. Del tutto casuale è poi, il secondo movimento dei giorni successivo, sempre da Pacifico e sempre di 133 milioni di lire, verso il coimputato Cesare Previti.

Benché l'operazione sia oggetto di contestazione in altro processo, pendente avanti altra Sezione di questo Tribunale, l'analisi dei rapporti tra gli imputati come emergono dalle loro dichiarazioni non può prescindere dal riferirsi al bonifico che, in data 6 marzo 1991, proveniente dal conto Ferrido (riconducibile al gruppo Fininvest) porta in favore del conto Mercier di Previti presso la banca Darier Hentsch di Ginevra, la somma di 434.404 dollari USA; l'accredito viene registrato in data 5 marzo con valuta il successivo giorno 7, ma lo stesso 5 marzo viene telefonicamente impartito l'ordine alla Hentsch di trasferire l'intera somma alla SBT di Bellinzona, riferimento “Orologio”; lo stesso 5 marzo, infine, si comunica telefonicamente alla SBT che arriverà su Romena, riferimento Orologio, la somma 434.404 dollari USA; il conto citato è di Renato Squillante.

Il giudice, dunque, ha direttamente ricevuto da Previti, attraverso un conto di transito, la somma in questione, proveniente da un gruppo imprenditoriale privato.

Come si è già detto, l'operazione sarà analizzata compiutamente nella parte relativa ai movimenti finanziari relativi alla vicenda Lodo Mondadori. Qui, per ora, interessa dar conto dell'esistenza di questa relazione bancaria diretta e delle spiegazioni che ne danno gli interessati.

Cominciamo da Cesare Previti, che così si è espresso nel corso della indagini preliminari: *” Non intendo spiegare nel dettaglio quale fosse la mia attività all'estero, chi erano i miei clienti e le motivazioni dei movimenti finanziari”*.

In dibattimento, quando era ormai emersa la provenienza del bonifico dalla Fininvest, :*”Credo sia nel quadro delle parcelle di cui ho parlato prima”*; sul destinatario, ossia un giudice , Previti nulla sa, poiché egli pensava di averli mandati a Pacifico: *”Ho inviato quell'importo sull'indicazione ricevuta dall'avvocato Pacifico, conto “Orologio”: Pacifico mi ha dato in Italia l'equivalente, cioè circa 500 milioni, detratte le sue competenze. E questi 500 milioni...sono stati da me utilizzati per pagamenti in contanti in Italia... poi cosa è successo in quella banca...quali ordini ha dato l'avvocato Pacifico, per quali ragioni le risultanze documentali siano del tipo da lei indicato (trasmissione diretta di danaro ad un giudice romano, n.d.r.) questo chiedetelo all'avvocato Pacifico”*.

Ed ecco la versione di Pacifico e di Squillante, in sintesi:

- Squillante, amico di Paolo Berlusconi, nell'estate del 1990 sarebbe venuto a conoscenza di un progetto immobiliare con campi da golf in Tolcinasco e ne avrebbe parlato a Pacifico, che si era detto interessato per una quota di 500 milioni di lire;
- tempo dopo, Previti aveva necessità di avere in Italia, in contanti, una somma di 500 milioni, proprio pari a quella di cui in quel momento Pacifico disponeva in contanti; Previti avrebbe in seguito bonificato pari somma all'estero;
- nel marzo 1991 Pacifico aveva dunque deciso di inviare a Squillante, in relazione all'affare di Tolcinasco, quanto dovutogli da Previti;
- aveva dato quindi a quest'ultimo le coordinate del conto di Squillante, riferimento Orologio, all'insaputa dei due (un avvocato ed un giudice, entrambi del foro di Roma);
- sicché Previti, senza saperlo, manda 500 milioni ad un giudice, ed il giudice, ignaro, riceve 500 milioni all'estero da un avvocato.

Secondo gli imputati, una serie incredibile di casualità, innescate da operazioni quantomeno imprudenti di Attilio Pacifico; per il Tribunale, la “proiezione bancaria” e documentale del racconto di Stefania Ariosto.

Vittorio Metta

Interrogato in dibattimento circa la natura e l'origine dei rapporti con il giudice relatore in entrambe le cause civili delle quali si discute, ossia Vittorio Metta, **Previti** così rispondeva:” *Il*

mio rapporto con l'avvocato Metta l'ho... non a caso dico Avvocato Metta perché inizia quando lui ha lasciato la magistratura e ha iniziato la professione di avvocato. Ci siamo conosciuti, io lo conoscevo per fama perché aveva...a parte che si era occupato di vicende professionalmente evidentemente lo conoscevo, ma lui aveva la fama di essere uno dei migliori giudici del civile a Roma, dotato di grandissima competenza e di grandissima capacità. Conosciutolo dopo che aveva lasciato la professione, dopo che aveva lasciato la magistratura e affrontato la professione, ipotizzammo delle forme di collaborazione che poi si sono concretizzate quando io ho assunto la veste di Ministro, perché a quel punto ho dovuto lasciare completamente ogni attenzione sullo studio e mio figlio ancora, diciamo, stava completando il suo periodo di pratica allora presso lo studio del Professor Vassalli e, anche se era venuto in studio in anticipo rispetto ai tempi stabiliti proprio per questo mio distacco, io ritenevo che lo studio, che era pieno di lavoro e veramente impegnato, avesse bisogno di una sorta di tutela, di direzione più esperta e più, diciamo così, aderente per qualità a quello che era l'impegno di lavoro dello studio e così proposi all'avvocato Metta di collaborare col mio studio proprio in questa veste di...supervisore dello studio anche per mettere in condizioni mio figlio di entrare nella responsabilità diretta dello studio un po' più gradualmente”.

Insomma, secondo questo racconto, Previti entra in rapporto di conoscenza personale e diretta con Vittorio Metta solo quando questi aveva già lasciato la magistratura (ossia dopo il 7 novembre 1994: cfr. interrogatorio Metta in data 18 giugno 1998) e praticamente subito gli affida la gestione (la “supervisione”) del proprio avviatissimo studio legale, per affiancare il proprio figlio Stefano, da poco divenuto avvocato.

Anche il secondo legale che risulta avere percepito denaro dalle parti uscite vincitrici nelle controversie giudiziarie IMI SIR e Mondatori intrattiene (e per di più da lungo tempo) una consuetudine di rapporti con il relatore in grado d'appello delle due cause: nell'esame dibattimentale reso in data 5 ottobre 2002, **Giovanni Acampora** così si esprimeva:” *io conosco l'attuale avvocato Metta, dottor Metta da moltissimi anni, credo da 25,30 anni; la conoscenza è legata a cointeressenze editoriali : della serie che entrambi scrivevamo o comunque davamo contributi editoriali a una casa editrice che si occupava di pubblicazioni doganali... l'editore fece un codice doganale, credo nel '72, '73, e in quel periodo il dottor Metta scriveva, frequentava questa casa editrice e anch'io...”.*

Seguirono poi altre comuni collaborazioni editoriali in riviste specializzate nel diritto tributario e “in questo si estrinsecò la mia frequentazione con il dottor Metta per moltissimi anni...si è sviluppata poi un'amicizia, come dire, di carattere familiare tra mia figlia e sua figlia; la

figliola del dottor Metta frequentò per un certo periodo per la tesi...per la formazione della tesi di laurea il mio studio...La questione si esaurì quando la ragazza si è laureata, non è venuta nel mio studio a far pratica, abbiamo mantenuto una cordiale frequentazione sino ai noti eventi, da allora non ci siamo più visti...”.

“C’è stato poi, credo ’94 se non ricordo male, il momento in cui il dottor Metta mi investì di problematiche successive a seguito della successione Falco: c’erano dei legati, c’era una distonia tra testamenti o tra disposizioni testamentarie, ma parlando con lui emerse che il suo benefattore, chiamiamolo così, l’ambasciatore Falco, aveva i suoi averi in Svizzera gestiti da due avvocati, un avvocato di Ginevra e un avvocato di Zurigo...l’avvocato di Ginevra lo conoscevo molto bene,...l’avvocato Charles Poncet, fratello di Dominique, con il quale ho un rapporto di grande amicizia e di colleganza ultraventennale...andai a trovare Charles Poncet, gli presentai l’avvocato Metta e l’avvocato Sanvitale che conoscevo nell’occasione, guardammo quelle che potevano essere le problematiche...gli dissi soltanto che...sarebbe stata gradita la liquidazione sostanzialmente, o l’inventario per una liquidazione degli averi, per delle operazioni di accorpamento che poi avvennero...”.

Ed infine, anche il terzo soggetto che nell’ipotesi accusatoria avrebbe assunto la veste di intermediario negli affari corruttivi, è in contatto con Vittorio Metta.

All’udienza del 20 settembre 2002, **Attilio Pacifico** così presentava l’origine e le circostanze di tali contatti: *“il rapporto con il dottor Metta è un rapporto difficilissimo...mi sia consentita una battuta...le persone che non sono molto alte in genere sono molto complessate. Per cui questo è uno dei motivi per cui i contatti con Metta non erano una cosa facile. Lui infatti vive per questo nel suo ufficio chiuso perché ha fatto delle cose importanti”.*

Interrogato sul periodo in cui l’aveva conosciuto, Pacifico rispondeva:”...**forse a metà del ’91, dopo il ’91...io mi ricordo che praticamente la figlia faceva l’università, giurisprudenza, e siccome il cognome con M, Metta, è vicino alla P, Pacifico, aveva collegamenti con mia figlia, anche se mia figlia era più piccola di età , però avevano sempre questi...le lezioni, sa, le cose, gli esami...quindi hanno familiarizzato e poi...ma come colleghe universitarie senza che sapessero i padri quello che poi...chiaramente dopo hanno scoperto ‘sta cosa e poi avevano anche la stessa passione sportiva per una squadra, che poi insomma pure io avevo questo tipo di cosa. E niente, a un certo punto la ragazza credo sia venuta a casa a prendere un libro o qualcosa, ci siamo conosciuti e...Sabrina Metta ha cominciato a chiedere delle informazioni ...diciamo notizie su argomentazioni tecniche su certi esami...era una ragazza molto pignola, molto precisa, molto diligente...quando andava a fare gli esami non gli davano il trenta**

*praticamente lei rifiutava...lei voleva questi riconoscimenti e quindi, quando cominciava, attaccava argomento, era capace di fare infinite telefonate che poi sono quelle che risultano, perché era sempre lei che chiamava e non mi trovava, io poi come una persona normale e civile, la richiamavo...Il padre io invece...l'ho conosciuto, guardi, l'avrò visto in tre o quattro occasioni...un matrimonio, un cocktail, una festa, una mostra...**Lui qualche volta mi ha chiamato sempre in corrispondenza degli esami che faceva la figlia.** Infatti, se prende il certificato di laurea della Sabrina e si verificano le date, si vedrà che tutte le chiamate che sono state fatte dal padre più o meno coincidono...o con l'esame o con la data in cui dovrebbe fare l'esame ma non lo fa...per i motivi che dicevo prima, cioè che ha paura a fare questo esame perché quello non gli dà il voto che lei pensa di poter realizzare”.*

Nell'unica, formale occasione nella quale Vittorio Metta si è sottoposto ad interrogatorio (in dibattimento ha infatti rifiutato di sottoporsi all'esame chiesto dal Pubblico Ministero) , ossia il 18 giugno 1998, gli sono state rivolte domande con riferimento al tenore ed alla consistenza dei suoi rapporti con i tre avvocati che l'accusa qualifica come intermediari nella corruzione.

Cominciando da **Cesare Previti**, Metta così rispondeva: *“Ho lasciato la magistratura chiedendo di andare in pensione anticipata, avendo raggiunto il massimo della contribuzione, il 31 ottobre 1994, lasciando effettivamente la magistratura il 7 novembre dello stesso anno...inizialmente non pensavo di iscrivermi all'albo degli avvocati, perché ero stanco e preferivo riposare...incominciai a fare le pratiche per l'iscrizione intorno a dicembre dello stesso anno delle mie dimissioni, ovvero a gennaio dell'anno successivo ed ho ottenuto l'iscrizione il 31 gennaio 1995. Ho aperto allora uno studio in via Carlo Conti Rossini n.26...ho iniziato molto lentamente la mia nuova attività, perché non mi ero preparato prima ad affrontarla.*

Prima della mia iscrizione all'albo, Cesare Previti, avendo saputo del mio pensionamento, mi ha invitato ripetutamente con molto garbo a valutare la possibilità che io mi occupassi del suo studio. Egli infatti era molto preso dall'attività politica e riteneva che il figlio, data la giovane età, non fosse in grado di farsi carico completamente dell'attività dello studio. Io all'inizio declinai queste offerte di collaborazione ed intorno a marzo 1995 accettai la proposta di collaborazione, però ad una condizione che ritenevo essenziale e alla quale Previti ha aderito immediatamente, e cioè che io conservassi la mia attività nel mio studio. La collaborazione con lo studio Previti era una collaborazione esterna, ed io non ero affatto socio dell'associazione professionale facente capo allo studio Previti. Venne stabilito un compenso della mia attività di

100 milioni l'anno come collaboratore dello stesso. La collaborazione consisteva nel trattare alcune cause e dare consigli in materia stragiudiziale”.

Invitato a riferire quando avesse conosciuto Cesare Previti e che tipo di rapporto con lui vi fosse fino al momento in cui iniziò la collaborazione allo studio, Metta rendeva la seguente dichiarazione: ” *L'avv. Previti girava negli uffici giudiziari romani, e quindi avevo avuto sicuramente occasione di vederlo per motivi professionali, anche se lui non aveva cause con me, fin dai tempi remoti. Il rapporto è diventato più ravvicinato intorno al 1993 – 1994, senza che nemmeno io sappia spiegare i motivi di questo cambiamento di qualità .”*

Richiesto di indicare con maggiore precisione il periodo in cui l'avvicinamento si era verificato e le modalità dello stesso, l'imputato rispondeva: ”*Credo che il fatto si possa collocare nel 1993, anche se non posso essere più preciso. Non sono in grado di precisare circostanze di tempo e di luogo. Sicuramente può essere capitato che ci siamo visti più di frequente fino a quando io ho esercitato la mia attività di magistrato presso la Corte d'appello di Roma; dopodiché posso escludere di avere avuto occasione di incontrare l'avvocato Cesare Previti in occasione di cene e pranzi o comunque in occasioni mondane”.*

Aggiungeva l'imputato, su specifica domanda, che non era mai capitato che l'avvocato Cesare Previti fosse difensore in ricorsi o controversie giudiziarie che egli aveva trattato, sia come componente di collegi giudicanti civili del Tribunale, né come giudice presso la Corte d'appello di Roma ; ribadiva dunque che, negli anni 1991, 1992 non aveva motivo di intrattenere rapporti di qualsiasi tipo con il coimputato : ”*...come ho già detto, il mio rapporto con lui comincia in pratica quando accetto di collaborare nel 1995 con il suo ufficio, con suo figlio”.*

Infine, Vittorio Metta specificava che la collaborazione con lo studio Previti era iniziata nel febbraio- marzo 1995; in precedenza c'erano stati dei contatti con i quali Previti lo aveva invitato ad iniziare tale collaborazione ; il coimputato lo aveva sicuramente contattato telefonicamente, poi si erano incontrati ed avevano preso accordi sul punto.

L'ex magistrato Metta rendeva dichiarazioni anche in ordine ai propri rapporti con l'avvocato **Pacifico**, così ricostruendoli: ”*...con l'avvocato Pacifico non ho mai avuto nessun rapporto stretto. L'avvocato Pacifico è una di quelle persone che impongono la loro presenza...Mia figlia, frequentando l'università, conobbe la figlia dell'avvocato Pacifico e, da una parte, si misero a condividere la passione per la Juventus, dall'altra parte, l'avvocato Pacifico si offrì più di una volta di aiutare mia figlia nei suoi studi. Il rapporto con Pacifico è stato un rapporto assolutamente sporadico ed occasionale “. In ordine ai tempi della conoscenza: **“Sicuramente dopo il 1991 e sono sicuro di questo perché il primo contatto con l'avvocato Pacifico fu in occasione della morte di mia madre avvenuta il 2 agosto 1991 e devo dire che in quella***

occasione si fece sentire per le condoglianze e credo pure che mandò un telegramma. Sicuramente prima di quella data non ho avuto alcun rapporto. A partire da allora è successo che ci siamo potuti vedere in ufficio e si sia conversato delle proprie cose. Poi è sorto il rapporto tra mia figlia e la figlia dell'avvocato Pacifico, credo subito dopo la mia conoscenza con l'avvocato. Quando parlo di rapporto occasionale con Pacifico, intendo dire che non c'è mai stata alcuna amicizia, ma nemmeno un rapporto ravvicinato o di frequentazione stessa. Per me il rapporto con Pacifico non voleva dire assolutamente niente ed anzi mi dava in qualche misura fastidio il suo intromettersi con mia figlia a causa della comune passione sportiva per la Juventus".

Contestategli le risultanze documentali relative ai tabulati telefonici ed alle agende sequestrate presso lo studio di Pacifico (sulla quali ci si intratterà oltre) l'ex magistrato ribadiva che "i contatti che potevo avere con l'avvocato Pacifico riguardavano principalmente mia figlia. Qualche volta poteva succedere che Pacifico mi chiedesse informazioni in ordine a materia giurisprudenziale....ribadisco di non essere stato io ad avere rapporti così frequenti nel corso di questi anni con l'avvocato Pacifico perché non ve n'era ragione né motivazione. Evidentemente tutti i contatti telefonici tra utenze nella disponibilità e utenze nella disponibilità di Pacifico sono intercorsi tra quest'ultimo e mia figlia Sabrina, o almeno gran parte delle stesse. Oppure, visto che mia figlia era diventata amica della figlia di Pacifico, conversazioni tra le due. Non posso escludere che vi siano anche telefonate tra mia moglie e la moglie di Pacifico perché si erano conosciute".

Restano da riportare le spiegazioni relative ai rapporti con il terzo "intermediario": **Giovanni Acampora**. Questo dice di lui Vittorio Metta: "L'ho conosciuto nei primi anni '80 perché io collaboravo per una rivista in materia fiscale (produco documentazione in proposito). Acampora mi contattò e mi propose, avendo in allestimento una rivista giuridica in materia fiscale, di collaborare con lui. Ci siamo conosciuti in questo modo e tra di noi si è instaurato un rapporto di frequentazione ed anche di confidenza personale. Acampora aveva problemi con i figli e si confidava con me. Con Acampora ci si sentiva spesso, anche di domenica". Alla domanda se avesse frequentato lo studio dell'avvocato Acampora, rispondeva affermativamente, ma precisando che ciò era avvenuto "rarissimamente": "non avevo ragione di incontrarlo nel luogo in cui esercitava la sua attività professionale".

Richiesto di precisare se avesse mai avuto occasione di avvalersi dell'attività professionale dell'avvocato Acampora, rispondeva di avergli una volta indirizzato la figlia perché la aiutasse a compilare la denuncia ICI: "ammesso che si possa chiamare incarico professionale la richiesta

di aiuto per la compilazione della denuncia ICI, si è trattato comunque dell'unica volta in cui mi sono recato da Acampora in ragione della sua professione...Voglio precisare che con l'avvocato Acampora dall'una e dall'altra parte c'è sempre stato un rapporto di grandissimo rispetto. Devo dire che io non sapevo di che cosa lui si occupasse, né lui mi ha mai chiesto di che cosa io mi occupassi. ”.

Dopo avere introdotto l'argomento relativo all'eredità ricevuta dal magistrato Orlando Falco, ed avere menzionato l'entità dell'asse ereditario in Italia (costituito da titoli di Stato e fondi di investimento per oltre tre miliardi di lire) il Pubblico Ministero faceva presente a Metta che dalle indagini sino ad allora svolte risultava che Acampora avesse avuto anche un ruolo nell'eredità Falco; chiedeva all'imputato di dire perché non avesse parlato di ciò in occasione delle precedenti domande. Questa la secca risposta:” *Perché io su questo non vorrei rispondere*”.

Infine, a specifica domanda, negava che i tre avvocati (con i quali, nei termini esposti, egli aveva ammesso di essere, comunque, in contatto) gli avessero mai parlato dei loro rapporti con la famiglia Rovelli .

Riassumendo, Metta, giudice di entrambe le cause ammette i contatti con i tre avvocati, ma li distingue per origine, intensità e motivi.

Per Previti, descrive una amicizia ed una fiducia eccezionali (il coimputato gli affida la supervisione sul proprio studio legale e sulla propria pregiata clientela, allorquando, dedicatosi alla politica, deve trascurare l'attività forense) ma ne colloca la nascita dopo le proprie dimissioni dalla magistratura, avvenute nell'autunno del 1994. Prima di quella data, i due si conoscevano appena e Previti non aveva mai esercitato attività di difensore nell'ambito di cause da lui trattate.

Anzi, all'emergere dell'indagine penale, Metta interrompe bruscamente la collaborazione con lo studio Previti e, nel corso nel suo unico interrogatorio, produce corrispondenza epistolare intervenuta con Stefano Previti nell'occorso. In una delle lettere, Metta dimostra irritazione per avere appreso dei rapporti tra il coimputati e i Rovelli e gli rimprovera di non averlo “***messo al corrente di talune, seppur legittime, implicazioni che avrebbero potuto anche lontanamente riguardarmi per la mia pregressa attività di magistrato e che taluno, come poi purtroppo fatalmente si è verificato, avrebbe potuto sfruttare per fini quantomeno devianti***”.

Affatto diverso il tenore delle dichiarazioni concernenti Pacifico, dal quale l'ex magistrato ha preso, sin dall'inizio, le distanze: con lui non vi è mai stato alcun rapporto; casualmente, per

ragioni legate agli studi universitari, le rispettive figlie Clara e Sabrina, erano divenute amiche e Sabrina Metta, ragazza assai diligente negli studi, spesso e volentieri si rivolgeva al Pacifico per avere aiuti e consigli. Nessun rapporto tra i due padri, meno che mai inerente la causa IMI SIR. Infine, Acampora, fra i tre il soggetto con il quale Metta dichiara di avere un antico rapporto d'amicizia e di confidenza (*"ci sentivamo spesso, anche la domenica"*) ma nel più rigoroso rispetto dei differenti ruoli (*"lui non sapeva cosa facessi io, io non sapevo cosa facesse lui..."*); quando diventerà erede di una fortuna grazie al lascito di Orlando Falco, Metta chiederà all'amico di occuparsi della cospicua parte estera dell'attività, ma su questo si rifiuta di rispondere.

Questa analisi intrinseca delle dichiarazioni degli imputati in ordine ai loro reciproci rapporti ha permesso di apprezzare il contenuto delle loro difese, inteso ad affermare l'autonomia del rapporto di ciascuno con gli altri e l'assoluta assenza, in questi rapporti, di ogni riferimento alle due cause civili.

E' giunto ora il momento di dar conto delle altre risultanze processuali, quelle che, secondo il Collegio, dimostrano la falsità di tutte queste dichiarazioni, facendo emergere, in modo lampante ed inconfutabile, che gli imputati erano tutti fra loro legati da una comunanza di azione e di intenti: il mercimonio della funzione giudiziaria di Vittorio Metta e Renato Squillante e l'interferenza sullo svolgimento e sull'esito di entrambe le controversie giudiziarie.

B)E COME EMERGONO DAGLI ATTI

Le dichiarazioni degli imputati, come già si diceva, hanno dovuto più di una volta scontrarsi con altre risultanze dibattimentali, le quali, nella loro semplice oggettività, descrivono un quadro di fatto spesso incompatibile con la versione difensiva o con le giustificazioni che la sorreggono. E' questo il caso, in primo luogo, dei **tabulati relativi ai contatti telefonici e delle annotazioni sulle agende o sui bloc notes sequestrati nello studio di Attilio Pacifico.**

I primi sono stati acquisiti sia nella forma originale Telecom (mediante l'emissione, da parte del Tribunale, di appositi decreti motivati) sia nella forma, ordinata ad opera della Polizia giudiziaria, di riepilogo "ragionato" dai dati trasmessi dal gestore, laddove i dati stessi sono stati raggruppati per imputato ovvero per periodo di tempo; il Pubblico ministero ha introdotto, mediante l'esame testimoniale dell'ispettore Latella (esaminato alle udienze del 23 febbraio 2001 e del 25 febbraio

2002) la spiegazione dei criteri seguiti nel riordino dei dati e, preliminarmente a detto esame, sono stati acquisiti ai rispettivi verbali gli specchietti frutto di detta operazione di riordino. A tali prospetti il Tribunale integralmente qui si richiama sin d'ora, facendo presente che degli stessi ci si servirà nel prosieguo della trattazione.

La premessa rispetto all'analisi dei dati non può prescindere da alcune precisazioni di carattere generale:

- come è ovvio, il dato probatorio desumibile dall'analisi dei tabulati telefonici è unicamente relativo alla data del contatto tra due apparecchi e alla sua durata, nonché alla intestazione degli apparecchi; nulla dice, invece, sul contenuto della conversazione, né sulla identità delle persone che hanno effettivamente colloquiato;
- come ha spiegato il teste Latella, i tabulati contengono, fino all'anno 1995, i dati relativi ai contatti tra apparecchi radiomobili o cellulari, ovvero fra questi ed apparecchi fissi; fino a quell'anno non erano disponibili – per ragioni tecniche – i dati relativi a contatti fra due apparecchi fissi;
- la diffusione sul mercato apparecchi cellulari data dal 1990 circa, e dunque, per i periodi precedenti, non sono disponibili i dati relativi al traffico telefonico.

Di conseguenza, per i periodi anteriori alla seconda metà dell'anno novanta l'assenza di dati non significa assenza di contatti; lo stesso dicasi per tutti i contatti fra utenze fisse fino all'anno 1995.

Ciò premesso, deve ancora aggiungersi, per facilitare la lettura dei prospetti riepilogativi, che spesso le utenze in uso agli imputati sono intestate al coniuge ovvero ad altre persone agli stessi legate: sarà opportuno, pertanto, precisare che:

- Badin Mary è la convivente di Giovanni Acampora;
- Subrizi Rosamaria è la consorte di Vittorio Metta;
- Metta Sabrina è la figlia di Vittorio Metta;
- Spera Secondina è la suocera di Vittorio Metta, presso la cui abitazione l'imputato ha spiegato di avere una stanza ove, quando ancora faceva parte dell'Ordine Giudiziario, solitamente si recava a lavorare ;
- Midolo Serenella è la consorte di Attilio Pacifico;
- Pacifico Clara è la figlia di Attilio Pacifico;
- Cappetta Anna Maria è la consorte di Filippo Verde;
- Fraco Liliana è la consorte di Renato Squillante;
- Pompili Silvana è la consorte di Cesare Previti;

- Ponti Simonetta è il giudice Simonetta Sotgiu: l'intestazione dell'utenza è stata fatta con il cognome del marito.

Alcuni apparecchi cellulari utilizzati dagli imputati sono risultati intestati a società ed occorre farne un elenco, richiamando dati assolutamente incontestati in dibattimento:

- l'apparecchio intestato a La Fulvia s.p.a è risultato in uso a Felice Rovelli;
- l'apparecchio intestato alla TECHSO s.p.a. era in uso a Francesco Berlinguer;
- l'apparecchio intestato alla EDICOGI era in uso a Francesco Bellavista Caltagirone;
- gli apparecchi intestati PARTINVEST erano in uso a Giovanni Acampora.

Ancora, due apparecchi cellulari sono risultati fittiziamente intestati a Tifi Paolo, marito di Rita Passaro, segretaria "storica" di Cesare Previti; Tifi, esaminato come teste (cfr. udienze 9 febbraio 2001 e 22 febbraio 2002) , riferendosi alle utenze 0336/769820 e 0336/773509 , ha spiegato di essere stato richiesto di acquistare i due apparecchi, intestando a se medesimo i contratti; aveva provveduto all'acquisto, ma non aveva mai utilizzato gli apparecchi, le cui fatture venivano saldate dallo studio di Cesare Previti; l'imputato non ha mai contestato questa circostanza.

Sono stati altresì acquisiti i dati relativi al traffico telefonico di un apparecchio cellulare 0337/723535, intestato all'avvocato Mario Are, legale della famiglia Rovelli ; questi, esaminato come testimone il 23 febbraio 2001, ha spiegato di avere dato in prestito l'apparecchio a Felice Rovelli per pochi giorni, nel mese di febbraio del 1992; a quest'ultimo vanno dunque attribuiti i contatti, registrati in quel periodo, con gli altri imputati del presente procedimento.

Infine, è sottoposta alla valutazione del Tribunale la questione relativa all'uso **dell'utenza 0337/746298, intestata all'avvocato Fioravante Carletti:** su questa utenza, a partire **dal 25 novembre 1992, fino al 27 maggio 1994, si registrano numerosi contatti con Attilio Pacifico, Giovanni Acampora e con lo studio di Cesare Previti.**

L'interessato (udienza 5 aprile 2002, citato dalla difesa) ha spiegato di essere da lungo tempo buon amico di Vittorio Metta e della sua famiglia, aggiungendo che negli anni precedenti alla laurea (forse dal 1991) Sabrina aveva frequentato il suo studio legale , per rendersi conto di come fosse, in pratica, la professione legale. Come tutti coloro che frequentavano lo studio, la ragazza aveva a disposizione un apparecchio cellulare, del quale il teste intendeva farle omaggio; Sabrina aveva rifiutato, perché il padre non era d'accordo.

Richiesto di fornire indicazioni sull'apparecchio cellulare poc'anzi citato, il teste si diceva sicuro trattarsi del proprio apparecchio personale e non di uno fra quelli a disposizione di chi frequentava lo studio ; a domanda, rispondeva di non conoscere l'avvocato Pacifico, ma non escludeva di avere avuto contatti telefonici con il legale, magari per una causa nella quale erano

contrapposti ; nel prosieguo, durante il controesame del Pubblico Ministero, gli venivano contestate le numerose conversazioni documentate con i tre imputati Acampora, Pacifico e Previti, nonché con l'Hotel Splendid di Lugano. Ribadendo di non conoscere personalmente alcuno dei tre, alla fine il teste concludeva rivedendo la drastica affermazione iniziale : il telefono de quo era forse quello in uso a Sabrina , e che la ragazza non aveva accettato di tenere per sé quando la frequentazione dello studio era cessata.

In un periodo di circa un anno e mezzo (dal novembre 1992 al maggio 1994) questi i contatti dal tabulato del cellulare Carletti: 24 chiamate in partenza verso lo studio o l'abitazione di Attilio Pacifico; 2 chiamate in partenza per l'Hotel Splendid di Lugano (ove Pacifico soleva alloggiare); 4 chiamate in partenza verso lo studio Previti; 3 chiamate in partenza verso lo studio Acampora; 2 chiamate in arrivo dall'abitazione di Attilio Pacifico.

Premesso che le difese avevano chiesto ed ottenuto l'ammissione della testimonianza di Sabrina Metta, alla quale hanno poi rinunciato, deve rilevarsi come sulla ragazza si siano concentrate molte dichiarazioni degli imputati ed alcune ineleganti allusioni dei difensori in sede di arringa finale. Elenchiamole tutte:

- Pacifico ne ha parlato come amica della propria figlia Clara, anch'ella studentessa in giurisprudenza, seppure più giovane (l'imputato non ha precisato di quanto) rispetto a Sabrina;
- Pacifico ne ha parlato, ancora, come studentessa diligente ai limiti della pignoleria ed ha fatto intendere che la ragazza gli si rivolgeva spesso (troppo spesso) per chiedergli consigli per gli esami universitari;
- Acampora ha parlato di un periodo di frequentazione, da parte della ragazza, del proprio studio per la preparazione della tesi di laurea;
- Metta ha dichiarato che Sabrina aveva fatto amicizia con una delle figlie di Acampora ("nonostante la differenza di età"), ma non ha parlato della preparazione della tesi,
- ancora, Metta ha parlato di un aiuto di Sabrina a Previti per la campagna elettorale del 1994; dato il rapporto instaurato in quell'occasione con Stefano Previti, dopo la laurea e dopo la nascita di una bambina – avvenuta nel settembre 1994 – si era iscritta al praticantato presso quello studio; non l'aveva effettivamente frequentato fino a quando lo stesso Vittorio Metta aveva iniziato la propria collaborazione con il citato studio.

Ora, pur con tutta la comprensione per le esigenze difensive degli imputati – costretti a misurarsi su imbarazzanti e non facilmente spiegabili contatti personali fra loro – sembra al Tribunale che nel caso di specie si sia esagerato nel fare ricorso alla figlia per attribuirle rapporti personali che, invece, erano per lo più del padre. Ed allora, ecco la ragazza che, dal 1991 al

1994, è impegnata sotto i seguenti profili: studia all'università con cura maniacale e (pur essendo figlia di uno dei magistrati più preparati del distretto di Roma) telefona insistentemente a Pacifico per farsi consigliare libri di testo; è amica sia di Clara Pacifico, sia di Valeria Acampora le quali, a quanto si è capito, hanno età ben differenti dalla sua; frequenta pressoché quotidianamente lo studio legale di Fioravante Carletti; collabora alla campagna elettorale di Cesare Previti mentre sta lavorando alla tesi di laurea (frequentando lo studio Acampora) e mentre è in attesa di un figlio; infine - hanno avuto l'ardire di sostenere i difensori dell'imputato - coltiva una relazione amorosa con Attilio Pacifico, cosa che spinge il padre Vittorio a telefonare al coimputato per invitarlo a desistere.

Non si può seriamente chiedere ad un Tribunale di credere che le cose siano andate veramente così: innanzitutto, le difese si sono ben guardate dall'articolare mezzi di prova su queste circostanze, per esempio sull'amicizia di Sabrina Metta con le figlie dei coimputati; secondo, lo stesso Metta contraddice Acampora quando non parla della preparazione della tesi di laurea ma, anzi, precisa che Sabrina non andò mai fare pratica presso il coimputato; né, peraltro, la ricorda Gianluca Santilli (ud. 23 febbraio 2002), per anni collaboratore dello studio.

La verità è che gli unici agganci probatori alla figlia di Vittorio Metta si rinvengono nelle agende di Pacifico, delle quali si parlerà oltre: per il resto, nel marzo 1993 (e dunque esattamente un anno prima delle elezioni politiche del marzo 1994) Sabrina non aveva alcuna ragione di contatto con lo studio Previti e restano asserzioni meramente difensive - neppure confermate da Metta - quelle relative alla frequentazione dello studio Acampora per la tesi di laurea.

In conclusione, è certamente vero che Fioravante Carletti consegnò l'apparecchio cellulare a Sabrina, ma tutti gli elementi disponibili convergono nel far ritenere che quel telefono fosse, nel periodo in questione, usato da Vittorio Metta, il solo ad avere rapporti personali certi e documentati con i tre coimputati.

L'attribuzione a Metta dei contatti sopra riepilogati è importante sia perché **testimonia**, in generale, **una intensità di rapporti, soprattutto con Pacifico e Previti**, come s'è visto negata dagli interessati, sia perché documenta, attraverso la registrazione di due chiamate allo studio Previti, alle ore 17.52 e alle ore 17.56, quanto avvenuto - sul versante occulto, rappresentato dai rapporti fra gli imputati - il 16 marzo 1993, ossia il giorno nel quale si sarebbe dovuta tenere la prima udienza, per la trattazione del ricorso dell'IMI avverso la sentenza estesa proprio da Metta, avanti la Corte di Cassazione presieduta da Mario Corda: ma il tema, per la sua importanza, sarà oggetto di trattazione separata.

Possiamo ora esaminare il dato quantitativo che emerge dai tabulati:

- METTA - ACAMPORA : 145 contatti dal 17 agosto 1990 al 6 maggio 1996;
- METTA - PACIFICO : 140 contatti dal 23 dicembre 1991 al 23 dicembre 1995;
- METTA - PREVITI : 131 contatti dal 24 aprile 1992 al 22 maggio 1996;
- SQUILLANTE - PACIFICO : 248 contatti dal 10 novembre 1990 al 13 marzo 1996;
- SQUILLANTE - PREVITI : 63 contatti dal 26 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995;
- SQUILLANTE - ROVELLI : 24 contatti dal 24 luglio 1991 al 24 marzo 1993;
- SQUILLANTE - ARE (in uso a Felice .Rovelli): 2 contatti dal 11 febbraio 1992 al 12 febbraio 1992;
- PACIFICO - ROVELLI : 36 contatti dal 30 maggio 1991 al 23 marzo 1993;
- PACIFICO - ARE (in uso a Felice Rovelli): 5 contatti dal 11 febbraio 1992 al 12 febbraio 1992 ;
- PACIFICO - PREVITI : 192 contatti dal 28 dicembre 1990 al 23 febbraio 1996;
- PACIFICO - ACAMPORA : 83 contatti dal 24 dicembre 1990 al 28 marzo 1996;
- PREVITI - ROVELLI : 4 contatti dal 22 marzo 1993 al 24 marzo 1993;
- PREVITI - ACAMPORA : 98 contatti dal 6 luglio 1990 al 27 ottobre 1995;
- ACAMPORA - ROVELLI : 3 contatti dal 7 giugno 1991 al 17 febbraio 1992;
- ACAMPORA - ARE (in uso a Felice Rovelli) : 1 contatto il 12 febbraio 1992.

Il Tribunale esordisce con l'osservare come il mero riepilogo di questi imponenti dati porti già ad una totale confutazione delle dichiarazioni di Metta, che ha ammesso rapporti confidenziali con il solo Acampora, mentre li ha assolutamente esclusi con Pacifico e, per Previti, li ha collocati in epoca successiva alle sue dimissioni dalla magistratura, intervenute nel 1994.

I tabulati, invece, registrano chiamate (sempre provenienti da Cesare Previti) verso l'abitazione di Metta o della suocera , ove egli solitamente lavorava , a decorrere dal 24 aprile 1992 , data di pochi giorni successiva alla stipula del contratto preliminare di compravendita di un appartamento pagato da Metta con centinaia di milioni in contanti spuntati da nulla.

Ed i contatti de quibus hanno caratteristiche di tempo e di luogo che denotano una già **acquisita e sperimentata confidenza fra gli interlocutori**: intanto, Previti è a conoscenza dell'utenza telefonica della abitazione della suocera di Metta , e conseguentemente ne conosce l'abitudine di lavorare in quel luogo.

Inoltre, parecchie chiamate vengono effettuate da Previti in giorni festivi o semi-festivi (ad esempio, guardando solo le prime annotazioni, il 7 giugno 1992, domenica; il 23 agosto 1992, domenica; il 20 giugno 1992 e il 10 aprile 1993, sabato); di primo mattino (il 6 giugno 1992 ,

alle ore 7.31, a casa; il 20 giugno 1992, domenica, alle ore 7.58, a casa) o a sera inoltrata (il 24 aprile 1992, venerdì prefestivo alle ore 20.42 ; il 15 maggio 1992, ancora venerdì, alle ore 20.35; il 24 luglio 1992, sempre venerdì, alle ore 22.38, alle ore 22.54 e alle ore 22.55).

Tutte chiamate – queste ed altre ancora, comprese quelle in partenza dal cellulare intestato a Fioravante Carletti - in un periodo nel quale sia Metta che Previti negano di avere intrattenuto alcun tipo di rapporto

Nel corso del già citato interrogatorio, a fronte delle richiamate dichiarazioni circa l'epoca dei rapporti, il Pubblico Ministero faceva presente all'imputato Metta il tenore delle citate risultanze; questa la sconcertante (ma forse necessitata) risposta: *"Prendo atto di questi contatti, non riesco assolutamente a ricordarmi per quale motivo Cesare Previti mi abbia chiamato anche negli anni 1992 – 1993. Risulta anche che effettivamente l'avvocato Previti conoscesse anche l'utenza di mia suocera, non so assolutamente spiegarmelo".*

In dibattimento, Vittorio Metta non ha ritenuto – esercitando un suo diritto, beninteso – di sottoporsi all'esame richiesto dal Pubblico Ministero, e si è dunque sottratto al contraddittorio su queste ed altre circostanze; né, durante le sue dichiarazioni spontanee (cfr. udienza 7 ottobre 2002) nelle quali ha diffusamente parlato di sé, della propria carriera, rivendicando l'orgoglio per come ha, per oltre trent'anni esercitato le funzioni giudiziarie e difendendo, nel merito delle soluzioni giuridiche le sentenze incriminate, ha reputato utile tornare sui punti qualificanti della impostazione accusatoria nei suoi confronti. Non ha parlato, dunque, della origine delle somme contanti depositate sui suoi conti negli anni in cui trattava - quale consigliere istruttore e relatore - le cause de quibus; non ha spiegato i motivi per cui egli – proclamatosi schivo e riservato, estraneo a consuetudini di cene, pranzi e barche – era in stretti rapporti con i tre avvocati che hanno occultamente percepito – ed altrettanto occultamente gestito – denari provenienti dalle due parti private risultate vincitrici nelle controversie.

L'ex giudice ha mentito altresì – e clamorosamente – per quanto concerne il rapporto con l'avvocato Pacifico, attribuendo alla propria figlia tutti i contatti telefonici documentati.

La prova della menzogna è data dal **contenuto delle agende e dei bloc- notes rinvenuti e sequestrati presso lo studio del coimputato** (cfr. in faldone 21 atti dibattimento; un riepilogo di tutte le annotazioni relative a Sabrina e Vittorio Metta è allegato all'interrogatorio dell'imputato Metta): dal 19 ottobre 1992 al 10 gennaio 1995 si rilevano le seguenti annotazioni:

- 38 annotazioni inequivocabilmente riferite all'imputato, del tipo "Consigliere Metta" o "Consigl. Metta", "Dott. Metta" o "V. Metta";

- 47 annotazioni inequivocabilmente riferite alla figlia : “Sabrina Metta”;
- 11 annotazioni non riferibili con certezza, in quanto recanti solo il cognome : “Metta”.

Con il che è già smentita la tesi difensiva, in quanto il dubbio tra padre e figlia permane con esclusivo riferimento alle ultime annotazioni citate, mentre le segretarie (che evidentemente conoscevano entrambi) avevano quasi sempre cura di redigere appunti che non lasciassero dubbi in ordine a chi aveva chiamato.

Ancora, Vittorio Metta ha negato di essere mai stato nello studio del coimputato; con tutta la buona volontà, il Tribunale non riesce però a dare un diverso significato alla annotazione che si rinviene alla data del 25 novembre 1993 :”**Consigliere Metta = può venire l’avv. aspetta**”.

A conferma e conforto delle conclusioni raggiunte in ordine all’attribuzione delle chiamate in partenza dal cellulare intestato a Carletti, non si può fare a meno di osservare come, alla data del 16 marzo 1993, ore 12.00 compaia una annotazione relativa ad una chiamata di Vittorio Metta. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17.52 e alle ore 17.56, dal citato apparecchio partono altre due chiamate dirette allo studio di Cesare Previti; come dire che, a distanza di poche ore (e non in un giorno qualsiasi, come si vedrà analizzando l’episodio “Corda”) Vittorio Metta si è messo in contatto sia con Pacifico che con Previti.

Insomma, i rapporti con Pacifico c’erano, ed erano intensi e continui, oltre che, in qualche occasione, coordinati ai contatti con gli altri avvocati, ma Metta li ha negati, inducendo i difensori del coimputato ad attribuirli – non potendo più reggere, per quanto sopra detto, la tesi che i contatti riguardassero la sola Sabrina – al sentimento di un padre preoccupato, o arrabbiato perché la propria figlia ha una relazione sentimentale con un uomo assai più avanti negli anni.

Comunque, sostengono i difensori, non sono provati contatti antecedenti al 23 dicembre 1991, data della prima annotazione sul tabulato Metta – Pacifico; per la verità, osserva il Tribunale che non è proprio così, in quanto è lo stesso Metta, nel proprio interrogatorio, a parlare di una telefonata che Pacifico gli fece in occasione della morte della madre, avvenuta il 2 agosto 1991; forse, gli aveva inviato anche un telegramma. Ed è fin troppo facile osservare che non si telefona ad una persona per le condoglianze se già quella persona non si conosce e quindi, seguendo la versione di Metta, la conoscenza con Attilio Pacifico daterebbe in epoca certamente precedente all’agosto del 1991 (va qui rammentato quanto sopra detto in merito alla testimonianza Latella).

L’unico dei tre intermediari che Metta non ha tentato di allontanare da sé è **Giovanni Acampora**, con il quale intrattiene il rapporto più antico e più confidenziale (“*ci sentivamo spesso, anche la domenica...*”, e forse avrebbe dovuto dirlo anche per Cesare Previti), ma

neppure con riferimento a lui Metta ha detto il vero, quando ha tenuto a precisare come non vi fossero commistioni professionali nella loro amicizia (*“lui non sapeva quello che facevo io, io non sapevo quello che faceva lui...”*).

E' agli atti, per estratto (cfr. foglio 630806, in faldone 21 IMI – SIR) la copia di una sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile (Presidente Giuseppe Morsillo, Consigliere relatore Vittorio Metta, Consigliere Giovanni Paolini), depositata il 16 dicembre 1991. Si trattava della opposizione al fallimento della società di fatto di Gaetano Caltagirone e Francesco Bellavista Caltagirone, che nel procedimento erano difesi dagli avvocati Previti e Acampora.

Ma vi è di più: quale componente della allora Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma, Metta ebbe a far parte del collegio giudicante che trattò un procedimento penale proprio contro Giovanni Acampora; si procedeva in relazione ad una violazione valutaria, proprio in quel periodo oggetto di depenalizzazione. La difesa ha fatto osservare come si trattasse di una decisione “de plano”, in relazione alla quale, quindi, Metta non si era posto il problema di una eventuale incompatibilità al giudizio determinata dai suoi rapporti di amicizia con l'imputato. Ciò è in astratto forse vero, ma non è ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove si trattava dell'impugnazione del Pubblico Ministero avverso la decisione con la quale il Giudice Istruttore aveva proscioltto Acampora con la formula “il fatto non sussiste”. L'accusa chiedeva invece che venisse semplicemente applicata la depenalizzazione e la differenza non era di poco conto: come ognuno può intendere, la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” determina la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa per l'applicazione della relativa sanzione; diversamente, dichiarando che il fatto non sussiste, il procedimento non può proseguire avanti l'autorità amministrativa.

Il collegio giudicante, del quale faceva parte Vittorio Metta, confermò il proscioglimento di Giovanni Acampora con quest'ultima formula.

Il dibattito ha infine messo in luce un ulteriore versante - sia pur con riferimento ad un periodo successivo a quello in cui si sono verificati i fatti per i quali si procede - degli strettissimi e “fiduciari” rapporti che legano Metta ad Acampora: si tratta di una questione sulla quale l'ex magistrato si è rifiutato di rispondere, ma della quale ha ampiamente parlato il teste Charles Poncet. Esaminato alle udienze del 12 marzo 2001 e 23 febbraio 2002, il teste, avvocato in Ginevra e fiduciario di Orlando Falco (magistrato romano in pensione al quale Vittorio Metta era molto legato), ha così descritto i fatti :

- dopo la morte di Orlando Falco - avvenuta nell'agosto del 1994 - ed a causa dei problemi insorti circa la successione nel suo ingente patrimonio estero, aveva avuto un paio di incontri in Ginevra, con Vittorio Metta e Carlo Sancitale, eredi, e l'avvocato Acampora;
- i due eredi si erano accordati per dividere a metà l'asse ereditario, nonostante il de cuius avesse dato differenti disposizioni testamentarie;
- Poncet, dato che non si rispettavano le volontà del defunto, aveva preteso che gli accordi venissero messi per iscritto;
- L'anno successivo, ossia nel 1995, ricevette istruzioni di trasferire i patrimoni (che giacevano sui conti denominati Valfolio e Bromgest) ad altre banche, sempre nella Confederazione elvetica;
- *“...si poneva il problema dell'avente diritto economico...i conti della Valfolio e della Bromgest avevano come avente diritto economico, cioè come proprietario, dichiarato naturalmente, Orlando Falco...in Svizzera, dal 1991 è applicabile la cosiddetta formula A, cioè quando viene aperto un conto a nome di società off-shore...bisogna dare alla banca una dichiarazione nella quale si dice l'avente diritto economico, l'azionista , il proprietario vero è il signor Tal dei Tali. E questo naturalmente era stato fatto. **Ora, morto Orlando falco, diviso il patrimonio, bisognava rettificare, fare una dichiarazione rettificativa o una nuova dichiarazione indicando i nuovi beneficiari di Bromgest e Valfolio e c'era una certa reticenza a farlo”**;*
- *“mi fu chiesto se potevo mantenere i conti nuovi senza dichiarare gli aventi diritti economici o arrangiando un avente diritto economico fiduciario, diciamo una cosa che sia il banchiere che io ci siamo naturalmente rifiutati di fare perché tra l'altro è un reato...”*;
- gli avevano quindi dato istruzioni di trasferire i patrimoni ed erano stati chiusi sia il conto Bromgest che il conto Valfolio; Poncet era stato poi sollevato dall'incarico.

Come già si accennava, un rapporto di estrema fiducia per questioni di grande riservatezza, oltre che chiaramente illecite, ma tramite il quale Vittorio Metta ha definitivamente occultato il suo ingente patrimonio ereditato all'estero; un rapporto che, come si vedrà allorquando verranno trattati i movimenti finanziari della causa Mondadori, ben può avere riguardato anche la detenzione, da parte di Acampora nel 1991 – ossia allorquando Metta, a quanto è dato sapere, non era ancora titolare di conti correnti in Svizzera – di somme di denaro di pertinenza di un amico giudice, da far rientrare, all'occorrenza, attraverso i noti e sperimentati canali di Previti e Pacifico.

Passando alla figura del secondo dei giudici coinvolti nelle manovre occulte intorno alla causa IMI SIR (per il terzo, Filippo Verde, il Tribunale ha già esposto le ragioni per le quali non ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità) il Tribunale osserva come **nei confronti di Renato Squillante vi sia la prova, diretta e granitica, di un intervento, per così dire “a piedi uniti”, nella fase del giudizio svoltasi avanti la Corte di Cassazione nel 1991**, allorquando, per conto di Felice Rovelli e attraverso Francesco Berlinguer, fu esperito un tentativo di avvicinamento di un giudice componente il collegio, Simonetta Sotgiu.

Dopo che si sono esposte le prove in base alle quali si ritengono provate pesanti interferenze, attribuibili agli imputati, sulla elaborazione della Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale nel primo grado di giudizio sul quantum debeatur ; sulla composizione del Collegio giudicante che ebbe a definire quella fase, con la “estromissione” del presidente del Tribunale di Roma Carlo Minniti; sulla corretta formazione della volontà del Collegio giudicante della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, del quale faceva parte Vittorio Metta , l'episodio del quale è stato protagonista Renato Squillante (che sarà tra breve analiticamente trattato) documenta il proseguire, attribuibile allo stesso gruppo di imputati, delle manovre occulte tendenti ad alterare, sempre in favore di parte Rovelli, l'iter giudiziario della causa.

Ciò che si dirà in ordine al ruolo svolto nell'occorso da Squillante basta (ed avanza) in termini di sua responsabilità penale per il delitto di corruzione, ove si consideri che risultano accertati trasferimenti diretti di danaro provenienti dai conti della famiglia Rovelli (per il tramite di Pacifico) nell'estate del 1991, seguiti da un più sostanzioso “saldo”, all'atto della distribuzione delle ingenti somme bonificati dai vincitori della causa, allorquando l'IMI diede esecuzione alla condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma.

Eppure, è opinione del Tribunale che gli elementi raccolti nel dibattimento dicano di più – molto di più – sulla figura di questo magistrato, la cui gravissima condotta, accertata attraverso la sofferta testimonianza di Francesco Berlinguer, non è il frutto di una determinazione isolata, estemporanea od occasionale, legata alla contingenza di un momento, ovvero al risalente rapporto – come ammesso dallo stesso imputato – che lo legava al defunto Rovelli e poi al di lui figlio.

Niente di tutto questo: Squillante era un magistrato assai stimato, assai conosciuto, dotato di influenti ed altolocate conoscenze nel mondo politico ed imprenditoriale romano: uno che, all'occorrenza, poteva arrivare – pur non conoscendolo personalmente – ad un giudice della Cassazione come la dottoressa Sotgiu, che, provenendo dalla Sardegna, era estranea agli ambienti della Capitale; uno la cui “disponibilità a tirare fuori un interessamento” (per usare le parole di Cesare Previti) era evidentemente fatto noto, se non notorio, come dimostrato dal

colloquio fra tale Michele Morici (persona che aveva problemi con una causa civile in materia di lavoro) ed Attilio Pacifico, nel racconto offertone da quest'ultimo(cfr. infra).

E non a caso Morici ne parla con Pacifico: tutte le emergenze documentali dimostrano continui ed incessanti contatti tra Pacifico e Squillante, rilevabili sia dai tabulati telefonici, sia dalle annotazioni sulle agende ed i bloc – notes: solo dai tabulati se ne contano ben 248 dal 1990 al 1996, e dalle registrazioni, come s'è detto, sono esclusi, fino a tutto il 1995, i contatti fra utenze fisse.

Come dicono le carte bancarie trasmesse per rogatoria, Squillante è un magistrato miliardario, e tale consistenza patrimoniale – certamente non usuale per un appartenente all'Ordine Giudiziario – è stata giustificata al Tribunale in modo maldestro e non documentato (si è trattato di lauti guadagni in operazioni di borsa effettuate allorquando era componente della CONSOB? Sono i risparmi dei parenti della moglie, gestiti in modo confuso e indistinto?).

Comunque, poiché il Tribunale giudica su di uno specifico fatto, qui importa sottolineare ciò che l'interessato stesso ha ammesso, ossia che **si avvaleva abitualmente della collaborazione dell'amico Pacifico, allorquando doveva compiere operazioni (illecite, peraltro) di esportazione od importazione di capitali all'estero o dall'estero.**

Dunque, un magistrato in servizio presso la sede giudiziaria romana (anzi, il capo di un ufficio giudiziario romano), come gli stessi interessati ammettono, si è per anni appoggiato ad un legale del foro di Roma per compiere riservate ed anzi illecite operazioni bancarie all'estero, laddove occultava un ingente patrimonio. Del resto, la disponibilità di Pacifico al compimento di tali operazioni era assai nota nell'ambiente giudiziario della capitale: vi è in atti la prova – e gli stessi interessati lo hanno ammesso – che l'imputato svolgesse analoghe attività anche per conto di Filippo Verde, Paolo Zucchini e Antonino Vinci, tutti magistrati all'epoca in servizio a Roma.

Se si valutano queste emergenze, allora l'orizzonte dei vincoli riservati ed occulti fra gli imputati è destinato ad ampliarsi, passando dalla loro unione d'azione e d'intenti verso la turbativa di una singola causa civile, alla esistenza di una ben più stabile - e quantomeno non commendevole - rete di rapporti fra alcuni magistrati ed alcuni avvocati in Roma, legati da operazioni finanziarie all'estero le quali, per loro natura (ed indipendentemente dalla liceità o meno della provenienza del danaro movimentato) erano destinate a rimanere segrete.

Sono ancora i documenti (prima delle parole di una testimone) a far entrare in questo panorama, in tutta la sua importanza, la figura di Cesare Previti: sono provati, nei termini ricordati, suoi contatti con Vittorio Metta - ossia con il giudice che trattò entrambe le cause de quibus - in epoca di gran lunga precedente alle dimissioni di quest'ultimo dall'Ordine

Giudiziario; sono documentati (in numero di 63 dal 1991 al 1995) contatti telefonici con Squillante – ossia con il giudice che tentò l'avvicinamento di un consigliere della Corte di Cassazione - dei quali uno collocato la sera del 29 gennaio 1992, proprio nella data in cui il giudice oggetto di quel tentativo aveva partecipato all'udienza dibattimentale; infine (e ciò chiude il cerchio probatorio contro Previti in ordine al suo coinvolgimento in quell'episodio che più oltre si approfondirà) mentre si attendeva di conoscere le determinazioni dei Supremi Giudici (in particolare **il 5 febbraio 1992, alle ore 17.48) si registra un contatto tra l'imputato e Francesco Berlinguer in persona, mai spiegato dagli interessati, che hanno financo negato di conoscersi.**

Andando con ordine, e partendo dagli albori della telefonia cellulare, quando gli imputati erano tra i non molti possessori nei nuovi apparecchi, si scopre che le linee erano assai calde nei giorni a cavallo tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991:

- 28 dicembre 1990 ore 9.08 e 9.09 Pacifico chiama Previti;
- 28 dicembre 1990 ore 10.02 Pacifico chiama Squillante in ufficio;
- 28 dicembre 1990 ore 15,17 Pacifico chiama Squillante a casa;
- 28 dicembre 1990 ore 16.54 Pacifico chiama Acampora;

Il giorno 28 dicembre 1990 Nino Rovelli venne sottoposto ad intervento chirurgico in quel di Zurigo; a detta di Attilio Pacifico, quel giorno, verso le 16, l'imprenditore lo aveva chiamato a Cortina per informarlo che, nel caso gli fosse accaduto qualcosa di grave, la moglie Primarosa era informata sui loro rapporti di debito - credito.

Lo stesso giorno, si rincorrono le chiamate fra i tre intermediari e uno dei due giudici "interessati" alla causa di Nino Rovelli.

Così si prosegue:

- 30 dicembre 1990, ore 19.53, Pacifico chiama Squillante.

E' il giorno della morte di Nino Rovelli .

- 2 gennaio 1991, ore 17,15 Previti chiama Acampora;
- 3 gennaio 1991 ore 12,16 Pacifico chiama Squillante in ufficio;
- 3 gennaio 1991 ore 13,57 Pacifico chiama Previti;
- 3 gennaio 1991 ore 14,21 Pacifico chiama Squillante a casa.

Nel giorno della morte del debitore ed in quelli immediatamente successivi (si noti che il ricorso per cassazione dell'IMI avverso la sentenza della Corte d'Appello era stato notificato proprio il 3 gennaio) intermediari e giudice si sentono ancora, tutti.

Ora, si potrà dire che il giro di telefonate era per farsi gli auguri di Capodanno (ma le chiamate paiono complessivamente troppe, subito prima e subito dopo il 1° gennaio), però il dato nella

sua assoluta significatività, resta, e ci permette, ancora una volta, di vedere i tre intermediari plasticamente insieme, così come li descrivono Felice Rovelli e Battistella Primarosa, accomunati da crediti plurimiliardari nei confronti del defunto, che vengono contestualmente fatti valere, che verranno contestualmente pagati, e che avevano – aggiunge il Tribunale – la medesima causa illecita: il mercimonio della procedimento civile IMI SIR. Insieme a loro, Renato Squillante.

Proseguendo la cronologia della causa, nel gennaio - febbraio 1992 si registra il tentativo di avvicinamento al quale si accennava, oggetto di separata trattazione, alla quale si rimanda: e Previti è sempre presente, come è presente nelle comunicazione fra i correi in altre giornate “calde”, allorquando si attendevano gli esiti delle manovre poste in essere dietro le quinte nel **marzo 1993**, ossia nel **periodo in cui era pervenuto in Corte di cassazione l’esposto anonimo che indusse il Presidente Corda all’astensione :**

- 9 marzo 1993 (data del timbro postale di spedizione sulla busta dell’anonimo): sull’agenda di Pacifico compare la seguente annotazione: “9.50 Previti (quella operazione che doveva fare l’ha fatta stamattina ed è abbastanza urgente)”;
- nella stessa mattinata (ore 10.30 ed ore 12.15) sono annotate chiamate di Acampora a Pacifico;
- il giorno successivo vi è un contatto telefonico tra Previti e Metta, seguito, a distanza di pochi minuti, da un contatto tra il primo e Squillante;
- queste le risultanze dei tabulati per il giorno 16 marzo (data fissata per la camera di consiglio in Cassazione , poi rinviata proprio per l’ arrivo dell’ anonimo) : un contatto tra Pacifico e Squillante; due contatti tra Metta e Previti; cinque contatti tra Previti e Pacifico;
- sull’agenda, nella stessa giornata, abbiamo: tre annotazioni per Metta ed una per Previti;
- il 19 marzo 1993 (giorno successivo all’astensione di Corda, accolta da Brancaccio): un contatto tra Previti e Squillante; due contatti tra Pacifico e Squillante; una annotazione sull’agenda per Acampora, una per Previti ed una per Felice Rovelli.

Anche l’episodio de quo è oggetto di specifica trattazione, alla quale si rimanda comunque.

Sempre seguendo l’ordine cronologico, vi è un’altra data nella quale i contatti si intensificano e coinvolgono tutti gli imputati: s’è già visto come, dopo che la Corte di Cassazione aveva celebrato l’udienza in data 27 maggio 1993, ma prima del deposito e della pubblicazione della decisione sul ricorso dell’IMI, fosse pervenuto un ennesimo anonimo (timbro postale 31 maggio 1993, registrazione a protocollo della Suprema Corte il 1° giugno 1993) che recava in allegato, l’originale, mutilato in alcune parti, della procura speciale dell’IMI ai suoi difensori; il Presidente aveva

convocato la Corte in data 8 giugno, ed il Collegio, con decisione dello stesso 8 giugno, depositata il giorno successivo, aveva deliberato una convocazione extra ordinem delle parti, onde informarle della sopravvenienza. **Il 9 giugno 1993 partono dunque i “biglietti di cancelleria” per la convocazione delle parti in Camera di consiglio**, per il giorno 8 luglio 1993.

Il giorno 10 giugno si registrano frenetici contatti fra gli imputati, così documentati, in ordine cronologico:

- ore 11,09 Pacifico chiama Metta;
- ore 11,20 sull’agenda Pacifico vi è l’annotazione “Renato”;
- ore 11,45 sull’agenda vi è l’annotazione “Previti”;
- ore 12,15, sempre sull’agenda: ” Meccariello: se può passare o può chiamare nel pomeriggio è in ufficio” (trattasi di dipendente amministrativo della Suprema Corte) ;
- ore 12,41 Pacifico chiama Metta;
- ore 12,57 Pacifico chiama Squillante;
- sull’agenda vi è l’annotazione “ Messaggio = Renato (da richiamare);
- ore 16,48 Pacifico chiama Squillante;
- ore 16,58 Pacifico chiama Squillante.

A conferma della “delicatezza” di questi giorni, una eloquente annotazione sull’agenda di Pacifico il 24 giugno 1993: “X Rovelli l’avv. sarà qui per le 18.30 X gli altri l’avv. è fuori”; come dire, attenzione e concentrazione assolute sulla causa Rovelli.

Come detto, la convocazione delle parti era per il giorno 8 luglio, e nei giorni 7, 8 e soprattutto 9 luglio, ancora, si intensificano le comunicazioni fra gli imputati:

- il 7 luglio, ore 12.44 Pacifico chiama Metta,
- il 7 luglio, ore 15.54 Previti chiama Pacifico;
- sempre il 7 luglio, ore 16.40 Pacifico chiama Squillante;
- il giorno 8 luglio, sull’agenda: ” Consigliere Metta (richiamerà lui)”;
- ancora sull’agenda dell’8 luglio: “12.15 Meccariello”;
- 8 luglio, ore 16.11 Pacifico chiama Squillante;
- 8 luglio, ore 17.52 Pacifico chiama Squillante;
- sull’agenda del 9 luglio : “12.35 Consigliere Metta (in studio)”;
- 9 luglio ore 12.55 Pacifico richiama Metta a casa della suocera (ossia in studio);
- 9 luglio sull’agenda: ” 16.35 Renato (far chiamare dall’avv.)”;
- agenda del 9 luglio: “18.05 Renato”

- 9 luglio ore 18.10 il tabulato registra due chiamate da Pacifico a Squillante in rapida successione, a confutazione di ogni possibile dubbio sulla identificazione del Renato di cui sopra;
- ancora agenda 9 luglio: “18.10 Rovelli “ e di seguito: ” X Renato – Rovelli numero macchina e albergo”, laddove appare evidente come Pacifico sia stato il tramite tra Squillante e Rovelli per chiarire al primo la reperibilità del secondo.

Sempre gli intermediari, sempre i due giudici.

Seguono, infine, ulteriori contatti tra gli imputati nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla pubblicazione della tanto attesa (e mai come in questo caso l’espressione pare adeguata) sentenza con la quale la Corte di Cassazione dichiarava l’improcedibilità del ricorso dell’Istituto Mobiliare Italiano (14 Luglio 1993).

Torniamo un attimo al **rapporto Previti – Squillante**: come si diceva, entrambi, ammettendo la loro amicizia e frequentazione, la legano ad un'unica comune attività, quella del gioco del calcetto: vi era un gruppo di una cinquantina di persone che, una volta o due la settimana, si riunivano per una partita, alla quale però, proprio per il folto numero di interessati, era necessario “prenotarsi”. Proprio a queste “prenotazioni” e alla relativa conferma, gli interessati ascrivono tutte – ma proprio tutte – le loro conversazioni telefoniche.

E’ processualmente accertato , perché plurime fonti lo confermano, compresa Stefania Ariosto, che gli imputati (anche Pacifico) avessero questa attività ludica in comune.

La collocazione temporale delle chiamate e il loro incrocio con quelle degli altri soggetti occultamente interessati alla causa Imi Sir impone a chi sia dotato di normali capacità logiche (e di collegamento con gli altri elementi gravemente indizianti) di disattendere la totalizzante versione difensiva e di ricollegare agli illeciti movimenti di perturbazione di quella causa, se non tutti i contatti documentati, certamente quelli dotati delle peculiarità che si sono indicate.

Ma c’è di più, agli atti, e , ancora una volta, gli orizzonti si debbono allargare, attraverso gli esiti delle indagini bancarie svolte con rogatoria internazionale smentendo ancora l’asserzione difensiva secondo cui tra Previti e Squillante non vi fossero altri comuni interessi od attività, a parte il calcetto.

Intanto, entrambi, quasi contestualmente, ricevono da Pacifico la stessa somma (133 milioni di lire, pari a 100 mila dollari USA del 1991) proveniente dalla prima tranche della provvista Rovelli bonificata dal conto Dorian Investment ; in secondo luogo, vi è un’altra, importantissima

operazione, alla quale già si è accennato e che sarà oggetto di approfondita analisi nella parte concernente i movimenti finanziari della vicenda Mondadori.

Si tratta della operazione – oggetto di contestazione nell’ambito del connesso procedimento cosiddetto “SME - Ariosto”, che si sta svolgendo avanti altra Sezione di questo Tribunale – con la quale, il giorno 5 marzo 1991, dal conto Mercier di Cesare Previti, viene bonificata direttamente – proveniente dal conto Ferrido, del gruppo Fininvest - al conto Rowena di Renato Squillante , la somma di 434.404 dollari USA, pari esattamente 500 milioni di lire.

Parlando delle dichiarazioni degli imputati s’è già detto quali siano le giustificazioni – arzigogolate e cervellotiche – offerte al Tribunale nel tentativo di negare un rapporto economico diretto tra il legale ed il magistrato; si è anche detto che quel movimento è oggetto di diverso dibattito e che al Tribunale non interessa qui accertare la ragione sottesa allo stesso.

Tuttavia, un dato balza agli occhi: **quel rapporto è l’esatta proiezione bancaria – tradotta in documenti inoppugnabili – di un racconto “tridimensionale”, nel quale i soggetti bancari agiscono in carne ed ossa e maneggiano materialmente banconote, invece che muoverle “virtualmente” tramite bonifico: il racconto di Stefania Ariosto** che più oltre si analizzerà .

E sempre parlando di orizzonti che si ampliano, mette conto ricordare un’altra operazione (anch’essa oggetto di dibattito altrove pendente) che presenta marcatissime analogie con la precedente, anche dal punto di vista degli arzigogoli difensivi e che dimostra l’ esistenza di illeciti rapporti intrattenuti dal duo Previti-Pacifico con magistrati del distretto di Roma. Rimandando, per maggiori dettagli, alla trattazione finanziaria Mondadori, così è sufficiente, in questa sede, esporre i fatti:

- da un bonifico proveniente da All Iberian – via Polifemo – (conti riconducibili ancora alla Fininvest) giungono il 14 aprile 1991 lire 1.800.000.000 a Mercier di Cesare Previti;
- lo stesso giorno Pacifico preannuncia l’arrivo sul proprio conto Pavone 771 (riferimento Oceano) il controvalore di 500 milioni di lire; infatti, Previti dà l’ordine, che viene eseguito;
- Pacifico investe fiduciarmente la somma, ma, ancor prima della scadenza dell’investimento, la bonifica interamente al conto Master 811 di Filippo Verde.

Nell’apposita sede si parlerà, in dettaglio, delle giustificazioni degli imputati: ciò che al momento interessa è rilevare come, in ben due occasioni, somme provenienti da imprenditori siano passate per le mani di Previti e Pacifico, per finire, con collegamento bancario diretto ed inoppugnabile, nelle mani di giudici romani.

Per il Tribunale è la prova che, oltre al calcetto, c’era dell’altro : in poche parole, la lobby affaristica giudiziaria descritta da Stefania Ariosto.

C)...ANCHE IN RELAZIONE A MOMENTI PARTICOLARI...

Il cosiddetto “episodio Berlinguer “

Nell’ambito dello sviluppo della **vicenda giudiziaria IMI – Rovelli**, quello che il Tribunale, per comodità espositiva, individua come “episodio Berlinguer” riveste importanza centrale, sia se in sé considerato, sia se inquadrato nel complesso dei fatti portati alla cognizione del Collegio.

In sé considerato, l’episodio ha portato alla luce, grazie alle dichiarazioni del teste Berlinguer, il significato illecito di contatti fra alcuni degli attuali imputati, spasmodicamente protesi alla interferenza in una delicatissima fase della causa civile: quella in cui, **nell’udienza in Corte di Cassazione tenutasi il 29 gennaio 1992**, i legali della famiglia Rovelli, dopo avere affrontato la discussione nel merito del ricorso dell’IMI avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma (estensore Vittorio Metta) ne ecceperono in limine litis l’improcedibilità per mancato deposito della procura speciale alle liti da parte dell’IMI ai propri difensori.

Come si vedrà, la narrazione di Francesco Berlinguer (che, lungi dall’essere calunniosa nei confronti degli attuali imputati, è anzi parsa a tratti “ammorbidita” a loro vantaggio) nel descrivere in modo diretto ed immediato le manovre del neo corruttore Felice Rovelli, degli esperti intermediari e del magistrato Squillante, rivela la finalità dei rapporti occulti fra questi personaggi e fornisce una formidabile chiave di lettura per gli ulteriori contatti documentati (nei tabulati telefonici ovvero nelle agende) nelle fasi antecedenti e successive dello sviluppo della causa civile, segnatamente per l’intensificarsi dei medesimi in corrispondenza di momenti “importanti”.

Punto di partenza è il riepilogo del dato cronologico relativo al procedimento civile: come già visot nel dettaglio (cfr. capitolo Cassazione 1992 –1993) il 30 dicembre 1990 (circa un mese dopo la sentenza 27 novembre 1990, relatore Vittorio Metta) muore, per complicanze relative ad un intervento cardio-chirurgico, Nino Rovelli; il 3 gennaio 1991 era depositato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, nella quale l’Imi era rimasto soccombente; come già detto, nell’udienza del 29 gennaio 1992, i difensori di parte resistente, al termine del loro intervento, ecceperono “a sorpresa” l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.369 c.p.c., e tutte le testimonianze relative allo svolgimento di quell’udienza danno conto dello stupore (ma il termine è senz’altro eufemistico) con il quale il collegio difensivo di parte IMI accolse l’eccezione.

Anche il Collegio giudicante fu colto alla sprovvista, visto che il relatore Bibolini non s'era avveduto della circostanza (cfr. dich. Bibolini, acquisite, ex art. 512 c.p.p., all'udienza del 12 marzo 2001) che il dato non emergeva dalla relazione del massimario, accuratissima sotto tutti gli altri profili (cfr. esame del teste Di Palma, all'udienza del 17 maggio 2001) e che il magistrato addetto alla classificazione del ricorso - che era altresì membro del collegio (si trattava di Simonetta Sotgiu cfr, udienza 4 giugno 2001) nulla aveva rilevato in merito.

Di fronte ad un dato tanto eclatante – anche in relazione alle prevedibili conseguenze – i legali di parte IMI decisero di chiedere alla Corte di ritenere non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art.369 c.p.c.

Il collegio si era riservato la decisione, che venne assunta il giorno successivo, 30 gennaio (cfr. dep. Sotgiu); l'**ordinanza** con la quale venne disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale venne depositata e **pubblicata solo in data 12 febbraio 1992.**

Per maggiore efficacia espositiva vanno subito riepilogati, in ordine cronologico, i **contatti telefonici fra gli imputati nel periodo che interessa:**

- il 24 luglio 1991 ore 18.13 Rovelli chiama Squillante (pochi giorni dopo il bonifico a Squillante di 133 milioni di lire della provvista Rovelli del 1991 – cfr capitolo movimentazioni finanziarie Imi-Sir)
- il 9 gennaio 1992 ore 12.55 Rovelli chiama Squillante
- il 9 gennaio 1992 ore 20.04 Rovelli chiama Pacifico
- il 15 gennaio 1992 ore 18.13 Rovelli chiama Squillante
- il 15 gennaio 1992 ore 18.36 Berlinguer chiama Squillante
- il 15 gennaio 1992 ore 20.06 Pacifico chiama Acampora
- il 15 gennaio 1992 ore 20.31 Rovelli chiama Pacifico
- il 16 gennaio 1992 ore 11.51 Berlinguer chiama Squillante
- il 16 gennaio 1992 ore 15.13 Rovelli chiama Pacifico
- il 16 gennaio 1992 ore 17.43 Rovelli chiama Pacifico
- il 17 gennaio 1992 ore 10.03 Rovelli chiama Squillante
- il 17 gennaio 1992 ore 10.05 Rovelli chiama Squillante
- il 17 gennaio 1992 ore 10.57 Rovelli chiama Pacifico
- il 17 gennaio 1992 ore 10.58 Rovelli chiama Pacifico
- il 17 gennaio 1992 ore 11.25 Rovelli chiama Pacifico
- il 17 gennaio 1992 ore 12.17 Rovelli chiama Pacifico
- il 21 gennaio 1992 ore 22.22 Rovelli chiama Pacifico

- il 22 gennaio 1002 ore 8.54 Rovelli chiama Squillante
- il 23 gennaio 1992 ore 22.14 Berlinguer chiama Squillante
- il 25 gennaio 1992 ore 18.19 Rovelli chiama Pacifico
- il 28 gennaio 1992 ore 10.49 Rovelli chiama Pacifico
- il 28 gennaio 1992 ore 10.52 Rovelli chiama Squillante
- il 28 gennaio 1992 ore 10.59 Rovelli chiama Pacifico
- il 28 gennaio 1992 ore 14.31 Rovelli chiama Pacifico
- il 28 gennaio 1992 ore 15.57 Berlinguer chiama Squillante
- il 28 gennaio 1992 ore 17.01 Rovelli chiama Squillante
- il 28 gennaio 1992 ore 17.34 Rovelli chiama Squillante
- il 28 gennaio 1992 ore 17.35 Rovelli chiama Pacifico
- il 28 gennaio 1992 ore 18.28 Rovelli chiama Pacifico
- il 28 gennaio 1992 ore 19.44 Rovelli chiama Berlinguer
- il 28 gennaio 1992 ore 22.51 Berlinguer chiama Squillante
- il 28 gennaio 1992 ore 23.32 Berlinguer chiama Squillante
- il 28 gennaio 1992 ore 23.33 Berlinguer chiama Squillante
- il 29 gennaio 1992 ore 15.12 Berlinguer chiama Squillante
- il 29 gennaio 1992 ore 17.42 Pacifico chiama Squillante
- il 29 gennaio 1992 ore 17.44 Pacifico chiama Acampora
- il 29 gennaio 1992 ore 18.01 Pacifico chiama Squillante
- il 29 gennaio 1992 ore 18.09 Previti chiama Squillante
- il 29 gennaio 1992 ore 19.34 Rovelli chiama Pacifico
- il 29 gennaio 1992 ore 22.04 Berlinguer chiama Squillante
- il 30 gennaio 1992 ore 17.32 Rovelli chiama Pacifico
- il 30 gennaio 1992 ore 18.39 Rovelli chiama Squillante
- il 30 gennaio 1992 ore 18.40 Rovelli chiama Berlinguer
- il 30 gennaio 1992 ore 21.57 Berlinguer chiama Rovelli
- il 30 gennaio 1992 ore 21.59 Berlinguer chiama Rovelli
- il 31 gennaio 1992 ore 8.26 Rovelli chiama Pacifico
- il 31 gennaio 1992 ore 11.16 Rovelli chiama Pacifico
- il 5 febbraio 1992 ore 16.56 Berlinguer chiama Squillante
- il 5 febbraio 1992 ore 16.57 Berlinguer chiama Squillante
- il 5 febbraio 1992 ore 17.48 Berlinguer chiama Previti
- l'8 febbraio 1992 ore 17.28 Acampora chiama Metta

- l'8 febbraio 1992 ore 17.32 Pacifico chiama Metta
- l'8 febbraio 1992 ore 20.11 Pacifico chiama Metta
- l'8 febbraio 1992 ore 20.55 Pacifico chiama Squillante
- il 10 febbraio 1992 ore 20.30 Berlinguer chiama Squillante
- l'11 febbraio 1992 ore 11.31 Rovelli chiama Pacifico
- l'11 febbraio 1992 ore 11.40 Rovelli chiama Pacifico
- l'11 febbraio 1992 ore 19.51 Rovelli chiama Squillante
- l'11 febbraio 1992 ore 21.31 Berlinguer chiama Squillante
- il 12 febbraio 1992 ore 8.31 Rovelli chiama Pacifico
- il 12 febbraio 1992 ore 10.26 Rovelli chiama Acampora
- il 12 febbraio 1992 ore 13.37 Rovelli chiama Pacifico
- il 12 febbraio 1992 ore 13.48 Rovelli chiama Pacifico
- il 12 febbraio 1992 ore 18.54 Rovelli chiama Squillante

In poco più di trenta giorni, abbiamo quindi 12 contatti tra Rovelli e Squillante, 24 contatti tra Rovelli e Pacifico, un contatto tra Rovelli e Acampora; 2 contatti tra Pacifico e Squillante, altrettanti tra Pacifico ed Acampora, e tra Pacifico e Metta; infine, un contatto tra Acampora e Metta, 13 contatti tra Berlinguer e Squillante, un contatto tra Previti e Squillante e un contatto tra Berlinguer e Previti.

Separatamente vanno menzionati i **contatti di Berlinguer Francesco con l'utenza in uso a Simonetta Sotgiu**, giudice facente parte del collegio della I Sezione della Corte di cassazione:

- il 21 gennaio 1992 ore 21.31 Berlinguer chiama Sotgiu
- il 28 gennaio 1992 ore 21.13 Berlinguer chiama Sotgiu
- il 29 gennaio 1992 ore 20.09 Berlinguer chiama Sotgiu
- il 10 febbraio 1992 ore 21.23 Berlinguer chiama Sotgiu
- l'11 febbraio 1992 ore 20.33 Berlinguer chiama Sotgiu

Gli ultimi contatti nell'anno 1992 Berlinguer - Sotgiu si collocano il 10 e 25 marzo, poi il 20 maggio; riprenderanno solo un anno dopo, ossia il 20 maggio 1993.

Gettando uno sguardo complessivo sulle risultanze dei tabulati telefonici, balza subito all'occhio l'impressionante serie di contatti – che il Tribunale non esita a definire frenetici - fra i soggetti interessati. **Non sono rare le chiamate in ore notturne (dopo le ore 22) ovvero quelle di buon**

mattino (prima delle 9). Non può sfuggire neppure il fatto che i protagonisti effettuano chiamate a catena, in rapida successione fra loro, e che in alcune occasioni intrattengono contatti più volte nello stesso giorno, quando non nella stessa fascia oraria.

La significatività del dato documentale è destinata ad aumentare quando si vada a riflettere sulla identità delle persone coinvolte e sui loro “legami” con la causa IMI - SIR: Rovelli è parte in causa, già vittoriosa (con le modalità che si sono esaminate) in grado d’appello; Previti, Acampora e Pacifico sono tre avvocati che, non avendo svolto attività professionale come patrocinatori nella causa, in quel momento storico hanno già ricevuto e riceveranno, dalla famiglia Rovelli, compensi che non si esita a definire astronomici; Metta è il giudice relatore della sentenza impugnata avanti la Corte di Cassazione dal soccombente Imi; Squillante è un noto ed importante giudice del Tribunale di Roma, amico di Francesco Berlinguer; quest’ultimo è un avvocato buon amico (ed ex compagno di liceo) di Simonetta Sotgiu; Sotgiu è uno dei giudici che compongono il collegio della Corte di Cassazione chiamato a decidere sul ricorso dell’IMI.

Questo insieme di elementi – certi ed oggettivi, a prescindere dalla ovvia considerazione che l’acquisizione dei tabulati consente di conoscere il dato storico esterno del contatto telefonico e non già il suo contenuto – consentirebbe già di per sé di cogliere, in tutta la sua pregnanza, il significato indiziario di questi rapporti, per la loro frequenza, la loro collocazione temporale e la loro evidente interdipendenza: **in una parola, la loro attinenza, sul piano occulto, alla causa IMI – Rovelli.**

Ma, come già si anticipava, nella fattispecie il processo si è giovato del contributo testimoniale di uno dei protagonisti, l’avvocato **Francesco Berlinguer**, che – esaminato alle udienze del 4 maggio 2001 e del 3 giugno 2002 - ha così ricostruito i fatti.

Nell’ambito della sua professione, all’epoca gestiva varie società, tra cui la TECHSO s.p.a., alla quale era intestato l’apparecchio cellulare da lui abitualmente utilizzato nel periodo che interessa. Aveva conosciuto Renato Squillante negli anni 1987 - 1988, per il tramite di suo fratello Sergio, all’epoca segretario del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, del quale il magistrato era consigliere giuridico. Berlinguer era presidente di un consorzio di imprese interessate alla realizzazione di grandi opere in Israele, Russia e Cecoslovacchia, e Squillante gli aveva fatto conoscere imprenditori e personalità politiche, quali l’ambasciatore di quest’ultimo paese a Roma. Attraverso uno dei figli di Squillante – Fabio, all’epoca giornalista corrispondente da Mosca - aveva poi conosciuto altri imprenditori russi ed aveva fatto un viaggio nella ex Unione Sovietica con Squillante al seguito di Cossiga.

Nell'ambito di questa sua conoscenza e buona frequentazione con l'alto magistrato, questi **gli aveva detto che Felice Rovelli avrebbe avuto piacere di incontrarlo**; lo pregò pertanto di chiamarlo all'Hotel Hassler, dove alloggiava.

Vi era stato così un primo incontro (doveva essere l'inizio del 1992), al quale gli sembra di ricordare che non fosse presente Squillante; a questo incontro ne seguirono, nelle settimane successive, altri due: ad uno di essi aveva partecipato anche Squillante.

Richiesto di indicare il contenuto del colloquio intervenuto nel primo incontro con Rovelli, Berlinguer così si esprime :

“Rovelli cominciò a parlarmi del fatto che era vissuto sempre all'estero, che non era abituato a vivere in Italia, che aveva ereditato dal padre questa causa nei confronti dell'Imi, che era estremamente preoccupato soprattutto perché ad ogni udienza si scatenava una campagna stampa feroce nei confronti del padre, soprattutto, e del gruppo Sir, e aveva paura che ci fosse una cappa sopra il Collegio giudicante e che non potesse giudicare con serenità, con imparzialità, e venne fuori se io conoscevo la dottoressa Sotgiu. Io dissi che la conoscevo, che era una persona estremamente seria, corretta, un giudice, un magistrato di spessore, e... che la conoscevo. Mi chiese allora se io avessi potuto, in un incontro con la dottoressa, chiederle di non badare a tutta questa pressione psicologica che c'era da parte della campagna stampa per... e soltanto ed esclusivamente di giudicare con imparzialità, con serenità, e impedire che venissero fatte delle scorrettezze, questo mi chiese Rovelli, nient'altro. Ci lasciammo e io... dicendo che poteva anche non esserci bisogno, perché la persona era estremamente valida; poi ci risentimmo e gli dissi... mi accennò vagamente ad una parcella che mi avrebbe dato in seguito ad un incarico che mi avrebbe dovuto dare, ma fuggacemente, proprio una cosa estremamente fugace. E ci sentimmo, cioè ci rivedemmo successivamente...”

Il teste parla poi di un secondo incontro, al quale forse aveva partecipato anche Renato Squillante: aveva chiarito a Rovelli che non era sua intenzione avvicinare la dottoressa Sotgiu, sollecitando il giovane a non preoccuparsi, in quanto questo giudice era persona molto corretta. Rovelli però era in grande agitazione, non si fidava delle rassicurazioni, ed insisteva.

I discorsi intervenuti nel corso del terzo incontro furono di analogo tenore; il compenso per il suo “intervento” era stato quantificato, fin dal primo incontro, in cinquecento milioni di lire.

Oltre ai tre incontri **ci furono anche parecchi contatti telefonici con Rovelli: Berlinguer afferma che egli si limitava a tranquillizzare l'ansioso giovane, e poi riferiva a Squillante il quale, dal canto suo, lo invitava a “dare una mano a questo ragazzo” affinché la causa fosse decisa con**

serenità e senza subire influenze dalla negativa campagna di stampa contro la famiglia del petroliere.

Queste dichiarazioni dibattimentali del teste determinavano il Pubblico Ministero a contestare di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari in data 11 aprile 1997:

“Tenga presente che sia Squillante che Rovelli hanno insistito a che io avvicinassi la dottoressa Sotgiu ed anche questo è il motivo delle varie telefonate tra di noi in questi giorni, così come appare dal prospetto...”

“Faccio presente che Squillante, nei contatti che abbiamo avuto in quei giorni, insisteva per convincermi che la famiglia Rovelli aveva la ragione dalla sua parte e che quindi una sentenza a loro sfavorevole sarebbe stata un’ingiustizia”.

Sempre a seguito di contestazione, **confermava che Squillante era al corrente del fatto che gli fosse stata promessa una lauta “parcella” per parlare della causa con il giudice Sotgiu.**

Il Pubblico Ministero chiede poi al teste conto di due contatti telefonici con l’utenza in uso a Simonetta Sotgiu, datati 21 e 29 gennaio 1992, ricordando che il giorno 29 gennaio si era tenuta l’udienza in Corte di cassazione.

Berlinguer, nel ribadire che – nonostante l’offerta di Rovelli – egli si rifiutò sempre di parlare al giudice, dichiara che fu per puro caso che gli capitò di chiamare la Sotgiu la sera stessa dell’udienza.

Nuovamente interpellato sui contenuti delle conversazioni telefoniche documentate il giorno 28 gennaio (ben sei, dalle 15.57 alle 23.33 fra Berlinguer, Rovelli e Squillante) il teste afferma che Rovelli insisteva sulle sue originarie richieste: Berlinguer si limitava a tranquillizzarlo, telefonando poi a Squillante per “tenerlo informato”. Il teste così si esprime:

”io riferivo a Squillante...questo ragazzo non ne può più, questo ragazzo mi continua a telefonare, io lo chiamo per tranquillizzarlo...sì, sentivo anche Squillante, commentavo questi fatti con lui, e Squillante diceva: ”poveretto, non c’è niente di male...se tu potessi dargli una...non dico ...vedere di...di chiedere che si giudichi con imparzialità” erano momenti di...io riferivo queste cose a Squillante e poi cercavo di tranquillizzare questo ragazzo”.

Queste risposte provocano una ulteriore contestazione delle dichiarazioni in precedenza rese (11 aprile 1997):

“Prendo atto di questa fitta serie di contatti tra me, Renato Squillante e Felice Rovelli nelle giornate del 28, 29 e 30 gennaio 1992. Rispetto a queste circostanze posso dire che, in quel

periodo, ho subito delle fortissime pressioni da parte di Felice Rovelli e Renato Squillante, perché avvicinassi la dottoressa Sotgiu, cosa che ribadisco di non aver fatto. Tutte le telefonate di questi giorni mi sono state fatte all'unico scopo di convincermi ad avvicinare la dottoressa Sotgiu. Felice Rovelli e lo stesso Renato Squillante cercarono di convincermi, dicendo che i Rovelli dovevano vincere questa causa perché avevano ragione. Io non me la sono sentita e, nonostante le pressioni ricevute, non ho fatto nulla di quanto mi veniva richiesto”.

Ed ecco la risposta:

“ ... telefonavo a Rovelli o mi telefonava; che ... eh ... palesava sempre le stesse preoccupazioni, io lo confortavo, continuavo a telefonare. Chiamavo ... eh ... Squillante perché ... per ... eh ... perché anche lui aiutasse questo ragazzo a venir fuori da questo stato di prostrazione, e il tenore in generale era questo.”

La contestazione era poi estesa all'intero passo del verbale, del quale era letta anche la domanda:

“La sua versione non è compatibile con quanto risulta dalle analisi del tabulato dell'ingegner Rovelli ed invero dal prospetto che le mostro risulta una serie di telefonate, proprio nei giorni immediatamente precedenti alla decisione della Suprema Corte tra lei, Rovelli e Renato Squillante”. Risposta: “Mi rendo conto che la mia risposta può apparire illogica ed inverosimile, ma Lei si deve rendere conto dell'imbarazzo che provo in questo momento per i fatti che mi vedono in qualche modo coinvolto. Renato Squillante era da me conosciuto come persona al di sopra di ogni sospetto, addirittura uno dei consiglieri giuridici del Presidente della Repubblica, alto magistrato che ricopriva una carica importante negli Uffici Giudiziari romani, per cui, quando mi caldeggiò la posizione dell'ingegner Rovelli, rappresentandomi appunto che il mio intervento era richiesto per motivi di equità e di giustizia facendomi intendere che la Sir aveva ragione e che quindi bisognava in qualche modo aiutare la famiglia Rovelli, non ebbi incertezze a rendermi disponibile per l'incontro con l'ingegner Rovelli, perché mi veniva proprio richiesto da un magistrato come Renato Squillante. Certamente rimasi colpito da quanto poi mi chiese di fare l'ingegner Rovelli, e cioè di avvicinare la dottoressa Sotgiu per cercare in qualche modo di favorire la sua posizione per impedire appunto che venissero commesse, a suo dire, delle irregolarità. Presi tempo, nel senso che non dissi subito a Rovelli che non volevo occuparmene, spinto a fare questo proprio per il rispetto che io all'epoca portavo a Squillante. Ho avuto poi modo di pensarci su, mi sembrava andare contro i miei principi interferendo nell'iter giudiziario di una causa; ritenni inopportuno parlare della vicenda alla dottoressa Sotgiu per cui la serie di telefonate che feci con lo stesso Squillante e lo stesso Rovelli si rese necessaria per comunicare ai due che non me la sentivo di chiedere informazioni sulla causa in corso”.

Alle contestazioni il teste conclusivamente risponde in questi termini:

“Sì, certamente si parlò anche che i Rovelli erano certi dei loro diritti e di avere ragione e appunto per questo, in quella situazione di estremo disagio dal punto di vista della pressione psicologica, se avessero avuto torto sarebbe stata un’ingiustizia, quindi chiedevano solo ed esclusivamente che si giudicasse con serenità ed imparzialità”.

Riassuntivamente, questo il senso del racconto di Berlinguer quale risulta anche dalle risposte a seguito di contestazione:

- Rovelli e Squillante non si erano limitati a constatare i possibili effetti negativi della campagna di stampa in atto, bensì avevano fatto riferimento alla fondatezza delle ragioni della SIR ed avevano prospettato come un’ingiustizia l’eventualità che non venissero accolte le ragioni della famiglia;
- i due non avevano semplicemente chiesto di prendere contatti con il giudice Sotgiu per sollecitarla ad un giudizio sereno ed imparziale, ma, in collegamento con quanto sopra, allo scopo di sensibilizzarla sul fatto che, se le ragioni della famiglia non fossero state accolte, vi sarebbe stata una ingiustizia;
- Berlinguer non aveva subito rifiutato quanto richiestogli, ma aveva preso tempo, forse facendo intendere (o comunque non escludendo espressamente, almeno per qualche giorno) che il contatto voluto vi sarebbe stato;
- pensandoci sopra, aveva reputato scorretto “interferire” in un procedimento giudiziario ed aveva comunicato ai suoi interlocutori che non avrebbe dato corso alla richiesta;
- non parlò mai alla Sotgiu della causa IMI Rovelli.

Restano ancora da aggiungere pochi dati importanti per chiudere la parte per così dire espositiva del racconto del teste Berlinguer:

- al Pubblico Ministero che gli chiede conto di due suoi **contatti telefonici con lo studio dell’avvocato Cesare Previti** (il primo proprio nel periodo che più interessa – **5 febbraio 1992** – ed il secondo qualche tempo dopo – 7 maggio 1992) **Berlinguer nega di conoscere l’imputato**, affermando di non avere alcun motivo per telefonare allo studio di via Cicerone,60; azzarda quindi l’ipotesi che qualcuno (ma riesce a fare il nome solo di suo fratello Sergio) possa avergli chiesto in prestito il telefono cellulare ed

avere fatto quelle due chiamate; come si vedrà oltre, Sergio Berlinguer escluderà la circostanza;

- su specifica domanda, ammette di avere ricevuto, in data 15 febbraio 1993, la somma di 250 milioni di lire (estero su estero) da Francesco Bellavista Caltagirone (cognato di Felice Rovelli per averne sposato la sorella Rita), affermando trattarsi di una parcella per attività legale svolta per conto del Caltagirone; non vi era un mandato professionale, e date le modalità di pagamento non possiede documentazione di supporto;
- su domande della difesa Rovelli, dichiara di avere saputo solo tempo dopo i suoi rapporti con Rovelli che vi era stata una ipotesi di transazione tramite il Quirinale; esclude categoricamente di avere parlato con Rovelli di questa eventualità ed in particolare esclude di essersi “proposto” alla famiglia Rovelli quale legale per gestire un discorso di tipo transattivo.

La valutazione circa **l’attendibilità della testimonianza di Francesco Berlinguer** non può prescindere dall’analisi delle versioni degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ossia Felice Rovelli, Renato Squillante e Simonetta Sotgiu.

Quest’ultima, esaminata all’udienza del 4 giugno 2001, confermava l’amicizia con il Berlinguer, che era stato suo compagno di liceo; poiché entrambi lavoravano a Roma e vivevano in Sardegna, capitava che si incontrassero in aeroporto e facessero il viaggio insieme; come pure capitava che si vedessero in Roma per mangiare una pizza insieme.

Specificamente interrogata sui suoi contatti con il Berlinguer nei giorni che interessano, la teste innanzitutto negava che egli le avesse posto domande particolari sulla causa IMI SIR; **non escludeva, pur non avendone il ricordo, di avere cenato con lui la sera dell’udienza (29 gennaio 1992)**, come non escludeva di avere fatto, parlando con lui del più e del meno, riferimento alla giornata particolarmente pesante ed al fatto che l’udienza si era protratta sino a pomeriggio inoltrato, cosa alquanto inusuale per le udienze di cassazione.

La teste proseguiva ricordando come il collegio giudicante si fosse di nuovo riunito il giorno successivo (30 gennaio) ed in quella sede avesse deciso di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; precisa che il Presidente aveva chiesto di mantenere il massimo riserbo sulla decisione, che doveva ancora essere motivata e di nuovo sottoposta all’esame del Collegio.

Ricorda che, prima di avviarsi all’aeroporto, aveva trovato nella propria casella in Corte una busta, che aveva portato con sé; l’aveva aperta, apprendendo trattarsi di una **lettera anonima che faceva riferimento ad un orientamento del collegio giudicante a favore dell’IMI** (per la verità,

inizialmente la teste lo aveva riferito in senso opposto, ossia come funzionale agli interessi dalla parte avversa ai Rovelli, ma si è corretta in seguito a contestazione del Pubblico Ministero). Si era recata nella toilette dell'aeroporto e aveva buttato la missiva; non ne aveva parlato poi con alcuno dei colleghi della Corte di cassazione.

Ricollegando il ricordo dell'anonimo con una pelliccia particolarmente vistosa che indossava quel giorno, precisava di avere incontrato all'aeroporto Francesco Berlinguer, con il quale aveva poi viaggiato per la Sardegna: escludeva di avergli rivelato il contenuto della decisione presa quel giorno.

Rovelli, nel corso degli interrogatori in fase di indagine preliminare (acquisiti stante il suo rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale chiesto dal Pubblico Ministero) non ha mai inteso rendere dichiarazioni in ordine allo specifico tema: come risulta dal relativo verbale, **il giorno 22 settembre 1997, il Pubblico Ministero contesta a Felice Rovelli (vi erano stati già altri interrogatori precedenti) le dichiarazioni di Berlinguer, ma l'allora indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, così come aveva in seguito fatto di fronte alle contestazioni relative alle emergenze bancarie riguardanti la società Dorian Investments ed i relativi passaggi finanziari, fino ad arrivare al trasferimento in favore di Renato Squillante, di 133 milioni di lire sul conto Rowena nel 1991.**

Nel primo interrogatorio in data 8 maggio 1996 Rovelli aveva accennato ai suoi rapporti con il magistrato, aveva dichiarato di essere andato a trovarlo a casa e di avere discusso con lui "alcuni aspetti della vicenda della causa"; a uno di questi incontri aveva forse preso parte anche Attilio Pacifico.

Nulla Rovelli ebbe mai a dichiarare intorno a concreti contatti con la controparte finalizzati ad una ipotesi transattiva; nel primo verbale compare un fugacissimo e generico accenno, di segno completamente negativo mentre, come si è detto, vi è stato un rifiuto totale di rispondere in merito alla vicenda Berlinguer.

Renato Squillante (esaminato per videoconferenza all'udienza del 3 ottobre 2002) nega in modo categorico che i fatti si siano svolti come li ricostruisce Berlinguer; segnatamente nega di avere chiesto al teste di avvicinare un componente il collegio giudicante della causa Imi SIR.

Andando con ordine, l'imputato ha spiegato di avere telefonato a Felice Rovelli dopo la morte del padre Nino per porgergli le condoglianze; più avanti lo stesso Felice, trovandosi a Roma, lo era andato a trovare a casa, per ringraziarlo; in quell'occasione gli aveva spiegato che spesso veniva

nella capitale proprio per seguire la causa che aveva “ereditato” dal padre; il giovane si era limitato a dirgli che sperava che la vertenza giudiziaria finisse “presto e bene”. Negava dunque di essersi mai interessato alle vicende della causa civile (“*io, che ho sempre fatto il penale...*”).

Quanto ai rapporti con i fratelli Berlinguer, dichiarava di avere conosciuto Sergio al Quirinale e, attraverso di lui, Francesco; questi era alla ricerca di contatti imprenditoriali all'estero, nei paesi dell'ex Unione Sovietica; aveva anche chiesto a suo figlio Fabio – che lavorava come giornalista a Mosca – di fargli da interprete in occasione di un viaggio a Mosca con l'allora Presidente Cossiga e di presentargli personalità locali che potessero essere utili per i suoi progetti imprenditoriali.

Una volta, Sergio Berlinguer gli aveva detto che il Presidente dell'IMI, Luigi Arcuti, aveva chiesto un incontro con il Presidente della Repubblica, affinché il Quirinale si attivasse per promuovere una ipotesi di transazione con la famiglia Rovelli; lo aveva riferito a Felice, il quale però non aveva commentato la cosa.

Lo stesso Berlinguer, gli aveva poi chiesto di indicare a Rovelli il fratello Francesco come possibile legale di parte SIR in relazione alla specifica ipotesi di una transazione: proprio per questo motivo aveva detto a Francesco Berlinguer di telefonare a Felice presso l'Hotel Hassler.

Ecco dunque che, per bocca dell'imputato Squillante (ma, come si è visto, non di Rovelli) prende corpo una versione difensiva specificamente riferita a fornire una differente “lettura” del coinvolgimento del Berlinguer nella vicenda IMI Rovelli: in poche parole, poiché Sergio aveva avuto notizia diretta delle richieste di Luigi Arcuti, nella sua veste di Presidente dell'IMI, al Quirinale perché mettesse i suoi buoni uffici nel tentativo di una composizione extragiudiziale della causa, aveva cercato di “infilare” nel pool di avvocati che assistevano la famiglia Rovelli anche il fratello Francesco, affinché potesse “partecipare” all'affare in caso di possibile transazione. Sapendo dunque che Squillante era in buoni rapporti con Felice Rovelli, gli aveva chiesto di suggerire il nome di Francesco in veste di consulente legale. Il suo unico “intervento” – prosegue Squillante – fu quindi quello di chiedere a Francesco Berlinguer di mettersi in contatto con Felice, il quale, quando veniva a Roma per seguire la causa, alloggiava in un Hotel nei pressi di Piazza di Spagna.

Dopodiché non li vide più, se non separatamente; i numerosi contatti telefonici che risultano, proprio in quel periodo, con Berlinguer avevano però un diverso oggetto, ed erano relativi alla ricerca, da parte di quest'ultimo, di contatti di tipo imprenditoriale e politico per gli affari in Russia e nell'est europeo, nonché alla organizzazione di un viaggio in Russia al seguito del Presidente Cossiga .

Questo tema dell'ipotesi di transazione tramite l'intervento del Quirinale – tanto caro alla difesa Rovelli, anche in sede di arringa finale – è stato oggetto di alcuni esami testimoniali, le cui risultanze, complessivamente considerate, decisamente non consentono di riconnettere a questa vicenda la grande rilevanza postulata dai difensori.

Intanto, il teste Sergio Berlinguer (cfr. udienza 17 maggio 2001) smentisce totalmente il racconto di Squillante nella parte relativa ad un tentativo di inserimento di Francesco Berlinguer nel collegio di difesa della famiglia Rovelli. Esclude di avere parlato con il fratello di questa ipotesi di transazione se non più tardi, ossia dopo il pronunciamento definitivo della Corte di cassazione, così come esclude che Francesco gli abbia mai detto di essersi “interessato” ad una transazione tra la famiglia Rovelli e l'IMI.

Sulla vicenda in generale, ha riferito di essersi incontrato con Arcuti – presidente dell' Imi - che gli aveva chiesto – nella veste di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica – se il Quirinale potesse intervenire per una soluzione stragiudiziale della vicenda giudiziaria; ne aveva parlato con il Presidente Cossiga, il quale aveva incaricato Alfredo Masala; questi aveva forse preso contatti con esponenti della famiglia Rovelli, ma la prospettiva non ebbe mai alcuna concretezza, visto che le posizioni delle parti erano troppo distanti.

Ancora – e su un altro versante – il teste era stato chiamato in causa dal proprio fratello quale possibile autore di due chiamate allo studio dell'avvocato Previti nel febbraio e nel maggio 1992: anche questa ipotesi ha trovato smentita nelle dichiarazioni di Sergio Berlinguer, che lo ha negato categoricamente, spiegando di avere conosciuto Previti solo nel 1994, allorquando si erano trovati Ministri nella stessa compagine governativa.

Alfredo Masala (esaminato ex art.195 c.p.p. per iniziativa della difesa Rovelli all'udienza del 14 giugno 2002) conferma le richieste di Arcuti al Capo dello Stato e conferma che lo stesso Presidente Cossiga autorizzò una iniziativa in tal senso, incaricando lo stesso Masala di convocare tale ragioniere Bianchi, conosciuto quale strettissimo collaboratore di Nino Rovelli. Questi venne a Roma e fu personalmente ricevuto da Cossiga, ma la cosa non ebbe seguito alcuno.

Su specifica domanda, esclude d'aver mai saputo che Francesco Berlinguer (che egli ben conosceva) fosse interessato al tentativo di transazione fra IMI e la famiglia Rovelli.

Luigi Arcuti, all'epoca dei fatti Presidente dell'IMI, conferma (cfr. udienza 3 giugno 2002) di avere chiesto un incontro al Quirinale; non venne ricevuto dal Presidente bensì da Sergio Berlinguer, al quale espose, in un colloquio durato pochi minuti, i motivi per i quali aveva chiesto di essere ricevuto dal Presidente Cossiga; si trattava di esporre la grave situazione di difficoltà dell'IMI nei

confronti delle banche estere in dipendenza dall'andamento della causa, che vedeva allo stato l'Istituto soccombente per una cifra superiore ai mille miliardi di lire; dopo quel colloquio non seppe più nulla e non venne mai ricevuto dal capo dello Stato.

A domanda specifica, il teste si diceva sicuro nel collocare l'incontro con Sergio Berlinguer prima della morte di Nino Rovelli, e dunque negli anni 1989-1990.

Tirando le somme sul punto specificamente riferito alla "ipotesi transazione" in sé, reputa il Tribunale che ne sia emersa con chiarezza la assoluta marginalità concreta, posto che i contatti con un collaboratore della famiglia Rovelli non ebbero alcun seguito, né lo stesso Arcuti (che aveva inteso richiamare l'attenzione del Quirinale sui problemi di immagine e di credibilità, anche all'estero, dipendenti dall'andamento della causa) venne mai ricevuto da Francesco Cossiga.

Insomma, questi contatti – che forse è persino eccessivo in tal modo denominare – durarono lo spazio di un mattino, anche perché risulta evidente come nessuna delle parti in causa vi fosse effettivamente interessata; e peraltro, su un piano più specifico, non risultano neppure accertati con sufficiente chiarezza i tempi di tali abboccamenti, posto che Arcuti li colloca prima della morte di Nino Rovelli, mentre Sergio Berlinguer li riferisce, senza essere più preciso, all'anno 1991.

Ma – ed è quel che qui maggiormente interessa – dalle fonti di prova acquisite risulta sconfessata la prospettiva di Renato Squillante circa un interessamento di Francesco Berlinguer alla subito abortita vicenda transattiva: nessuno dei testimoni sentiti lo conferma, e Sergio Berlinguer (ossia colui che avrebbe chiesto a Squillante di indicare a Rovelli il nome del fratello) ha negato la circostanza. Inoltre, tornando al piano dei tempi, si è visto come i contatti telefonici in esame si debbano collocare a partire dal mese di gennaio 1992, ossia in un periodo assolutamente incompatibile con il racconto di Arcuti, ma, a ben vedere, anche con quello di Berlinguer, che colloca gli avvenimenti nel 1991.

Concludendo sul punto, il Tribunale evidenzia il silenzio di Felice Rovelli, che pesa in suo danno (ed in danno del coimputato) ancor più delle testimonianze ora esaminate: se, come vuole far credere Squillante, Berlinguer telefonava in modo quasi ossessivo a Rovelli al solo scopo di convincerlo a conferirgli mandato professionale per gestire le trattative per una composizione bonaria della lite, ci si deve chiedere perché mai Felice, al Pubblico Ministero che lo è andato ad interrogare in carcere al fine di specificamente contestargli le dichiarazioni accusatorie di Berlinguer, non abbia subito spiegato la finalità - assolutamente lecita - dei suoi contatti con Francesco Berlinguer. In poche, parole, non si comprende perché – se fosse vera l'ipotesi difensiva- per tutti questi anni egli non abbia reso alcuna dichiarazione sul punto, lasciando che le "calunnie" del Berlinguer lo travolgessero insieme a Renato Squillante.

La risposta è, per il Tribunale assai semplice: **i contatti tra i personaggi, come sopra descritti, non avevano nulla a che vedere soluzioni stragiudiziali della causa, a meno che in questa espressione non si vogliano includere anche i tentativi occulti di interferenza, del tipo di quelli descritti dal Berlinguer.** La versione esposta da Squillante nel suo esame dibattimentale non è nulla più un mero espediente difensivo, una tesi costruita a tavolino, partendo da qualche dato concreto (la visita di Arcuti al Quirinale, il rapporto di parentela stretta tra Francesco Berlinguer ed uno dei funzionari più vicini al Presidente Cossiga) che si è tentato - del tutto legittimamente, s'intende - di adattare, senza successo, alle risultanze processuali, e di ingigantire per fornire una alternativa al racconto del teste d'accusa.

Un teste con il quale bisogna pur fare i conti, anche nell'ottica propugnata dalla difesa: ed allora il Tribunale si chiede perché mai Berlinguer avrebbe dovuto tacere un suo tentativo (forse non troppo elegante, ma certamente non costituente reato) di "inserirsi" in un grande contenzioso - forse il più grande in assoluto - che gli avrebbe potuto portare prestigio, notorietà e lauti guadagni, per lanciarsi nella esposizione di fatti che lo avvicinavano pericolosamente a condotte di sicura rilevanza penale, calunniando in modo del tutto gratuito Rovelli e Renato Squillante, e comunque dando di sé una immagine non proprio cristallina, per avere mantenuto stretti contatti con persone che gli avevano rivolto richieste di tal fatta.

Insomma, la tesi difensiva non è credibile in sé ed in quanto smentita dalle risultanze processuali; al contrario, il racconto del teste Berlinguer appare oggettivamente riscontrato proprio dall'esame dei tabulati telefonici, come già si anticipava, eloquenti nell'indicare quella successione di contatti fra persone guarda caso tutte a vario titolo collegate (per lo più in modo occulto) alla causa IMI SIR.

Ma c'è di più: è **lo stesso Felice Rovelli, nel suo primo interrogatorio, ad incautamente accennare ai rapporti con Squillante** inerenti la causa: di fronte alla domanda se conoscesse il magistrato, così rispondeva:

"Sì, la prima volta l'ho visto nell'anno 1987, se non ricordo male mi fu presentato da mio padre di sfuggita, io mi trovavo nel suo ufficio a Lugano dove appunto in quel momento vi era Renato Squillante. Quando mio padre è morto il dott. Squillante si è fatto sentire per condoglianze ed io, qualche mese dopo, trovandomi a Roma, presumibilmente per incontrare il Prof. Are, andai a trovare Squillante a casa per una breve visita. In quest'occasione come in altre che si sono succedute negli anni successivi (1991, 1992) ho avuto modo di discutere con lui di alcuni aspetti della vicenda della causa IMI. Sapevo che il dott. Squillante era amico dell'avv. Pacifico e se non ricordo male in uno dei miei incontri con il magistrato era presente anche Pacifico. In sostanza, gli incontri che io ho avuto con il dott. Squillante non erano altro che visite di cortesia."

Come dire che – sia pure in un’ottica totalmente difensiva – è lo stesso Rovelli ad evocare discussioni con Squillante, protrattesi nel tempo (e si citano proprio gli anni 1991 e 1992) concernenti la causa civile; ed è lo stesso Rovelli ad evocare la presenza anche del coimputato Pacifico ad uno di questi incontri. E come non pensare, ancora una volta, ai tabulati, dai quali risulta che, nel corso della stessa giornata, Rovelli chiama sia Squillante che Pacifico, e queste chiamate si intersecano con quelle tra Berlinguer e Squillante (così ad esempio avviene il 15, il 17 ed il 28 gennaio, e l’11 febbraio 1992) ?

Dunque, stabilito che i personaggi coinvolti nella vicenda erano legati dal comune denominatore di tentare un avvicinamento con un giudice della Corte di Cassazione e che, dunque, quel (e solo quel) significato hanno i contatti sopra riepilogati, rimane da valutare la testimonianza dibattimentale Berlinguer .

Ad onta delle proteste difensive circa la calunniosità del racconto del teste, è opinione del Collegio che il Berlinguer non solo non abbia formulato false accuse contro gli imputati, ma che in dibattimento abbia palpabilmente tentato di ammorbidire alcuni tratti del racconto al chiaro scopo di minimizzare l’accaduto per alleggerire la loro posizione.

Del resto, le premesse di questo atteggiamento sono entrate nel processo sia per bocca dello stesso teste, sia per iniziativa della difesa. E’ infatti documentato l’intervento, nel corso delle indagini, di persone estranee al fatto, ma comuni conoscenti di Berlinguer e Squillante (si tratta del professor Dario Spallone) nei confronti delle quali il teste si è trovato in comprensibile imbarazzo, per avere accusato una persona tanto stimata, determinandone la sottoposizione a misura cautelare: ed ecco allora facilmente spiegati i tentativi maldestri di prendere le distanze da quanto all’epoca dichiarato, ricorrendo alla giustificazione (spesso evocata nei Tribunali) del modo incalzante in cui il Pubblico Ministero aveva condotto l’interrogatorio (e come poteva essere altrimenti, visti i dati emersi dalla acquisizione dei tabulati?), alla ammissione di avere detto “inesattezze”, in conseguenza dello stress per le domande accusatorie, alla promessa di “correggerle” in dibattimento, ristabilendo la verità.

Insomma, il teste Berlinguer non ha il coraggio di un leone, e lo si è visto con chiarezza nel corso dell’esame dibattimentale, ove erano tangibili il suo imbarazzo e la sua difficoltà per essere “costretto” a dire la verità: dunque, come si diceva, pur mantenendo fermo il succo del racconto (l’essere stato invitato a prendere contatto con Simonetta Sotgiu per “perorare” le ragioni dei Rovelli, contro i quali si stava accanendo una “iniqua” campagna di stampa, dietro compenso di ben

cinquecentomilioni di lire) egli lo ha “addolcito” con i riferimenti all’invito alla imparzialità ed alla serenità di giudizio, allo stato di ansia del giovane Rovelli, che doveva essere rassicurato, ai bonari inviti di Squillante (“...non c’è niente di male...se si chiede che si giudichi con imparzialità... per dargli una mano”); in poche parole, cercando di smorzare, più nei toni che nei contenuti, più nei dettagli che sul punto centrale, le categoriche dichiarazioni del 1997, avendo sempre cura (anche per tutelare se stesso) di negare propri personali contatti con Cesare Previti, oggettivamente documentati dai tabulati telefonici..

A ben vedere, un atteggiamento non dissimile ha connotato la sua condotta anche nel fatto che ci interessa: di fronte ad una richiesta di chiaro sapore illecito egli (forse in ciò spinto dalla autorevolezza di Renato Squillante o dalla comune appartenenza ad ambienti di potere della Capitale) non ha saputo respingere, da subito, esplicitamente e con fermezza, la proposta, né ha tantomeno ritenuto di avvertire il giudice oggetto dei tentativi di avvicinamento. Ha preferito tenere i propri interlocutori un po’ in sospeso, forse facendo intendere – o facendo sperare - una possibile adesione alla proposta: solo così infatti trovano spiegazione i ripetuti contatti telefonici (anche di sua iniziativa) che non avrebbero avuto ragion d’essere in caso di una sua secca risposta negativa.

Ed anche i suoi contatti con il giudice Sotgiu – contatti i quali, come emerge dai tabulati sono significativamente assai frequenti nei giorni che interessano, per poi decisamente diradarsi nei giorni successivi – appaiono spiegabili con questo atteggiamento non chiaro e netto: pur avendo deciso di non dire nulla all’interessata, ha intensificato i contatti con lei (e ciò poteva avvenire senza ingenerarle sospetti, visti i rapporti di amicizia) forse sperando di poterle inconsapevolmente “strappare” qualche confidenza che potesse tornare utile a Rovelli, magari per intuire o prevedere quali potessero essere gli orientamenti della Corte sulla questione di legittimità costituzionale che la difesa dell’IMI aveva in extremis chiesto ai giudici di sollevare.

In questo senso, può apparire suggestivo ricordare che la stessa Sotgiu ha raccontato di avere ricevuto, il 30 gennaio, una lettera anonima, con la quale si affermava di sapere che la Corte avrebbe deciso in senso favorevole all’IMI: un anonimo che non ha avuto alcun seguito – in quanto la destinataria si limitò a cestinarlo, senza farne parola ai colleghi – ma che richiama qualche analogia con quanto avverrà l’anno successivo, in relazione all’appunto redatto dal Presidente Corda.

Comunque, anche nella versione più “edulcorata”, la richiesta di colloquio fatta a Berlinguer tradisce con assoluta chiarezza l’illiceità del fine, poiché davvero incredibile risulta la richiesta di far giungere al giudice l’invito ad essere imparziale, promettendo, quale compenso, la non irrilevante somma di cinquecento milioni di lire .

Se questa è la chiave di lettura degli avvenimenti e dei contatti che, nella assoluta segretezza, si verificano “a latere” della ormai famosa udienza del 29 gennaio 1992 e del suo epilogo con la pubblicazione dell’ordinanza del 12 febbraio 1992, devono essere ora tratte alcune conclusioni sui soggetti che vi partecipano, sulla loro veste e sul loro ruolo nell’ambito del più ampio disegno corruttivo oggetto dell’ipotesi d’accusa.

Come il Tribunale ha in parte già dimostrato, la sentenza con la quale la Corte d’appello decideva sulle cause riunite (sull’an, a seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, sul quantum in grado d’appello) è stata oggetto di un accordo corruttivo, stretto da Nino Rovelli per il tramite dei tre intermediari Attilio Pacifico, Giovanni Acampora e Cesare Previti, con il giudice Vittorio Metta. Questi, come si dirà, riceve fin dal 1990 (anno in cui la causa viene mandata in decisione, con sentenza depositata il 26 novembre) una parte del compenso illecito, via via depositato, in contanti, sui conti correnti accessi presso istituti bancari italiani a nome suo o di suoi stretti congiunti.

Ritiene il Tribunale (come già sopra evidenziato) che, fino a questo momento, i familiari di Nino Rovelli fossero sostanzialmente estranei alle pratiche illecite del loro congiunto, uomo accentratore, autoritario e deciso a vincere ad ogni costo la causa con l’IMI.

Sofferente di problemi cardiaci, Rovelli senior – prima di essere sottoposto ad un intervento chirurgico del quale i medici non nascondono le possibilità di esito infausto - rivela alla moglie Primarosa l’esistenza di un suo debito nei confronti di Attilio Pacifico, invitandola ad onorarlo nel caso gli fosse accaduto qualcosa di grave.

Proprio in questo momento si verifica, a giudizio del Collegio, la successione “iure ereditario” di Primarosa Battistella e di Felice Rovelli nelle obbligazioni illecite assunte dal capostipite con i tre intermediari e, per il loro tramite, con i pubblici ufficiali, essendo processualmente accertata la conoscenza, da parte degli eredi, dell’ammontare del debito di Nino e, soprattutto, la sua causale.

In evidente e conclamato collegamento con l’esito positivo della causa civile ed in corrispondenza percentuale (nella misura del 10%) con la somma che l’IMI era stato condannato a pagare (al netto della imposta di successione) nel 1994 i tre intermediari ricevono le somme di cui alla imputazione, su conti esteri, direttamente provenienti da una società (Pitara stiftung) avente sede in Liechtenstein, appositamente costituita dal legale dei Rovelli Rubino Mentsch.

Ma pochi mesi dopo la morte di Nino Rovelli, è documentato in atti un primo trasferimento finanziario (dalla società svizzera Dorian Investments, facente capo sempre alla famiglia Rovelli) di un miliardo di lire in favore del conto Pavoncella presso la Banca del Sempione di Lugano, riferibile a Pacifico. Da questo conto, con le modalità che si analizzeranno a tempo

debito, verranno prelevati 450 milioni di lire in contanti, mentre due somme di eguale importo (133 milioni di lire) verranno quasi contestualmente bonificati al conto Rowena di Renato Squillante e al conto Mercier di Cesare Previti, rispettivamente in data 26 giugno 1991 e 2 luglio 1991.

Questi dati documentali vengono qui sinteticamente ripresi per richiamare l'attenzione sul fatto che, **quando iniziano le manovre di avvicinamento del giudice Sotgiu, fra alcuni degli imputati sono già intervenuti rapporti finanziari**, in quanto Rovelli ha bonificato a Pacifico una somma, in parte finita sui conti di Previti e Squillante, mentre Metta ha ricevuto e depositato sui propri conti, anche Nino Rovelli vivente, qualche centinaio di milioni di lire. E, per converso, le persone che Rovelli chiama dal 9 gennaio al 12 febbraio 1992 o che comunque sono in contatto fra loro nello stesso periodo – con differenti modulazioni quantitative – sono coloro che hanno ricevuto denari provenienti dal vincitore della causa. Solo a titolo di esempio, vanno rimarcate le risultanze dei tabulati per due giornate importanti:

- il 29 gennaio (giorno in cui si tiene l'udienza nel corso della quale viene eccipito il mancato deposito della procura speciale), Berlinguer chiama Squillante in orario corrispondente grossomodo con la chiusura dell'udienza; poi, in rapida successione, Pacifico chiama Squillante e, subito dopo, Acampora; poi ancora Pacifico chiama Squillante e, pochi minuti dopo, il magistrato è chiamato da Previti; in ora serale Rovelli chiama Pacifico ed infine, dopo le ventidue, Berlinguer chiama Squillante.

- Il 12 febbraio 1992 (giorno in cui è pubblicata la decisione della Suprema Corte) Rovelli chiama, nel corso della giornata, tre volte Pacifico, Acampora e Squillante.

Come già si accennava, non mancano, nel periodo de quo, contatti tra Pacifico, Acampora ed il giudice Metta, nonché un contatto tra Berlinguer e Cesare Previti.

Il dato quantitativo dimostra, nella specie, un differente ruolo svolto nell'occorso dai vari imputati: all'evidenza, il contatto è stato gestito in prima persona da Squillante, con il costante intervento di Pacifico (letteralmente tempestato di telefonate da Rovelli); Acampora viene evidentemente tenuto informato nei momenti più importanti (il 29 gennaio ed il 12 febbraio) sia da Pacifico, sia da Rovelli; Previti entra direttamente in contatto con Squillante in un giorno importantissimo (il 29 gennaio) e, pochi giorni dopo, con colui al quale era stato chiesto un "intervento" sul giudice della causa.

In questo segmento dell'attività corruttiva spicca, oltre a quella di Rovelli, corruttore in erba ma attivissimo, preoccupato com'era che "l'asso nella manica", scoperto con tanta arguzia dal

Professor Are, si trasformasse in un “due di picche” in caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, la figura di Renato Squillante.

Si tratta di un importante magistrato romano, inserito ad alto livello non solo nell’ambiente giudiziario – era stato per anni capo dell’Ufficio Istruzione e poi, con l’avvento del nuovo codice di procedura penale, capo dell’Ufficio dei giudici per le indagini preliminari - ma anche in quello politico della capitale, avendo ricoperto incarichi di prestigio, quali quello di componente della CONSOB e di consulente giuridico della Presidenza della Repubblica.

Un magistrato che partecipava ad eventi mondani, anche in terra straniera e che – come dice Stefania Ariosto e come egli stesso ammette – era strettamente legato a due avvocati del foro di Roma, Attilio Pacifico e Cesare Previti; un magistrato che – come dicono i documenti acquisiti per via rogatoriale – gestiva imponenti ricchezze, occultate su conti aperti presso banche della Confederazione Elvetica, precipitosamente prelevate in contanti, chiuse in valigia, e fatte sparire alle prime avvisaglie delle attività investigative della Procura della Repubblica di Milano.

La teste Ariosto lo descrive come elemento di punta di una lobby affaristico – giudiziaria, sostanzialmente capeggiata da Cesare Previti – coadiuvato, anche nella parte finanziaria, da Attilio Pacifico - in grado di influire, mediante una rete di rapporti gestiti attraverso la corresponsione di compensi illeciti, sull’andamento delle cause (ed in quel periodo storico ve n’erano di assai rilevanti dal punto di vista degli interessi in gioco) in essere presso la sede romana. Se, come dicono gli imputati e come sostengono con vigore i difensori, la Ariosto è una spudorata calunniatrice, bisogna ammettere che, nel caso IMI- SIR (del quale, beninteso, ella non ha detto alcunché) ha avuto un eccezionale colpo di fortuna, dal momento che la realtà probatoria fin qui analizzata ha offerto un quadro perfettamente in grado di essere inserito nel generale affresco da lei tratteggiato.

Di un rapporto pregresso di Squillante con Nino Rovelli è lo stesso Felice che parla, facendolo risalire almeno al 1987, quando lo incontrò presso l’ufficio del padre a Lugano; dopo la morte di Nino, il primo contatto telefonico documentato con Rovelli junior risale al 24 luglio 1991, ossia in epoca precedente alla designazione di Simonetta Sotgiu quale componente del collegio della causa civile (l’interessata afferma di averne avuto notizia al suo rientro dalle ferie estive del 1991 e la ricollega alla “fuoriuscita” dal processo del Presidente Montanari Visco, raggiunto – anch’egli – da lettera anonima). Ancora precedente è il già citato trasferimento bancario di 133 milioni di lire in favore di Squillante, proveniente, secondo l’impostazione accusatoria pienamente confermata dal dibattimento, dalla cosiddetta “prima provvista Rovelli”.

In sede di arringa finale, la difesa di Squillante ha insistito sul dato cronologico del preteso compenso illecito, argomentando che il magistrato non poteva essere stato retribuito in

anticipo, ossia ancor prima che si sapesse che del collegio giudicante avrebbe fatto parte un giudice “raggiungibile” attraverso Francesco Berlinguer.

Reputa il Tribunale che, al contrario, questo elemento vada a rafforzare l'impostazione accusatoria proprio con riferimento alla sua figura ed al suo effettivo ruolo nella vicenda: egli infatti, non è stato contattato e retribuito per il semplice (per quanto importante) intervento sul giudice Sotgiu bensì, in epoca precedente, era già inserito nel generale progetto corruttivo (i cui contorni specifici si andavano via via delineando in dipendenza delle vicende processuali) avendo egli offerto, in forma anticipata e generale, le proprie capacità di influenza, penetrazione e dunque, di interferenza, sull'esito della causa in favore del privato corruttore, una offerta per la quale, nel giugno del 1991 (allorquando, comunque, la causa Imi-Sir era già pendente in Cassazione), era già stato in parte retribuito e per la quale percepirà, dopo il passaggio in giudicato della sentenza e l'irrogazione di circa 68 miliardi di lire ai tre avvocati, ulteriore e più sostanzioso compenso (cfr. capitolo movimenti finanziari Imi-Sir).

Prima di chiudere il discorso su Renato Squillante il Tribunale non può fare a meno di affrontare quella parte della lunga vicenda IMI – Rovelli approdata all'Ufficio da lui diretto fin dal 24 aprile 2002, data nella quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma presentava al Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione, relativamente alla denuncia con la quale il presidente dell'IMI ipotizzava, nei confronti di ignoti, la avvenuta sottrazione del fascicolo processuale della procura alle liti per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Poiché nel capo di imputazione non risultano elevati specifici addebiti relativi a condotte di interferenza, da parte del giudice Squillante, su magistrati addetti al suo Ufficio che si sono occupati della questione, i difensori ne hanno tratto considerazioni favorevoli all'imputato; in sostanza, osserva la difesa, se fosse vero che Squillante si era “venduto” ai Rovelli, egli avrebbe certamente operato in senso a loro favorevole proprio quando era maggiormente in grado di esercitare, direttamente e concretamente, la propria influenza, ossia nei confronti dei giudici per le indagini preliminari cui il procedimento è stato di volta in volta assegnato. Agli atti del dibattimento risulta invece –sostiene la difesa- che egli si astenne dall'intervenire in tal senso.

Ricostruendo in fatto gli accadimenti relativi alla sorte della denuncia presentata dall'IMI, dai documenti acquisiti (cfr. prod. PM, in faldone 28) si rileva quanto segue:

-in data 24 aprile 1992 il dott. Pietro Giordano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sulla scorta dell'attività di indagine svolta, chiedeva al Giudice per le indagini preliminari di voler disporre l'archiviazione del procedimento, iscritto per l'ipotesi di cui all'art. 490 c.p., per essere rimasti ignoti gli autori del reato;

- con decreto depositato il 13 luglio dello stesso anno il giudice dott. Vincenzo Rotundo disponeva, con procedura "de plano", l'archiviazione del procedimento, ma con la diversa formula dell'infondatezza della notizia di reato;

- la persona offesa Luigi Arcuti proponeva, in data 23 luglio 1992, ricorso per cassazione avverso tale decreto (non si può fare a meno di notare come, per un curioso gioco del destino, l'atto di impugnazione nell'interesse dell'IMI sia stato depositato personalmente da uno dei difensori degli odierni imputati);

- la Corte di Cassazione, sezione V, con sentenza in data 1° aprile 1993, annullava con rinvio il decreto impugnato, affermando che "il g.i.p., a fronte di una richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato denunciato non può disporre l'archiviazione per il titolo, affatto diverso, dell'infondatezza della notizia criminis, poiché, così operando, verrebbe a privare la persona offesa di quei diritti e garanzie processuali (facoltà di ottenere l'avviso della richiesta del PM, diritto di fare opposizione proponendo investigazioni suppletive ed elementi di prova, diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio, di presentare memorie in cancelleria e di essere sentita) previsti nel procedimento di archiviazione c.d. ordinario e non invece in quello contro ignoti";

- tornato il fascicolo al G.I.P., questo lo trasmetteva al PM, perché provvedesse agli incumbenti di cui all'art. 408 c.p.p., ritenendoli in concreto applicabili;

- non intendendo aderire a tale indicazione, il PM insisteva nella già formulata richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato: il G.I.P. dichiarava inammissibile la richiesta e, di nuovo, trasmetteva gli atti al PM;

- il Procuratore della Repubblica proponeva ulteriore ricorso per Cassazione, contestando l'illegittima regressione del procedimento;

- con sentenza in data 26 dicembre 1993 la Corte di Cassazione, sezione V, annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, con rinvio allo stesso giudice precisando che, dopo il precedente annullamento, "al GIP non restava che uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerneva ogni questione di diritto con essa esplicitamente o implicitamente decisa";

- il giorno 8 maggio 1995 il PM reiterava le richieste di archiviazione;

- con decreto in data 13 maggio 1996 il G.I.P. nuovamente disponeva l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato;

- avverso tale decreto proponeva ancora ricorso per Cassazione l'IMI e, con sentenza in data 6 febbraio 1997, la Corte di Cassazione, ancora una volta, pronunciava annullamento con rinvio del decreto impugnato, con questa secca formulazione finale: "l'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio degli atti al medesimo giudice, il quale, nel nuovo giudizio di rinvio, si atterrà anche al principio, **già formulato e sin qui disatteso**, secondo cui deve ritenersi inibito al GIP, investito di una richiesta di archiviazione per mancata individuazione degli autori del reato, disporre l'archiviazione medesima per infondatezza della notizia di reato";

- infine, la vicenda si chiudeva, sul versante romano, con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano, la quale aveva oramai iniziato le indagini –con la richiesta di applicazione di misure cautelari- a carico degli attuali imputati.

Esaminato come testimone, Vincenzo Rotundo, ossia il primo giudice che, nell'ambito dell'Ufficio diretto da Squillante ebbe ad occuparsi della vicenda, ha riferito (cfr. udienza 21 maggio 2001) che, data l'importanza del procedimento e la delicatezza della questione giuridica da affrontare –egli infatti intendeva disporre l'archiviazione con formula diversa da quella chiesta dal PM- aveva avuto alcuni colloqui con il capo dell'Ufficio: *"parlammo più di problemi tecnici, e una cosa ricordo, che contrariamente poi a quello che io feci, nell'ipotesi in cui io avessi deciso per un'archiviazione per infondatezza, come io feci, Squillante consigliava, cosa di cui in un certo senso è stato il motivo della riforma poi della Cassazione, se non ricordo male, perché io poi non l'ho più seguito...e consigliava la camera di consiglio, consigliava di fare la camera di consiglio, cosa che io invece ritenni di non fare essendo...avendo già dato ampia possibilità alle parti...di interloquire a mio avviso pienamente"*. Ad esplicita domanda della difesa, che gli chiedeva se avesse tratto in qualche modo l'impressione che Squillante volesse favorire la parte Rovelli, il teste così rispondeva: *"Lo escludo nella maniera più assoluta. Non ci sarebbero stati più di un colloquio"*. Infine, il teste precisava che non aveva più seguito il procedimento in quanto era stato collocato "fuori ruolo", essendo stato chiamato dal professore Mezzanotte (già difensore della SIR nell'incidente di legittimità costituzionale sollevato in fase di Cassazione) quale proprio assistente alla Corte Costituzionale, incarico che ancora ricopriva al momento del suo esame dibattimentale.

Nel corso del proprio esame dibattimentale, Renato Squillante minimizzava i propri contatti con il giudice Rotundo in relazione al procedimento penale nato su denuncia IMI: *"...questa cosa me la ricordo perché me n'è venuto a parlare Vincenzo Rotundo, però io ricordo soltanto che*

*evidentemente me ne ha parlato perché si era visto accolto il ricorso contrario da parte della Cassazione sulla sollecitazione alla stessa Cassazione da parte del Pubblico Ministero. **Però dopo che tutto questo era avvenuto, mai dico mai Rotundo a me ha parlato prima di questa decisione.** Se è venuto da me, e mi ricordo che effettivamente mi fece un discorso di questo genere, tutto ciò deve essere avvenuto nel tempo successivo alla sua archiviazione quando, accolto il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sua archiviazione dalla Cassazione, gli atti furono restituiti e dunque finirono all'altro GIP abbinato, secondo le regole prefissate”.*

Alla domanda della difesa Rovelli, intesa a sapere se i Rovelli (o chi per loro) gli avessero mai chiesto di interessarsi a questo fascicolo, l'imputato rispondeva in questo modo: *”Assolutamente no, avvocato, non lo sapevo manco io...Ma mai nella vita! Mai nella vita!”* .

E' opinione del Tribunale che dalla vicenda in esame (nella sua assoluta ed eclatante peculiarità) non si possano trarre le considerazioni favorevoli all'imputato auspiccate dalla difesa: sul piano della “informazione” circa lo sviluppo del procedimento, Squillante non aveva alcun bisogno di porre in essere condotte attive (anche se il teste non è stato precisissimo sulla domanda relativa alla iniziativa dei colloqui tecnici con il dirigente) visto che era lo stesso giudice incaricato che lo teneva informato sui problemi da affrontare e, soprattutto, sui propri orientamenti. In particolare, l'imputato (e la sua negazione sul punto non va oltre la dichiarazione meramente difensiva) era stato informato in anticipo sul fatto che il giudice propendesse per la soluzione della infondatezza della notizia di reato, ossia quella di fatto più funzionale agli interessi della parte Rovelli.

Di certo, Squillante non ebbe ad esprimere perplessità (perché il teste non le ha riferite) sul vero problema tecnico, ossia sulla possibilità per il GIP di pronunciare decreto di archiviazione con formula diversa da quella oggetto della richiesta del PM; perplessità che forse avrebbero avuto un certo fondamento se si considera il fatto che -a differenza di quanto ha affermato il teste Rotundo, i cui ricordi, a questo punto, non appaiono freschissimi- le reiterate sentenze di annullamento da parte della Corte di legittimità (alle quali l'Ufficio GIP insisteva nel non uniformarsi) investivano proprio questo aspetto.

Dunque, l'imputato, in un certo senso, non ha avuto neppure la necessità di esercitare la propria influenza, avendo di fronte a sé un giudice già ben orientato a pronunciarsi –con una soluzione tecnica in seguito reiteratamente giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione- nel senso più favorevole alla famiglia Rovelli.

Anzi, si può dire di più, poiché è oggettivo che sull'asse Pubblico Ministero - Giudice per le indagini preliminari – Corte di Cassazione si è sviluppato un “braccio di ferro” piuttosto inusuale, durato nel corso degli anni, francamente di portata tale (non tanto per l'importanza

della vicenda sottostante, ma per il conflitto tra uffici) da non poter non essere presente, nelle sue varie fasi, a Squillante, soprattutto se, come sostenuto da Rotundo, fin dall'inizio vi fu coinvolto.

Invero, ciò che rende la vicenda processuale peculiare non è il fatto che la Corte di Cassazione abbia considerato illegittima la prima decisione del G.I.P. (ché ciò rientra nella normale dinamica processuale, a seguito di diverse interpretazioni delle norme) bensì il fatto che la stessa Corte, nelle sue successive pronunzie, abbia ripetutamente stigmatizzato il mancato uniformarsi del G.I.P. al principio di diritto impugnato, ufficio del G.I.P. che ha ribadito con pervicacia lo stesso orientamento "cassato" dalla Suprema Corte.

Insomma, quasi un conflitto dell'Ufficio GIP con la Procura della Repubblica, da un lato, e con la Corte di Cassazione, dall'altro; una situazione talmente singolare da non potere essere sfuggita all'attenzione (e all'approvazione) del capo dell'Ufficio.

- Il cosiddetto "episodio Corda" -

Come si è già visto trattando dello sviluppo della causa IMI - SIR, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'inaammissibilità della questione sollevata in ordine all'art. 369 c.p.c., in sostanza rimettendo alla interpretazione della Suprema Corte la soluzione del quesito che le era stato devoluto.

La causa era stata quindi riassunta avanti la Corte di Cassazione, con udienza fissata per il 16 marzo 1993; il collegio era presieduto dal dottor Mario Corda, e giudici erano i consiglieri Bibolini, Morelli, Borrè e Ruggiero. Risulta altresì dagli atti che il Presidente designato aveva chiesto al Primo Presidente, Antonio Brancaccio, l'autorizzazione a rinviare la causa di qualche giorno, per esigenze legate alla prevedibile durata della discussione orale dei sedici ricorsi a ruolo per quella udienza; l'autorizzazione era stata concessa, con provvedimento del 24 febbraio 1993, e l'udienza rinviata al 25 marzo successivo.

Nelle more, giungeva però alla Suprema Corte (indirizzata al Presidente Brancaccio ed a tutti i componenti del collegio giudicante, **con timbro postale di spedizione in data 9 marzo 1993**) una lettera anonima nella quale l'estensore, in sostanza, diceva di essere in possesso di un manoscritto del Presidente Corda nel quale questi invitava i giudici a modificare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di deposito della procura speciale, e tutto ciò allo scopo di emettere una sentenza favorevole all'IMI.

Il 18 marzo 1993 Mario Corda presentava al Primo Presidente dichiarazione di astensione, immediatamente accolta con provvedimento in calce in pari data, con il quale altresì si disponeva che la causa venisse trattata dal collegio precostituito, con la presidenza del dottor Ruggiero e la sostituzione del giudice astenuto con la dottoressa Milani.

La trattazione del procedimento venne ulteriormente rinviata all'udienza del 27 maggio 1993, ed il presidente Ruggiero venne sostituito, su sua richiesta, con Giuseppe Salafia.

A tale data la Corte assegnò la causa in decisione ma, prima del deposito della sentenza, era pervenuto un (ennesimo) esposto anonimo che recava in allegato l'originale della procura speciale del Presidente dell'IMI ai suoi difensori, strappata nel margine sinistro e tagliata all'angolo destro. Preso atto di questa rilevante novità il Presidente Salafia aveva riconvocato in camera di consiglio la Corte, che deliberava – con provvedimento in data 8 giugno, depositato in cancelleria il giorno successivo - di disporre la comparizione delle parti per il giorno 8 luglio.

In data 14 luglio 1993 era depositata la sentenza con la quale la Suprema Corte definitivamente dichiarava inammissibile il ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 26 novembre 1990.

In un così breve lasso temporale, dunque (dal marzo al giugno 1993), ben due a dir poco eclatanti anomalie colpiscono il già “tormentato” iter della causa IMI – Rovelli: un esposto anonimo induce il presidente Corda a presentare dichiarazione di astensione (subito accolta dal Primo Presidente) e, quando la causa era ormai passata in decisione, un ennesimo anonimo fa recapitare ai supremi giudici l'originale “mutolato” della procura speciale che non era risultata allegata al fascicolo.

Commento: iterEr della causa

Il Tribunale, sulla base dei documenti acquisiti – in particolare i tabulati telefonici nonché le agende sequestrate presso lo studio dell'avvocato Pacifico – ritiene dimostrata anche quella frazione dell'ipotesi accusatoria che ascrive alle manovre illecite degli imputati gli eventi anomali ora riassunti, che hanno pesantemente influito sul corso della causa e sul suo esito finale.

Si ricorderà che, nell'analizzare l'”episodio Berlinguer”, il Collegio ne sottolineava la formidabile importanza anche quale chiave di lettura di avvenimenti successivi, che con il medesimo presentano marcattissime analogie, sul piano dei fatti e su quello delle risultanze probatorie: anche qui siamo di fronte ad un intervento esterno tendente a condizionare un giudice della causa (che viene addirittura “eliminato”, così come “eliminato” era stato il Presidente Carlo Minniti), anche qui troviamo lettere anonime, anche qui spunta la figura di un ”outsider” (in questo caso si tratta del collaboratore amministrativo della Corte di Cassazione, Nicola Meccariello); e, non ultimo, anche qui vi è un

versante occulto degli eventi, rappresentato dai frenetici e più che significativi contatti tra gli imputati.

La ricostruzione dei fatti non può che iniziare dal racconto dei protagonisti togati (purtroppo non tutti, poiché i consiglieri Borrè e Ruggiero sono deceduti prima dell'inizio dell'attività di indagine) in definitiva le vittime di queste segrete manovre .

Diamo subito la parola al Consigliere Morelli: ” *...l'impressione che ancora adesso conservo è...diciamo, di una certa manipolazione di cui eravamo stati fatti oggetto: in sostanza, questo Collegio pilotato da questa sostituzione; è ovvio che la sostituzione di un collega incide virtualmente sulla decisione, soprattutto quando si tratta di decisioni così sul filo del rasoio...non si può dire quale sarebbe stata la decisione...se non ci fosse stata quella sostituzione probabilmente avrebbe potuto anche essere diversa... il fatto che l'ordine naturale del giudizio fosse stato alterato con questo gioco di sostituzioni era indubbiamente qualcosa che lasciava sconcertati...una sensazione di beffa*” (cfr. ud.4 maggio 2001, p.25).

E ciò il teste racconta dopo avere dichiarato che i due scritti anonimi, nei commenti di alcuni dei destinatari, erano chiaramente apparsi come ascrivibili ad un'unica mano, sia dal punto di vista grafico, sia per il linguaggio usato, sia, e non da ultimo, per i contenuti: dunque, un pesantissimo intervento esterno di interferenza in quello che il teste giustamente chiama “l'ordine naturale del giudizio”; una alterazione nella composizione del collegio giudicante che, come ha ben spiegato il teste (e come ben sa chi svolge attività giurisdizionale) va molto al di là del mero aspetto aritmetico relativo alla formazione di maggioranze su punti della decisione. E', questa, una interferenza profonda, idonea ad alterare anche l'andamento della discussione in camera di consiglio, all'interno della quale ciascuno dei componenti porta molto più di un voto: porta il proprio bagaglio culturale, le proprie specifiche competenze tecniche, la propria sensibilità; tutti elementi che, insieme, concorrono nella formazione della volontà collegiale.

Vale a questo punto la pena di ricostruire le modalità attraverso le quali “l'ignoto estensore” ha incassato comodamente il risultato voluto, vale a dire l'estromissione dal processo del Presidente Mario Corda (esaminato all'udienza del 23 aprile 2001) .

Questi, specificamente delegato dal Presidente della I Sezione Civile Giancarlo Montanari Visco (come si ricorderà anch'egli vittima di ignota mano) a presiedere il collegio, si accingeva a prendersi la “patata bollente” (così l'interessato l'ha definita) e aveva analizzato la argomentazioni di parte IMI tendenti a chiedere alla Corte una rivisitazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto relativo alla decadenza per la allegazione di documenti previsti a pena di

inammissibilità: una “patata bollente“, ha spiegato Corda, passata alla Corte di Cassazione dalla stessa ordinanza della Corte Costituzionale, nella quale si faceva riferimento alla esplorazione di alternative in chiave ermeneutica.

Corda quindi si studia la questione e (cosa che non gli è vietata, come si spiegherà più avanti) si prospetta delle possibili soluzioni; visto che nel collegio vi sono giudici che non risiedono in Roma (Bibolini viveva a Veduggio al Lambro, in provincia di Milano, Ruggiero a Napoli), e che quindi con alcuni di loro vi sono scarse occasioni di incontro al di fuori dei giorni d’udienza, mette per iscritto le proprie riflessioni; fotocopia personalmente il manoscritto, infila le copie in tante buste quanti sono i consiglieri e, con l’aiuto della cancelliera Francesca Tatti lascia nella casella personale di ciascuno dei giudici del collegio le buste – chiuse – contenenti l’appunto.

La cancelliera, esaminata come teste (cfr. ud. 23 aprile 2001) ha ricordato un episodio particolare, riferito al consigliere Ruggiero: il magistrato si trovava in cancelleria, in compagnia di un collega (ma la teste non ha saputo indicare di chi si trattasse) e teneva in mano l’appunto del presidente Corda; la Tatti non ebbe modo di udire la parole pronunziate, ma dai gesti del Ruggiero aveva dedotto che egli avesse “preso male” l’invio ai giudici, da parte di Corda, del manoscritto.

Dal canto suo, il Consigliere Morelli, esaminato sul punto, ha dichiarato di avere trovato la propria copia dell’appunto nella casella e di averla letta solo sommariamente, in quanto aveva subito inteso trattarsi di questione in diritto da lui già conosciuta e studiata in tutte le sue implicazioni, d’altro canto, aveva già avuto un colloquio diretto con il presidente Corda.

Giancarlo Bibolini, relatore designato fin dall’epoca antecedente all’invio degli atti alla Corte Costituzionale, ha dichiarato di avere trovato la “relazione” in busta chiusa nella propria casella; di averla presa ed averla aperta solo una volta tornato a casa; non escludeva, pur non essendone certo, che Corda gli avesse preannunziato l’arrivo del manoscritto.

Il diretto interessato, Mario Corda, ha spiegato in modo assai lineare il proprio comportamento nell’occorso: rilevato che la difesa dell’IMI in sostanza chiedeva un mutamento giurisprudenziale in ordine all’interpretazione dell’art.369 c.p.c., prima di valutare questo importante aspetto occorreva in via anticipata “saggiare” le possibilità di un accoglimento del ricorso, aveva quindi avuto un colloquio con il Consigliere relatore, il quale gli aveva indicato due punti relativi alla questione di merito del ricorso, che dovevano a suo parere essere approfonditi.

Aveva quindi studiato approfonditamente la questione processuale e, in vista della discussione in camera di consiglio, tratteggiato ai colleghi del collegio giudicante quali potessero essere a suo giudizio le soluzioni al problema.

Ad onta di quanto sostengono i difensori (che si sono sforzati, senza successo, di dimostrare, l’inopportunità, se non addirittura l’illiceità, dell’iniziativa del Presidente Corda) l’anomalia di

questa vicenda non sta nella condotta del presidente Corda, ma si verifica in un momento successivo, ossia quando lo scritto esce dalla ristrettissima cerchia dei legittimi destinatari, per arrivare in mani diverse, evidentemente interessate all'esito della causa, che lo hanno usato nel modo che sappiamo e con il chiaro intendimento di ottenere la sostituzione di un Presidente non gradito. In sostanza, un più che lecito interloquire riservatamente tra membri di un collegio giudicante anche prima ed al di fuori del sacrale momento della discussione in camera di consiglio (ci si augura che nessuno, almeno fra coloro che frequentano le aule di giustizia, sia convinto che i giudici di un collegio non abbiano fra loro diversi momenti di approfondimento e di confronto) si è trasformato in anomalia del processo solo ed esclusivamente nel momento in cui il contenuto di quegli scambi di idee è, questo sì illegittimamente, trapelato all'esterno.

Benché a giudizio del Tribunale queste considerazioni possano essere qualificate come ovvie e banali, un chiarimento netto e deciso si impone, onde contrastare con la necessaria fermezza le argomentazioni svolte dalle difese sul punto, introdotte da una serie di domande ai testimoni più disparati (dai più qualificati, come i Presidenti Scanzano e Salafia, fino alla Cancelliera Tatti) sulla esistenza o meno di una "prassi" relativa allo scambio di appunti tra giudici, sulla "corposità" di tali appunti, sulla loro estensione, sul loro approfondimento, sull'essere gli stessi suggestivi e meno di soluzioni giuridiche. In quest'ottica distorta, i difensori sono arrivati al punto di mettere in serio imbarazzo la cancelliera Tatti, cercando di fare entrare nella sua deposizione valutazioni di merito sull'iniziativa di Mario Corda, che sarebbe "vietata", in quanto sintomatica di una forma di "pressione" sugli altri componenti del Collegio..

Orbene, pensare che qualsiasi giudice ma, di più, Consiglieri di cassazione del valore di coloro che erano addetti alla I Sezione civile potessero avvertire come "indebita pressione" il contenuto di uno scritto proveniente dal presidente del collegio, è cosa che fa sorridere, quando si pensi alle dichiarazioni del Consigliere Morelli, il quale non solo ha adombrato, nel corso della propria deposizione, una differente soluzione alla quale egli stava pensando (inerente alla proposizione, in seconda battuta, di una nuova questione di legittimità costituzionale), ma così si è espresso: *"Tutto quello che viene dai colleghi del collegio è per definizione estraneo a pressione, è un contributo che può essere dato il giorno prima, il giorno dopo; quindi, sapere quello che pensa il collega è un modo per mettere a fuoco le idee"*.

Il Tribunale non ha nulla da aggiungere, sul punto, se non di essere, per propria esperienza professionale, diretto testimone di tali affermazioni.

Ma c'è di più: sempre attraverso le parole della Tatti – ed il suo specifico ricordo di una reazione stizzita del Consigliere Ruggiero di fronte all'”appunto Corda” – le difese sono giunte ad ipotizzare che quest'ultimo magistrato (ormai defunto, e quindi non più in grado di confermare né smentire alcunché) potesse essere l'autore del famoso esposto anonimo a Brancaccio, attraverso il quale egli sarebbe giunto alla “eliminazione” di un Presidente dal quale si era sentito, proprio in forza del famigerato appunto, illegittimamente “spinto” verso una certa decisione.

Come nel caso, già analizzato, della vicenda del Presidente Minniti, si tratta di una pura illazione, oltrechè priva di un serio aggancio nelle carte del processo (nessun altro, oltre la Tatti, ha parlato di questa irritazione di Ruggiero e, ben vedere, la ricostruzione è frutto della deduzione della teste più che della sua percezione delle parole pronunziate dal giudice) ingiustamente e gratuitamente lesiva dell'onorabilità del Consigliere Ruggiero, persona della quale nulla è dato sapere se non, come ricordano i suoi colleghi, che egli *“non voleva mai fare un passo in più rispetto a quanto gli consentissero le proprie forze”*; e quando Brancaccio lo designa Presidente in sostituzione dell'astenuito Corda, egli declina, onestamente ammettendo – dato il carico di lavoro arretrato – di non essere in grado di dirigere la discussione in veste di presidente.

Ebbene, il Tribunale non vede come, alla luce delle riepilogate risultanze probatorie, si possa giungere ad addebitare ad un magistrato una condotta tanto infamante quale quella del ricorso alle lettere anonime, per di più in danno di un collega; e va da sé come una simile ricostruzione ometta di considerare la successiva lettera anonima la quale, nella percezione dei protagonisti della vicenda, era senz'altro alla prima collegata.

Questa ricostruzione non è nulla più di un mero espediente difensivo, tendente a ricondurre questa brutta vicenda nell'ambito di dinamiche interne al collegio giudicante, descrivendo, da un lato, un presidente che esercita indebite pressioni sui membri del suo collegio, e, dall'altro, un giudice che, percepite le pressioni, non sa trovare niente di meglio se non liberarsene inviando una lettera anonima al Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Premesso che è assai facile gettare fango su chi non può più essere chiamato a testimoniare, il Tribunale non può non osservare come il descritto espediente difensivo miri a distrarre il Tribunale da tutte le naturali considerazioni circa il “cui prodest”, ossia quale fosse il soggetto veramente interessato ad influire – ed attrezzato per farlo - con tali modalità sull'iter giudiziario della causa .

La risposta non può che venire, ad avviso del Collegio, dall'analisi dei rapporti personali fra gli imputati nel periodo che interessa, tenendo sempre sullo sfondo l'intrecciarsi fra loro di segrete relazioni finanziarie in epoca anteriore e successiva ai fatti in esame.

Dallo sviluppo delle agende sequestrate presso lo studio dell'avvocato Pacifico emerge la figura di colui che sopra si è qualificato come un "outsider", ossia Nicola Meccariello, all'epoca coadiutore giudiziario in servizio presso l'Ufficio Massimario della Suprema Corte. Uno sguardo complessivo alle agende (cfr., per una ricostruzione generale, la deposizione del teste Brunetti, ud. 29 gennaio 2001) dimostra immediatamente che tale dipendente del Ministero della Giustizia era in costante contatto con Attilio Pacifico, al quale, negli anni dal 1991 al 1993, telefonava quasi tutti i giorni, ed anche più di una volta al giorno.

Per maggiore efficacia espositiva, pare opportuno elencare le annotazioni riguardanti Meccariello (o Mencariello, ma si tratta della stessa persona) a partire dalla fine di gennaio 1993:

- **il 22 gennaio 1993 : Meccariello domani telefona per dare notizie, fatti riferire**
- il 25 gennaio 1993 ore 11,15 : Meccariello
- **il 25 gennaio 1993 ore 9 : P'udienza 16 marzo 1993**
- **il 26 gennaio 1993 ore 9,55 : Meccariello "Corda, Morelli, Bibolini, Milani, Borrè"**
- il 5 febbraio 1993 : telefonerà il signor Meccariello per lasciare messaggio
- **il 12 febbraio 1993 messaggi Meccariello: è rimasto tutto come l'ultima volta**
- **il 23 febbraio 1993 ore 16,25 : Meccariello tutto invariato**
- il 1 marzo 1993 ore 9,40, Meccariello in ufficio 686002109
- il 1 marzo 1993 ore 11,40 : Meccariello
- il 17 marzo 1993 ore 17,15 : Meccariello
- il 18 marzo 1993 Meccariello
- il 22 marzo 1993 : ore 11,05 Meccariello
- il 23 marzo 1993 ore 11,10 : Meccariello
- il 29 marzo 1993 ore 11,25 : Meccariello
- l'8 aprile 1993 ore 9 : Meccariello
- il 22 aprile 1993 ore 9,20 : Meccariello (da richiamare in ufficio)
- il 4 maggio 1993 ore 10 : Meccariello
- il 4 maggio 1993 ore 12,05 : Meccariello
- il 4 maggio 1993 ore 19,05 : Meccariello
- il 6 maggio 1993 ore 9,15 : Meccariello
- **il 6 maggio 1993 ore 17,30 : Meccariello (tutto come prima)**
- il 7 maggio 1993 ore 10,30 : Meccariello
- il 27 maggio 1993 : Meccariello il numero di discussione di una pratica; telefonerà alle 9,30, farlo richiamare dopo un'ora

- **il 27 maggio 1993 ore 9,20 : Meccariello è l'unico in tutta la giornata;**
- il giorno 8 giugno 1993 ore 11,20 : Meccariello se può passare o può chiamare nel pomeriggio, è in ufficio.

Un esame più analitico delle annotazioni dimostra poi quale fosse l'oggetto di tali continui contatti: il giorno 30 gennaio 1992 (come si ricorderà il 29 gennaio si era tenuta l'udienza in esito alla quale venne eccepita la mancanza della procura speciale) Meccariello chiama Pacifico lasciandogli il seguente messaggio: "non ci sono novità"; ancor più inequivocabili le annotazioni del 25 gennaio 1993 (9.00 Meccariello: "L'udienza 16 marzo 1993") e del 26 gennaio 1993 (9,55 Meccariello = Corda, Morelli, Bibolini, Milani, Borrè): si tratta, senza alcun dubbio, della composizione del collegio che avrebbe dovuto, all'udienza del 16 marzo 1993, trattare e decidere il ricorso IMI-SIR.

Il 12 febbraio 1993 Meccariello lascia a Pacifico questo messaggio: "E' rimasto tutto come l'ultima volta"; di analogo tenore i messaggi del 23 febbraio 1993 ("16,25 Meccariello = tutto invariato") e del 6 maggio 1993 : "17,30 Meccariello (tutto come prima)".

Le informazioni del Meccariello erano attese dall'avvocato Pacifico, visto che, il 27 maggio 1993, egli lasciava alle segretarie dello studio questa disposizione: "Meccariello: il numero di discussione di una pratica; telefonerà alle 9,30, farlo richiamare dopo un'ora"; puntualmente, alle 9,20, Pacifico riceve l'informazione che attendeva: "è l'unico in tutta la giornata".

I rapporti fra Pacifico e l'impiegato sono così stretti che Meccariello lo avverte che sarà per qualche giorno assente dall'ufficio, specificando il proprio recapito telefonico privato: "9,25 Meccariello in questi giorni 7616541 è a casa".

Esaminato come teste (cfr. udienza 29 gennaio 2001, pp.35 ss.), l'interessato ammette di avere intrattenuto, in quel periodo, un rapporto, per così dire "particolare" con l'avvocato Pacifico, pur dicendosi disposto "in amicizia" a comportarsi in modo analogo con altri avvocati che ne facessero richiesta; ha ammesso che tale rapporto consisteva in informazioni sull'andamento della causa IMI-Rovelli, pur precisando che si trattava di informazioni non riservate ed accessibili a chiunque. Su precise domande, ha spiegato che le esigenze di informazione del proprio interlocutore erano relative alla data d'udienza, all'ordine di trattazione delle cause ed ad eventuali mutamenti nella composizione del collegio giudicante, giustificando quest'ultima informazione con la possibilità ("**...come accade di solito**") che un giudice si ammalasse e venisse sostituito.

Ancora, su specifiche domande relative alla sua conoscenza con i legali che ufficialmente seguivano la causa (Are, Giorgianni, Irti, Punzi, Iannone) rispondeva negativamente, in sostanza dichiarando

che il solo legale ad avere chiesto informazioni su quel processo era Attilio Pacifico, che, come è noto, non era mai stato nominato né dalla SIR, né tantomeno dall'IMI.

A dispetto della propria dichiarata disponibilità a fornire informazioni (anche al di fuori degli orari d'ufficio ed utilizzando la propria utenza telefonica privata) a chiunque ne facesse richiesta, Meccariello, richiesto dal Tribunale, non sapeva tuttavia indicare altri avvocati con i quali avesse intrattenuto simili rapporti di "cortesia", né, d'altro canto, ha saputo ricordare altre cause – oltre a quella in questione – per la quale Pacifico fosse tanto interessato ad avere informazioni quasi quotidiane.

Infine – ed il dato induce a qualche amara riflessione sui tempi in cui viviamo – il teste ha ammesso di avere ricevuto in omaggio, attraverso l'interessamento di Attilio Pacifico, quattro inviti ad assistere in studio alle registrazioni del programma televisivo "La corrida", trasmesso dalle reti Mediaset; gli inviti erano poi stati utilizzati dai suoi due figli, appena ventenni, e da due loro amici. Come si evince dalle annotazioni sull'agenda di Pacifico in data 10 febbraio 1993 e 17 marzo 1993, degli inviti si era occupato lo studio dell'avvocato Cesare Previti, nella persona del collaboratore "tuttofare" Marco Iannilli, che lo ha confermato in dibattimento .

All'imputato Pacifico, nel corso dell'esame dibattimentale, sono state chieste spiegazioni sui motivi per i quali si mostrava tanto interessato a conoscere – praticamente "in diretta" – l'iter della causa avanti la Corte di cassazione. Egli (cfr. ud.20 settembre 2002,p.33 ss.) così rispondeva:” ***Felice Rovelli dopo che aveva accertato che il padre aveva in me una fiducia così grande da rilasciare addirittura l'impegno per il figlio e la moglie di pagarmi questa cifra...e ha saputo che c'era questo contatto e questo rapporto così stretto, essendo un ansioso e avendo trovato una persona che aveva un tipo di espressioni, di carattere molto cordiale, come credo di essere stato almeno nel passato io, si rivolgeva a me per questi tipi di informazioni... qui il Collegio probabilmente poteva essere composto da un Presidente e da alcuni magistrati che potevano, che ne so, interpretare certe cose di quella causa, di quel giudizio, e per cui voleva sapere queste cose***”.

Al Pubblico Ministero, che gli faceva presente come la famiglia Rovelli fosse assistita da legali di primissimo piano ed autorevolissimi cattedratici ai quali Felice avrebbe a buon diritto potuto rivolgersi, l'imputato obiettava :”...***io ho un rapporto umano, di cordialità, con Felice Rovelli, che non aveva né il professor Are, né Giorgianni, che era sempre straimpegnato e che lui non può chiamare...ecco il motivo, io credo***”.

In parole più semplici: siccome i due citati professori (...non se n'abbiano a male gli interessati...) erano sì giuristi di chiara fama, ma non molto simpatici e assai impegnati, Felice aveva necessità di seguire l'evoluzione della causa attraverso Attilio Pacifico, il quale, oltre ad essere “persona di

fiducia” del defunto padre, era anche simpatico e cordiale: il che, come è noto, non guasta, soprattutto quando si tratta di gestire cause di risarcimento plurimiliardarie.

La pochezza di questa spiegazione si commenta da sé e rende quasi superfluo argomentare oltre, se non per ricordare quanto Felice Rovelli e Pacifico siano stati attivi (insieme a Renato Squillante) quando si trattava di avvicinare un componente del primo collegio giudicante che si occupò in Corte di cassazione, della causa IMI- SIR : a tal punto erano interessati all’iter del processo, da avere promesso ben cinquecento milioni di lire ad un amico ed ex compagno di liceo di uno dei giudici.

Ed allora, vi era l’assoluta necessità – dopo che la Corte costituzionale aveva rimesso la ”patata bollente” nelle mani della Cassazione – di conoscere con congruo anticipo la composizione del nuovo collegio, e non solo per i motivi che lo stesso Pacifico si è lasciato sfuggire, ossia per conoscerne gli orientamenti.

Fin qui, si potrebbe obiettare, nulla di male: è frequente che gli avvocati si informino sulla composizione del collegio, per poterne apprezzare in anticipo il maggior rigore su alcune questioni in diritto ovvero, semplicemente, per valutare le specifiche competenze tecniche dei singoli componenti. **Se non fosse che, nel caso di specie, il controllo sulla composizione del collegio era continuo, quasi che ci si aspettasse, da un giorno all’altro, il sopravvenire di una “malattia” (come ipotizzato dal Meccariello) o comunque di un “impedimento” (come poi avvenuto) che ne determinasse un mutamento.**

E comunque, ciò che era l’anno precedente avvenuto con i tentativi di avvicinamento di Simonetta Sotgiu consente di affermare che, ancor più a monte, l’interessamento per la composizione del collegio, lungi dall’essere suggerita da considerazioni prudenziali sulla naturale morbilità dei giudici, come di tutti gli esseri umani, aveva certamente lo scopo di esplorare – magari ancora contando sulla figura, autorevole e assai conosciuta negli ambienti giudiziari romani, di Renato Squillante – eventuali possibilità di avvicinamento.

I dati disponibili non consentono di dire se tale eventualità sia stata esplorata e con che esito; certo è che Pacifico e Rovelli si erano assicurati un capillare e minuzioso controllo su ciò che avveniva nelle stanze della Corte di Cassazione e tale dato, oggettivo ed incontrovertibile sulla base dei documenti in atti, deve essere letto in una con ciò che altrettanto oggettivamente accadde: ossia che uno dei giudici “sotto controllo” avesse messo nero su bianco alcune riflessioni riservate agli altri giudici; che queste osservazioni lo rendessero, guarda caso, invisibile ai Rovelli, per avere egli pensato di suggerire la rivisitazione del tema della decadenza dal deposito della procura alle liti; che il contenuto di queste osservazioni sia uscito dalla sfera dei legittimi destinatari e in seguito utilizzato,

in forma anonima, per tacciare di parzialità il Presidente Corda; che la dichiarazione di astensione di quest'ultimo, presentata ad un contrariato Brancaccio, abbia avuto accoglimento seduta stante.

Insomma: abbiamo, da un lato, una continua "osservazione" – chiesta da Rovelli a Pacifico ed attuata quantomeno tramite Meccariello – della I Sezione Civile e, dall'altro, un intervento esterno, che solo un eufemismo può consentire di qualificare "di disturbo", tale da creare i presupposti per una dichiarazione di astensione da parte del Presidente del Collegio, poi accolta. E, guarda caso, il giudice estromesso aveva proposto alla riflessione dei suoi giudici argomenti e soluzioni tecnico – giuridiche sfavorevoli ai Rovelli.

Si riaffacciava dunque la prospettiva che l'asso nella manica potesse trasformarsi in un due di picche : di lì a pochi giorni, la "mina" di nome Mario Corda era agevolmente "disinnescata".

Insomma, le due attività "occulte" corrono su binari paralleli, ed una è funzionale all'altra: né può dirsi che il costante controllo e monitoraggio sui collegi e sui loro componenti – ovvero sulle notizie "in anteprima" sugli orientamenti dei giudici – si sia limitato alle fasi del giudizio di Cassazione svoltesi negli anni 1991 (episodio Berlinguer) e 1992 (episodio Corda).

Le annotazioni sulle agende di Pacifico e l'accertamento dei suoi continui contatti con Meccariello ne hanno dato, per l'episodio de quo, una sorta di trasmissione "minuto per minuto", sia pure in differita; tuttavia, per le fasi precedenti (ed anche per quelle successive) l'esistenza e l'efficacia della rete informativa si desumono dagli esiti - sempre positivi per parte Rovelli – dell'attività di interferenza.

Così, una "mirata" informazione sulle perplessità di Carlo Minniti in ordine alla perizia sul valore della SIR ha portato alla sua "rimozione" di fatto dal Collegio giudicante del Tribunale di Roma; proseguendo, allorché la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello sull'an debeat, la parte Rovelli era entrata in possesso di una minuta ancora non collazionata dall'estensore e dunque, prima della pubblicazione da parte della Suprema Corte : come s'è visto, questa circostanza è dimostrata dal fatto che l'appunto anonimo – redatto da Acampora, in possesso di Pacifico e "copiato" da Metta – reca una citazione letterale di un passo di quella sentenza non ancora depurato da un refuso evidentemente intervenuto in sede di dattiloscrittura ("riformata" in luogo di "ritenuta").

E l'attività di "spionaggio" non si è fermata neppure dopo la sentenza con la quale, il 14 luglio 1993, la Corte di Cassazione dichiarava l'improcedibilità del ricorso dell'IMI : su quella autentica "miniera" di indizi che è l'agenda di Attilio Pacifico troviamo, la seguente annotazione :” 7 .12.1993 – 11.10 Castello - il terzo del collegio è Apice e non Marziale”.

E gli investigatori non hanno dovuto compiere eccessivi sforzi per comprendere che anche quella composizione di un organo giudiziario riguardava la controversia IMI SIR: l'IMI aveva presentato alla Corte d'Appello di Roma ricorso per la sospensione della esecuzione ; l'udienza era stata fissata, appunto, per il 7 dicembre 1993 ; il 30 dicembre successivo era depositata ordinanza con la quale la Prima Sezione della Corte dichiarava inammissibile l'istanza ; il collegio giudicante era così composto : Presidente Antonio Cassano, Consiglieri Umberto Apice e Giovanni Settimj.

Quest'ultimo, esaminato all'udienza del 5 aprile 2002 dichiarava che, all'epoca dei fatti, era consigliere presso la Prima Sezione della Corte d'appello di Roma, ed era spesso inserito nel collegio del Presidente Cassano, insieme al collega Marziale; Ricordava che Umberto Apice aveva eccezionalmente fatto parte di quel collegio, proprio per sostituire quest'ultimo.

Anche il teste Apice confermava la circostanza, (cfr udienza 26 marzo 2001) precisando che Marziale era stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per uditori giudiziari. Anche il diretto interessato (cfr. udienza 16 marzo 2001) confermava, precisando che, con il provvedimento di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, egli era stato, come sempre accade, esonerato dal lavoro giudiziario sin dal maggio del 1993; ciò dunque, aveva reso necessaria la sua sostituzione.

Grazie alle risultanze dei **tabulati telefonici**, è stato altresì possibile identificare l'autore della comunicazione relativa al collegio, annotata sull'agenda di Pacifico: si tratta di Salvatore Castello, cancelliere all'epoca in servizio presso la Corte d'appello di Roma . egli, già sottoposto ad indagini per i medesimi fatti (e dunque esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p. all'udienza del 12 febbraio 2002) ha ammesso – e del resto i citati tabulati erano assai eloquenti – di avere intrattenuto un rapporto alquanto stretto con l'avvocato Pacifico, che aveva anche incaricato di seguire proprie personali vicende legali. Specificamente interrogato in ordine alla citata annotazione, il Castello affermava di non ricordare alcunché, ma di non escludere di avere fornito questa indicazione per cortesia nei confronti di Pacifico, visto che si trattava di informazioni pubbliche ed accessibili a chiunque ne avesse interesse.

Sempre alla stregua delle risultanze dei tabulati telefonici, dichiarava di avere rapporti anche con lo studio di Cesare Previti , ed in particolare con il collaboratore Marco Iannilli.

Dunque, anche dopo che la sentenza firmata da Vittorio Metta era divenuta irrevocabile – ma, è appena il caso di notare, prima che l'IMI vi desse esecuzione, pagando ai Rovelli la somma di quasi mille miliardi di lire – Attilio Pacifico si attiva per seguire, passo dopo passo, gli sviluppi della causa che, per lui, valeva oramai trenta miliardi di lire e altrettanto valeva per gli amici Previti e Acampora.

Tornando al punto, per allontanare dagli imputati la paternità dell'episodio relativo alla astensione di Mario Corda, occorrerebbe dare dignità logica – prima ancora che di convergenza con gli altri indizi – ad una ipotesi che di logico non avrebbe alcunché, immaginando una persona, diversa da Felice Rovelli e da questi assolutamente indipendente, che fosse tuttavia tanto interessata ad un esito della causa in favore della SIR al punto da attivarsi per ottenere notizie sugli “orientamenti” dei giudici e, avutele, le abbia utilizzate nel modo che sappiamo. Tutto ciò dopo che lo stesso Rovelli aveva tentato di influire su uno dei componenti del collegio precedentemente costituito e mentre costui, con le modalità che si sono sopra analizzate, si assicurava un costante monitoraggio sui nominativi degli attuali giudici.

L'assurdità di una simile ipotesi non ha neppure bisogno d'essere dimostrata, tant'è che neppure le difese vi si sono avventurate, proponendo invece uno scenario in cui uno degli anonimi (ma non il secondo, rimasto senza spiegazione) traeva origine da una irritazione ed un malcontento tutti interni alla ristretta cerchia del collegio giudicante.

Ebbene: miseramente fallito questo tentativo della difesa di annullare la portata indiziaria della vicenda, scaricandone per intero il peso sul defunto giudice Ruggiero, rimane sul tappeto una sola conclusione compatibile con lo sviluppo storico della vicenda e con i dati documentali: **le manovre che hanno condotto all'uscita dal processo del giudice Corda sono da ascrivere all'attività occulta degli imputati, in nome e per conto della famiglia Rovelli, con il concorso di altri appartenenti alla amministrazione giudiziaria, rimasti ignoti, che hanno violato i doveri del proprio ufficio nell'interesse di una delle due parti in causa.**

Come si dimostrerà a tempo debito, dalla seconda provvista Rovelli – per intenderci, quella finale, con la quale la parte vittoriosa nella causa salderà il debito a suo tempo contratto da Nino Rovelli con i tre avvocati - mancano parecchi denari, prelevati in contanti, dei quali si sono perse le tracce: denari certamente utilizzati anche per remunerare coloro i quali, con le condotte che si sono analizzate, hanno determinato l'esito della vertenza giudiziaria.

Resta ora da verificare - per dare compiuta chiusura al quadro indiziario di questo frammento della lunga attività di corruzione - se, in contemporanea con il “filo diretto” tra Pacifico e Meccariello, i **tabulati telefonici e le agende dell'onnipresente Attilio Pacifico** registrino un intensificarsi dei contatti fra gli attuali imputati paragonabile a quello riscontrato nei giorni dell'episodio Berlinguer.

La risposta è decisamente positiva ed induce ad una prima, semplice riflessione: come si è già detto nella parte relativa ai rapporti fra gli imputati in generale, sia coloro che, nella ipotesi accusatoria, assumono la veste di intermediari della attività corruttiva, sia i giudici, hanno in sostanza sempre

sostenuto – nelle differenti posizioni processuali – l'autonomia del rapporto con ciascuno degli altri: in altre parole, Previti, Pacifico ed Acampora, pur ammettendo ciascuno stretti legami con gli altri, hanno sempre negato di essere reciprocamente a conoscenza dei rapporti di debito credito che li legavano, tutti in via squisitamente personale, al defunto Nino Rovelli e, per sue disposizioni sul letto di morte, ai suoi eredi.

Allo stesso modo, Squillante, pur legatissimo a Previti e Pacifico, dice di non avere mai parlato con costoro dei suoi rapporti con Felice (ma sull'agenda di Pacifico il 9 luglio 1993, compaiono in successione, queste annotazioni : “18.10 Rovelli” “ X Renato – Rovelli numero macchina e albergo”) e viceversa.

Vittorio Metta, che su questo tema come su altri decisivi nel processo, è stato avaro di dichiarazioni, nelle proprie scarse ricostruzioni ha descritto come autonoma la propria conoscenza con Acampora, Pacifico e Previti, giustificandola (o, per meglio dire, non giustificandola) come s'è detto.

Questo apporto dichiarativo degli imputati si scontra però con un dato documentale tanto ricorrente da far escludere che si tratti di una semplice coincidenza: **in alcune giornate particolari, guarda caso, gli imputati risultano tutti in contatto tra loro.**

E' accaduto per l'episodio Berlinguer ed accade per l'episodio Corda . Facciamo qualche esempio: **il 9 marzo** è data importante: la lettera anonima reca il timbro in quella data, l'udienza era fissata per **il 16 marzo**, ed il **18 marzo** Brancaccio sigla il provvedimento di sostituzione di Mario Corda.

Guardiamo l'agenda di Attilio Pacifico:

- 9,50 **Previti (quella operazione che doveva fare l'ha fatta stamattina ed è abbastanza urgente) ;**
- 10,30 Studio Acampora
- 12,15 Acampora 0041227891366.

Il giorno precedente (8 marzo) alle ore 8,41, Pacifico chiama Squillante.

Il giorno successivo (10 marzo) alle ore 11,11 Previti chiama Metta e pochi minuti dopo (ore 11,26) chiama Squillante.

Ma ancor più emblematico è quanto avviene il **16 marzo 1993**. Queste le annotazioni sull'agenda:

- ore 12 Consigli. Metta
- messaggio = studio Previti (l'avv. Prev. desidera parlare con l'avv. Pac.)
- ore 18 Previti (richiama)
- ore 18,10 studio Previti

- ore 18,25 avv. Previti

e queste le risultanze dei tabulati telefonici:

- ore 16,16 Pacifico chiama Squillante durata 54 secondi
- ore 17,52 Metta chiama Previti durata 99 secondi
- ore 17,53 Previti chiama Pacifico durata 41 secondi
- ore 17,56 Metta chiama Previti durata 36 secondi
- ore 18,20 Previti chiama Pacifico durata 145 secondi
- ore 20,30 Previti chiama Pacifico durata 342 secondi
- ore 20,37 Previti chiama Pacifico durata 59 secondi
- ore 20,38 Previti chiama Pacifico durata 15 secondi

S'è già detto nella parte generale come debba ritenersi provato il possesso e utilizzo, da parte di Vittorio Metta e non della figlia Sabrina, dell'apparecchio cellulare intestato a Carletti Fioravante e come sia processualmente pacifica l'intestazione fittizia a Tifi Paolo (marito della segretaria personale di Cesare Previti) di due apparecchi cellulari in realtà sempre in uso all'imputato. **Ciò suggerisce alcune considerazioni su quanto avvenuto nel pomeriggio del 16 marzo:** la chiamata delle ore 17,52, in partenza dal cellulare di Carletti è diretta allo studio Previti di via Cicerone ed ha durata superiore al minuto e mezzo; alle 17,53 dal cellulare in uso a Previti parte la chiamata allo studio Pacifico, che ha durata di 41 secondi. Tre minuti più tardi è di nuovo il cellulare Carletti a chiamare lo studio Previti per 36 secondi.

L'incrocio di questi dati autorizza a ritenere provato che Previti (evidentemente presente presso il proprio studio) sia stato dapprima chiamato da Metta e, mentre la conversazione era in corso, abbia egli stesso chiamato lo studio Pacifico: insomma, **più che in rapida successione fra loro, questi contatti paiono essere, almeno in parte addirittura contemporanei e riguardano un giudice della causa IMI – SIR** (evidentemente ancora interessato allo sviluppo della causae due degli avvocati i quali, dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa da quel giudice in favore dei Rovelli, saranno destinatari di somme che pare eufemistico definire esorbitanti. Il tutto non in giorno qualsiasi, bensì nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza avanti la Corte di cassazione e due giorni prima della sostituzione del Presidente Corda, ossia quando l'ormai nota lettera anonima era giunta ai destinatari. E non manca, nel panorama di quella giornata, anche il non certo casuale intervento di Renato Squillante, ossia di quel magistrato che, l'anno precedente aveva tentato – con le modalità

già esaminate - di avvicinare uno dei giudici della causa e che aveva già ricevuto da Rovelli, per il tramite di Pacifico, un piccolo anticipo di più sostanzioso compenso.

Ad ulteriore e definitiva riprova che qualcosa in questi giorni sta per accadere (e questo qualcosa non può che essere legato alla causa Rovelli, unico denominatore comune capace di unire fra loro tutti gli imputati) basta analizzare le risultanze documentali relative alle giornate immediatamente precedenti e successive al fatidico 16 marzo.

Dall'agenda di Attilio Pacifico del 15 marzo 1993:

- ore 16,10 Acampora al 3314578 (per anc.20 minuti) dopo in studio
- ore 16,55 Studio Acampora
- ore 17,30 Studio Previti
- ore 17,55 Rovelli

-

del 17 marzo 1993:

- ore 11,30 M. Iannilli: conferma per il 20 marzo alle 4 persone nome Meccariello – 19,15 ingresso princip. Cinecittà, posto riservato, uomini giacca e cravatta (richiamare per dare l'OK)
- ore 17,15 Meccariello

del 18 marzo 1993 (come si ricorderà, si tratta del giorno in cui viene presentata e subito accolta la dichiarazione di astensione del presidente Corda):

- ore 9,20 Studio Acampora
- ore 10,00 Meccariello

del 19 marzo 1993:

- ore 11,50 avv. Acampora
- ore 17,25 studio Previti (richiamare)
- ore 17,55 Rovelli (urgente bisogno di parlare).

Dai tabulati telefonici:

- 12 marzo 1993 ore 20,20 Pacifico chiama Squillante
- 13 marzo 1993 ore 11,34 Pacifico chiama Squillante
- 14 marzo 1993 ore 20,08 Previti chiama Squillante
- il 17 marzo 1993 ore 9,22 Previti chiama Metta
- 17 marzo 1993 ore 17,14 Previti chiama Squillante

- 18 marzo 1993 ore 17,36 Pacifico chiama Squillante
- il 19 marzo 1993 ore 19,06 Previti chiama Squillante
- 19 marzo 1993 ore 20,01 Pacifico chiama Squillante
- 19 marzo 1993 ore 20,09 Pacifico chiama squillante

Solo pochi giorni dopo si collocano ben quattro contatti telefonici tra Previti e Felice Rovelli:

- **il 22 marzo 1993 ore 19,30 Rovelli chiama Previti**
- **il 22 marzo 1993 ore 19,52 Rovelli chiama Previti**
- **il 22 marzo 1993 ore 22,35 Previti chiama Rovelli**
- **il 24 marzo 1993 ore 12,37 Rovelli chiama Previti**

Frattanto, proseguono i contatti di Rovelli con Pacifico e Squillante:

- il 23 marzo 1993 ore 11,06 Rovelli chiama Pacifico
- il 23 marzo 1993 ore 12,55 Rovelli chiama Pacifico
- il 24 marzo 1993 ore 17,26 Rovelli chiama Squillante.
-

Dunque anche nell'episodio Corda, come nella vicenda Berlinguer si registra un perfetto coordinamento delle comunicazione tra gli imputati, che, anche in questo caso, si intensificano e divengono totali (ossia coinvolgendoli tutti, nessuno escluso) in concomitanza con eventi assolutamente cruciali per la causa, come quello ora esaminato, in cui attendeva di raccogliere i frutti della massiccia azione informativa messa in atto da tempo sui giudici della Corte di cassazione, giungendo all'esito più confacente, in questo momento, agli interessi della parte Rovelli, "l'eliminazione " dal processo di un giudice che aveva rappresentato un ostacolo (forse l'ultimo) verso l'acquisizione della autorità di giudicato alla sentenza frutto di patto corruttivo, quella estesa (rectius, sottoscritta) da Vittorio Metta.

Conclusioni

Dopo avere analizzato nel dettaglio tutta l'imponente mole delle risultanze processuali relative ai rapporti tra gli imputati- partendo dalle loro stesse dichiarazioni, passando attraverso i tabulati telefonici e le agende - è giunto momento di raggruppare tutte le conclusioni che si sono andate via via formulando, potendo, ora, dare una risposta all'interrogativo formulato all'esordio del

capitolo, allorquando ci si era soffermati sui toni e sui contenuti della lettera che Angelo Rovelli inviò al figlio all'indomani della sentenza della Corte d'Appello di Roma in ordine alla causa Imi-Sir , emessa da un collegio nel quale era relatore il Consigliere Vittorio Metta.

Non senza, però, avere ripreso e ricordato le osservazioni svolte a proposito di alcuni particolarissimi “documenti”, la maggior parte dei quali rinvenuti e sequestrati nel corso della perquisizione svolta presso lo studio legale dell'avvocato Attilio Pacifico, in Roma, ed uno, consistente in due smilze paginette dattiloscritte, prodotto da Giovanni Acampora nel corso di un interrogatorio reso nel lontano 1996.

Si tratta, dunque, di documenti che si trovano agli atti da anni, fin dalle battute iniziali delle indagini preliminari; e tuttavia, su di essi il dibattito non si è mai soffermato , anche perché Metta , Rovelli e Battistella non hanno reso l' esame e Acampora non ha intesi rispondere a domande sulla vicenda Imi-Sir per la quale è stato giudicato separatamente ; quando se ne è parlato (cfr. esame Pacifico) , lo si è fatto tangenzialmente, considerandoli le parti , tutti unitariamente alla stregua di atti del procedimento civile, come se fossero copie di atti di parte, copie di memorie, copie di ordinanze, copie di sentenze.

Ma non era così.

Certo, Pacifico aveva veramente presso il suo studio parecchie copie degli atti di causa, così come li aveva Acampora, il quale, insieme all'appunto poc'anzi citato, aveva prodotto una bozza ed una versione “definitiva” dell'atto di citazione in riassunzione depositato dai legali di Nino Rovelli dopo il primo annullamento in Corte di cassazione della sentenza sull'an debeat. Ma entrambi erano custodi e depositari di ben altri documenti, scritti su carta semplice, non recante l'intestazione di questo o quello studio legale, senza il sigillo della Repubblica Italiana che compare sulle intestazioni delle ordinanze o delle sentenze, financo senza una sigla o una firma.

A questo punto si potrebbe pensare ciò che ha tentato di sostenere Acampora nel già citato interrogatorio: Nino Rovelli (perché è di quel periodo che si tratta) aveva i suoi avvocati, illustri professori e luminari del diritto, e tuttavia, da uomo tutto protesato verso l'affermazione dei propri diritti, che riteneva violati, aveva inteso, con discrezione, consultare altri professionisti e farsi consigliare da loro. In modo occulto, però, per non urtare la sensibilità dei suoi avvocati “storici”, che lo avevano da sempre seguito nei burrascosi rapporti con l'IMI e con il “costituendo” consorzio.

Nulla di illecito dunque, neppure la sostanziosissima “parcella” , aleatoriamente agganciata all'esito della causa, che poi si rivelò multimiliardaria.

Ma , come si è visto , non è così.

Come si è già ampiamente dimostrato anche mediante la riproduzione del “testo a fronte”, i documenti dei quali si parla, ad una attenta lettura, si sono rivelati, nei toni, nella terminologia, nella impostazione, ben diversi da pareri, consigli, critiche o suggerimenti sulle argomentazioni da utilizzare o sui percorsi da seguire per sostenere al meglio le ragioni della SIR e del suo creatore: erano bozze di consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione della SIR; erano riflessioni sulla opportunità che il risarcimento riconosciuto in primo grado venisse ridotto in appello “per ragioni di immagine”, infine, erano le linee guida della sentenza estesa da Vittorio Metta sia nella parte sull’an che nella parte sul quantum debeatur, dall’imputato massicciamente riprese (con qualche miglioramento stilistico) nella stesura della motivazione.

E ciò, è appena il caso di ripeterlo, chiude e sigilla ermeticamente un cerchio che era già chiuso sulla base di tutti gli altri elementi, che qui si vogliono solo ricordare a volo d’uccello: l’esistenza di una struttura esterna dotata di notevoli capacità informative – un dipendente della Corte di cassazione telefonava a Pacifico quasi quotidianamente , per informarlo della composizione del collegio giudicante e poi, per dirgli che “non c’erano novità”; un dipendente della Corte d’Appello di Roma gli telefonava per informarlo che era intervenuta una sostituzione di un giudice in un altro collegio - e pronta ad entrare in azione quando si palesava il “rischio” che qualche giudice si mettesse di traverso sulla strada di Rovelli verso una vittoria giudiziaria che voleva “a tutti i costi”, come è accaduto per Carlo Minniti, prontamente inviato ad una inesistente, ma inderogabile, riunione al Ministero di Grazia e Giustizia (allora si chiamava così) sol perché aveva manifestato qualche dubbio proprio su quella consulenza d’ufficio; come è accaduto per Mario Corda, pericolosissimo propugnatore di proposte giurisprudenziali innovative quando Felice Rovelli era convinto che la vittoria fosse ormai vicina, ed efficacemente indotto all’astensione da chi voleva assicurato un controllo capillare sugli orientamenti dei componenti del Collegio.

E che dire poi del conclamato e provato, per via testimoniale, tentativo di “influenza” su di un giudice della Cassazione, dietro promessa del compenso di cinquecento milioni di lire al vecchio amico che l’avrebbe dovuta contattare?

Tutto ciò mentre, sotterraneamente, correavano incessanti telefonate tra gli imputati, giudici ed avvocati, quasi ossessive quando si trattava di date importanti per la causa ; tutto ciò mentre i giudici in contatto con gli avvocati ricevevano da questi somme estero su estero, come Squillante, ovvero, come Metta, depositavano con ragionieristica regolarità sui conti correnti decine e decine di milioni venuti dal nulla (cfr. capitoli “ disponibilità di Metta “ e “ movimenti finanziari Imi-Sir e Monddaori “ .

Ed allora, per la causa IMI SIR s'è detto tutto: il defunto Rovelli, grazie ai buoni uffici degli intermediari, aveva dapprima interferito sulle conclusioni dei periti nominati dal Tribunale e, in Corte d'Appello, era arrivato a comprarsi il giudice relatore, che mistificando, occultando, travisando i dati processuali all'interno della discussione in Camera di Consiglio, era riuscito ad assegnargli un risarcimento da cifre di bilancio di uno Stato.

Ecco “ l'andare a Roma “ che, veramente, aveva dato i suoi frutti.

Improvvisamente, il grande corruttore muore e lascia alla vedova ed al primogenito una eredità composita, fatta di un enorme patrimonio familiare e di una altrettanto enorme “aspettativa” circa l'esito di una causa, per vincere la quale aveva veramente fatto di tutto, vieppiù impegnandosi per cifre importanti con i tre intermediari che, fino a quel momento, l'avevano con successo condotto per mano nelle stanze degli uffici giudiziari romani.

Strano modo di onorare la memoria del defunto padre e marito, quello degli attuali imputati Primarosa Battistella e Felice Rovelli: la prima, prona ai voleri del consorte, si impegna incondizionatamente (**e solo lei poteva farlo, essendo l'unica erede**) a sborsare ai tre legali l'illecito compenso promesso, anzi, inviandone quasi subito un anticipo.

Il secondo – che, forse, vivente il padre, aveva espresso qualche perplessità sulla vicenda – si mette subito all'opera per proseguire degnamente l'attività corruttiva del genitore, e lo fa in maniera scomposta, assillante, poco prudente, perché lascia tante tracce: prima, fra tutte, la testimonianza di Francesco Berlinguer.

Come già si accennava nel corso del capitolo, per quanti sforzi abbiano fatto nel dibattito, i tre intermediari non sono riusciti a dimostrare l'autonomia dei rapporti di ciascuno con Nino Rovelli prima, e con i suoi eredi poi.

Ma questo fallimento della linea difensiva non deve essere addebitato ad insufficienze della difesa tecnica o ad una malaccorta gestione delle risultanze processuali: la verità è che si trattava di una dimostrazione impossibile, perché erano troppi, e troppo pregnanti, gli elementi contrari.

I tre compaiono sempre insieme sulla scena del processo: quando si presentano agli eredi per rivendicare il credito; quando ne accettano, senza batter ciglio e senza garanzie, il pagamento all'esito della causa (e come poteva essere diversamente?); quando sono in contatto tra loro e con i giudici; quando, infine, ricevono l'illecito compenso sui loro conti svizzeri.

Ed il copione, lo si è già detto, si è ripetuto quando era ancora in corso la “stesura” (abbiamo visto con quali modalità) della sentenza IMI Rovelli, allorquando al Metta viene assegnata un'altra causa di eccezionale importanza, ed alla quale Cesare Previti è

fisiologicamente interessato, perché riguarda la Fininvest , e perché ha già svolto attività difensiva “occulta” allorquando la causa era approdata al Tribunale di Milano.

Qui, rispetto all’altro processo civile, è tutto più semplice, perché non vi è un lungo iter da seguire e sul quale intervenire, controllandone tutte le possibili numerose “devianze”. Qui non ci sono perizie d’ufficio, né sdoppiamento di giudizi sull’an e sul quantum, con conseguente “proliferazione” dei collegi giudicanti da controllare.

Qui siamo in sede di impugnazione di un lodo arbitrale; **qui basta che il giudice, già vendutosi la prima volta, si venda anche la seconda**, e riesca a “guidare” (con i travisamenti, gli occultamenti, le mistificazioni delle quali era già stato capace) il ragionamento dei colleghi in camera di consiglio. Ed anche qui, le anomalie non si contano: travisamenti e contraddittorietà nella motivazione, anticipazioni da fonti più che autorevoli sull’esito del giudizio, una sentenza di 168 pagine scritta a tempo di record e dattiloscritta fuori dalle sedi istituzionali ; più copie, diverse, della sentenza, in circolazione e financo prodotte in dibattimento.

Alla fine, più di quattrocento milioni in contanti arrivano al giudice, dopo movimentazioni bancarie estere, a partire dai conti riconducibili al gruppo imprenditoriale al quale la sentenza d’appello aveva “consegnato” la Mondadori; movimentazioni del tutto anomale (e anche qui prive di qualsiasi supporto documentale) , alle quali i protagonisti (sempre loro) non hanno saputo dare una causa lecita.

Intorno, un ambiente dove vengono riservatamente intessuti rapporti , se non illeciti, quantomeno deontologicamente discutibili: le agende di Attilio Pacifico sono piene di nomi di magistrati e di numeri telefonici delle loro private abitazioni; dalle rogatorie bancarie emergono conti esteri, riconducibili a giudici (Verde, Zucchini , Vinci) , movimentati da Pacifico e sui quali affluisce danaro non sempre giustificato; emergono, infine, rapporti bancari diretti tra Previti ed i magistrati Squillante e Verde.

Sullo sfondo, davvero sullo sfondo, la voce di Stefania Ariosto, che da conto della “ **lobby giudiziaria** “ organizzata da Previti e che tanti riscontri ha avuto nel presente dibattito.

D) COME LI RICOSTRUISCE STEFANIA ARIOSTO

E’ stata descritta dalla difesa degli imputati - soprattutto da quella di Cesare Previti - come una spudorata bugiarda, una calunniatrice prezzolata ed eterodiretta, occultamente “gestita”, per

mesi, dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Milano, per fini diversi da quello della ricerca della verità nell'ambito del processo penale.

Per iniziativa della stessa difesa, nel corso del dibattimento si sono acquisite non solo prove relative alle circostanze indicate dalla Ariosto, ma anche specifici elementi in ordine a quella che può essere definita la "genesi" di queste dichiarazioni, ovverosia il percorso cronologico, storico, fattuale, persino psicologico, attraverso il quale questa donna si è determinata a spontaneamente presentarsi avanti i magistrati milanesi per apportare quel contributo probatorio che si andrà ad analizzare nel dettaglio.

Ne è scaturito un quadro articolato, ma tutt'altro che complesso, il quale, lungi dall'accreditare le gravissime illazioni difensive di una gigantesca calunnia orchestrata nei mesi dal marzo al luglio 1995, si compone invece con assoluta linearità, consentendo di evidenziare una prima fase (dal marzo al giugno 1995) in cui l'Ariosto aveva assunto la veste di informatore della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 202 c.p.p., ed una seconda (iniziata nel luglio dello stesso anno) in cui la fonte confidenziale aveva deciso di palesarsi, venendo quindi interrogata dal Pubblico Ministero in qualità di persona informata sui fatti e, successivamente, dal Giudice per le indagini preliminari in sede di incidente probatorio.

Premesso che la teste nulla sa e nulla ha detto circa gli specifici fatti di corruzione giudiziaria oggetto di questo e di altro dibattimento, il Tribunale ritiene la sua testimonianza comunque rilevante - in quanto descrittiva di un contesto di rapporti personali fra alcuni degli attuali imputati - quale ulteriore, sia pure non decisivo, elemento di prova, che va ad aggiungersi ad una imponente mole indiziaria, già di per sé esaustiva, circa l'esistenza dei patti corruttivi ipotizzati dall'accusa nei confronti degli imputati.

Cominciando dal nucleo essenziale delle dichiarazioni della teste, è possibile così sintetizzare il contenuto del contributo di cui all'incidente probatorio (cfr. udienze 25, 30, 31 maggio, e 1° giugno 1996, in faldone 23, dibattimento):

Aveva conosciuto Cesare Previti negli anni ottanta, attraverso Giorgio Casoli, magistrato, amico di famiglia fin dagli anni settanta. Era diventata buona amica di Previti, che la invitava spesso a casa per ricevimenti e cene o colazioni, e che le aveva confidato di avere a disposizione fondi illimitati messi a disposizione da Silvio Berlusconi per corrompere magistrati. Aveva ricevuto tali confidenze non in una sola e precisa occasione, ma Previti aveva spesso fatto riferimento a questi fatti illeciti nel periodo in cui maggiormente ebbe a frequentarlo, vale a dire negli anni '86, '87 e '88. Quando aveva iniziato la relazione sentimentale con Vittorio Dotti - presentatole

proprio da Previti nel settembre 1988 - la sua frequentazione con l'imputato si era decisamente diradata.

Facendole tali confidenze, Previti aveva precisato esservi un gruppo di magistrati corrotti, oltre a Renato Squillante - del quale la teste parlerà con maggiori dettagli - dei quali però non sapeva indicare i nomi, in quanto Previti non era mai stato preciso sul punto. Indicava però alcuni nomi di magistrati che le era capitato di incontrare a casa Previti nelle occasioni in cui era stata invitata: Carnevale, Brancaccio, Mancuso, Sammarco, Verde, Valente, Mele e Izzo.

In genere, la teste affermava di avere visto consegnare denaro da Previti e dal suo "collaboratore" Pacifico al solo Squillante; Previti le aveva anche detto che dall'inizio degli anni ottanta Squillante era il "collettore" delle tangenti, ossia colui il quale si occupava di distribuire danaro tra gli altri giudici; aggiungeva che, probabilmente, Previti aveva anche accennato ai processi ai quali Squillante si era interessato, ma certamente ora non era in grado di ricordarli.

Nulla sapeva dire di preciso sugli altri magistrati, se non ciò di cui alle generiche affermazioni di Previti, secondo il quale **scopo di questa "lobby" era quello di corrompere i giudici nell'interesse di aziende coinvolte in contenziosi giudiziari.**

La teste raccontava due episodi specifici ai quali aveva assistito, concernenti dazioni di denaro direttamente a Renato Squillante:

uno di questi si era verificato durante una colazione a casa Previti, alla quale avevano partecipato Squillante, Pacifico ed altri magistrati; la teste ricorda d'essere stata l'unico ospite di sesso femminile e che si trattava di una colazione al tavolo. Ad un certo punto s'era alzata per andare alla toilette o al telefono, e, passando, aveva potuto vedere Previti, Squillante e Pacifico che erano riuniti attorno ad un tavolino accanto ad una libreria; aveva anche potuto scorgere denari sul tavolino; aggiunge che Squillante aveva detto una frase del tipo "...ci penso io...", ma non può dire perché il denaro fosse sul tavolo.

Fra gli altri presenti, le pare di ricordare vi fossero anche il Presidente Carlo Sammarco e Gianni Letta.

Aggiunge che vi era un'atmosfera gioiosa, condivisa da tutti i presenti, e che si festeggiava una vittoria giudiziaria: non sa dire in relazione a quale causa, ma Berlusconi stesso aveva telefonato a Previti durante la riunione.

Quanto alla collocazione temporale, la teste non sapeva essere precisa, ma le sembrava di ricordare si fosse nella stagione estiva, forse proprio l'estate precedente all'incontro con Dotti.

Specifica che la colazione si era tenuta presso la casa di via Cicerone, che si trova al piano di sopra rispetto allo studio dell'avvocato Previti; nel corso del controesame, le difese hanno fatto presente che Previti risultava avere trasferito la propria residenza da via Cicerone a piazza Farnese a far tempo dal gennaio 1988, e la teste, nel ribadire che il fatto si era svolto in via Cicerone, aggiungeva che, per quanto a sua conoscenza, l'appartamento di via Cicerone veniva utilizzato per pranzi e cene anche dopo il trasferimento della famiglia nella nuova abitazione. Infatti, con i lavori in via Cicerone, lo studio era stato ampliato sino a comprendere l'appartamento soprastante, che era stato collegato all'altro con una scala interna.

Il secondo episodio si era svolto presso la sede del Circolo Canottieri Lazio, dove si tenevano le partite di calcio o calcetto alle quali partecipavano Previti, Pacifico ed alcuni magistrati, tra i quali anche Renato Squillante. Quella sera si era appunto svolta una partita, seguita da una cena, alla quale era stata invitata dalla signora Previti.

Terminata la cena, si era avviata verso la propria auto in compagnia di Previti e Squillante che avevano parcheggiato sul lungotevere proprio vicino alla sua Fiat UNO; dopo i saluti, e mentre si accingeva ad aprire l'auto, Previti consegnava a Squillante una busta dicendogli: "Renà, te stai a dimentica' questa..."; Squillante l'aveva presa e consegnata all'autista che era già in auto, dicendogli di appoggiarla sul sedile posteriore.

La busta era gialla e la teste l'aveva già veduta in un momento precedente, a tavola, nelle mani di Silvana Previti, la quale, dovendo andare alla toilette, l'aveva pregata di custodirla momentaneamente; si trattava di un comune busta gialla, non ermeticamente chiusa: tenendola in mano aveva avuto modo di vedere che la stessa conteneva denaro. Specificamente richiesta, affermava di non sapere quale fosse il motivo della consegna del denaro.

Non sapeva collocare l'episodio dal punto di vista cronologico, ma affermava comunque trattarsi di epoca anteriore al giorno 8 settembre 1988, data in cui aveva conosciuto Vittorio Dotti.

Infine, ed in generale, specificava che durante le cene (o le colazioni) si parlava spesso delle cause in corso, ma non ne ricorda alcuna; durante una vacanza in barca **aveva sentito parlare della questione Mondadori, e Previti aveva detto che la "guerra di Segrate" era stata "vinta" da lui;** aggiunge che nell'ambiente si diceva che Dotti era l'avvocato degli affari leciti e Previti di quelli illeciti.

Nel corso dell'esame dibattimentale (svoltosi alle udienze del 21 maggio e del 1° giugno 2001) venivano ovviamente riprese sia le dichiarazioni generali sul contesto, sia quelle sui due episodi testé riepilogati.

Aveva conosciuto Cesare Previti, attraverso Giorgio Casoli ed Enrico Manca, negli anni 1979/1980; quando si recava in Roma per motivi di famiglia o di lavoro, le capitava spesso di incontrarlo. Ha avuto occasione di frequentare lo studio legale e l'abitazione, che si trovavano, all'epoca, in via Cicerone 60, al primo e secondo piano. Nello studio vi era una grande sala per le riunioni, dove erano serviti i pasti, che venivano portati dal piano superiore. Ricorda di essere stata a casa Previti due o tre volte.

In tali occasioni conviviali aveva conosciuto - oltre all'avvocato Pacifico - parecchi magistrati, tra i quali indica Squillante, Napoletano, Priore, Marvasi, Izzo, Brancaccio e Mele.

Molti fra questi avevano partecipato anche ad un viaggio a New York, per la consegna del premio da parte della associazione degli italiani in America (NIAF) a Bettino Craxi quale "uomo dell'anno"; lo stesso Previti le aveva detto di avere pagato quel viaggio ad alcuni dei magistrati invitati.

Prima di questo viaggio (che si colloca nell'ottobre 1988), nel corso di una colazione a casa Previti - alla quel era stata invitata - aveva assistito ad una singolare scena: essendosi alzata dal proprio posto a tavola per recarsi alla toilette, era passata accanto ad un tavolino attorno al quale stavano Previti, Pacifico e Squillante: sul tavolino vi erano mazzette di banconote; a giudicare dal volume, si trattava di parecchio denaro. Visto il contesto, aveva avuto un'esitazione e, per discrezione, aveva accennato ad indietreggiare; Previti, accortosi di ciò, l'aveva rassicurata, invitandola a proseguire. Ciascuno dei tre uomini prendeva una parte del denaro, ed in particolare Previti ne consegnava una parte a Squillante.

Su contestazione della difesa, la teste affermava di non ricordare se in quella occasione fosse presente Gianni Letta, che pure conosceva; ancora su contestazione, confermava la presenza del Presidente Sammarco, il fatto che si festeggiava una vittoria giudiziaria e che era intervenuta una conversazione telefonica tra Previti e Berlusconi.

Il secondo episodio avviene presso la sede del Circolo Canottieri Lazio; la teste afferma di esservi stata un paio di volte, sempre invitata dai coniugi Previti; non sa dare una collocazione cronologica, neppure rispetto al primo episodio, ma si trattava del medesimo periodo, in ogni caso prima del viaggio negli Stati Uniti dell'ottobre 1988.

In quell'occasione era arrivata con la sua auto, che aveva parcheggiato vicino a quella di Previti; all'uscita, al momento dei saluti, aveva notato che anche la macchina di Squillante era parcheggiata nelle vicinanze.

Prima della cena, la signora Previti le aveva chiesto di custodirle la borsa mentre andava in bagno, in quanto vi era una busta che avrebbe poi dovuto dare al marito: la busta non era sigillata, sicché aveva potuto notare che all'interno vi era del denaro, come peraltro le aveva già accennato Silvana Previti.

Quest'ultima aveva dopo cena consegnato la busta al marito, il quale, mentre stavano salendo in macchina, l'aveva consegnata a Squillante, pronunciando la frase già riportata.

Quella sera al Circolo vi era stata una partita di calcetto, alla quale aveva partecipato, oltre a Squillante, anche Pacifico.

In generale, la teste ha ripetuto che Previti le aveva confidato di avere magistrati a “libro paga”, intendendo con ciò riferirsi ad un sistema di reciproci favori; l'imputato aveva spesso teorizzato la costruzione di un “sistema di potere” che coinvolgesse anche altre categorie professionali, oltre a quella dei magistrati, come quelle dei giornalisti e degli imprenditori. Egli amava dire che, pagando, è possibile ottenere qualunque cosa.

Ribadendo affermazioni già fatte nel corso delle indagini preliminari, la teste dichiarava di non avere mai conosciuto - a parte quanto ora riferito - i nomi di questi magistrati; poteva solamente fare i nomi di coloro che aveva conosciuto alle riunioni di casa Previti: si trattava di Sammarco, Valente, Vitalone, Izzo, Napoletano, Santacroce.

Ancora – sempre riprendendo dichiarazioni rese in precedenza – precisava il ruolo di Attilio Pacifico, che la teste aveva conosciuto in casa Previti ed aveva poi più volte incontrato negli anni della sua frequentazione delle case da gioco, in particolare del Casinò di Campione d'Italia (1991-1993).

Entrambi gli interessati le avevano riferito che Pacifico era “il braccio destro” di Previti; avevano fra loro strettissimi rapporti anche finanziari, nel senso che Pacifico le aveva detto di avere una sorta di “mandato generale” per gli affari del coimputato, che svolgeva anche all'estero.

Non sapeva dire se avesse anche una “delega” ad operare presso Efibanca, ma aveva sentito una volta Previti dire a Pacifico: “vai da Aurelio e fai quello che devi fare”: si trattava di Aurelio Lai, presidente o direttore generale di Efibanca.

Riportandoci col pensiero all'anno 1995, nel quale Stefania Ariosto si determina a fare queste rivelazioni agli inquirenti, possiamo anzitutto capire ed apprezzare la portata degli spunti investigativi offerti nel presentare questa notizia di reato: occorre progettare e sviluppare un'attività di indagine che potesse riscontrare tali rivelazioni, ovvero smentirle. In quel momento, la prova d'accusa era proprio la teste Ariosto, e le indagini tecniche dovevano dunque fungere da verifica e supporto alle sue accuse: man mano che gli accertamenti proseguivano – con l'avvio delle rogatorie internazionali, con l'acquisizione dei tabulati telefonici, con le attività sul territorio di intercettazione di conversazioni e di pedinamenti – il panorama probatorio mutava profondamente, per così dire, invertendo le proporzioni.

In altre parole, gli elementi indiziari acquisiti agli atti a seguito delle rivelazioni della teste hanno assunto, di per sé considerati, una valenza probatoria autonoma formidabile, e sono tali da sostanzialmente relegare la primigenia fonte ad elemento di contesto, per non dire di contorno. Come dire che oggi - quantomeno per i fatti di reato oggetto del presente dibattito- l'impianto accusatorio è tale da superare senza difficoltà la "prova di resistenza": anche eliminando mentalmente dal processo la teste Ariosto - sulla quale si sono per anni concentrati gli sforzi e gli strali della difesa di Cesare Previti - la responsabilità degli imputati risulta dalle altre fonti di prova raccolte dal Pubblico Ministero.

Prime, fra tutte, quelle documentali relative agli accertamenti bancari all'estero svolti per via rogatoria, che hanno dimostrato (cfr. capitoli dedicati alle movimentazioni bancarie) l'esistenza di rapporti finanziari fra Cesare Previti ed Attilio Pacifico, da una parte, ed imprenditori usciti vittoriosi da grandi contenziosi giudiziari svoltisi presso la sede romana, dall'altra; che hanno dimostrato, ancora, come Attilio Pacifico fosse l'occulto gestore di segreti patrimoni esteri facenti capo a magistrati in servizio presso la medesima sede giudiziaria; che hanno effettivamente fatto emergere (anche attraverso la comparazione con i tabulati telefonici) l'esistenza di una rete di rapporti riservati non spiegabili (ed infatti sostanzialmente non spiegati dagli imputati) se non in chiave illecita, fra i giudici che hanno svolto le loro funzioni in cause di eccezionale rilevanza (non solo dal punto di vista patrimoniale) ed alcuni avvocati che delle medesime si sono occultamente occupati.

In tal senso "calibrate" l'efficacia probatoria e la rilevanza delle dichiarazioni di Stefania Ariosto, il Tribunale non intende comunque sottrarsi al compito di sottoporle ad analisi critica, anche nel solco delle innumerevoli accuse, ipotesi, illazioni, congetture, gettate sul tappeto – per la verità un po' disordinatamente ed a volte contraddittoriamente – dalla difesa di Cesare Previti.

- Stefania Ariosto sarebbe stata smentita “su tutta la linea”: quando rende dichiarazioni suscettibili di verifica, tale operazione è sempre di segno negativo per la testimone.

L'affermazione della difesa non corrisponde al vero, eccezion fatta per due circostanze specifiche raccontate dalla Ariosto e, fin dall'epoca delle indagini preliminari, risultate errate.

Ci si riferisce, innanzitutto, alla vicenda relativa al dott. Mele ed ad un quadro appeso nel suo ufficio, quello del Procuratore della Repubblica di Roma: al Pubblico Ministero la teste aveva raccontato di averlo visto alle spalle del magistrato nel corso di un'intervista televisiva, e le sembrava – ma aveva fin dal primo momento manifestato di non esserne certa – di avere riconosciuto un dipinto da lei stessa in precedenza regalato a Marcello Dell'Utri.

Successive verifiche avevano dimostrato l'infondatezza della dichiarazione, trattandosi di un quadro di proprietà dell'Amministrazione, da tempo in dotazione all'Ufficio del Procuratore Capo (cfr. verbale di dichiarazioni di Vittorio Mele, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 6 maggio 2002).

Il teste aggiungeva che, comunque, l'Ariosto non l'aveva mai incluso fra gli abituali frequentatori del salotto di Cesare Previti.

Il magistrato Rosario Priore (esaminato in qualità di testimone all'udienza del 17 maggio 2002) ha riferito di avere promosso in sede civile azione di risarcimento dei danni nei confronti della teste, che aveva dichiarato di averlo incontrato al Casinò di Montecarlo; svolti in tale sede accertamenti per via rogatoriale, l'affermazione aveva ricevuto smentita, posto che le autorità del Principato avevano fornito risposta negativa.

Secondo la difesa, la teste ha mentito radicalmente anche quando ha parlato dei suoi rapporti di amicizia e di confidenza con Cesare Previti, e sulla sua frequentazione di ricevimenti tenutisi fino al 1988 presso l'abitazione di via Cicerone: dunque, una negazione totale ed assoluta, da parte dell'imputato, non solo limitata all'accusa di corruzione giudiziaria, ma spinta al punto di negare che con l'Ariosto vi fosse quel rapporto privilegiato di cui la teste parla, e che la donna abbia mai messo piede in casa Previti o al Circolo Canottieri Lazio.

Orbene, sembra al Tribunale che una simile linea difensiva, sproporzionata per eccesso, finisca con l'indebolirsi da sé, in quanto si pone in insanabile contrasto non tanto con le dichiarazioni dell'interessata, quanto su dati documentali certi e precisi, uno dei quali proveniente dallo stesso imputato.

In un biglietto acquisito agli atti, e datato 3 aprile 1987, Previti così si esprime:

“Carissima Stefania, ti ringrazio del dono che è veramente molto, molto bello. Hai veramente esagerato, tenuto conto che il poco o molto che io posso fare per te deriva da vincoli di affetto che prescindono da ogni e qualsiasi fatto materiale. Ancora grazie, un caloroso abbraccio. Cesare”.

Nel corso del suo esame dibattimentale l'imputato ha ribadito la propria linea, definendo tutte le dichiarazioni dell'Ariosto – comprese quelle sul rapporto di amicizia e frequentazione che li legava in quel periodo – come “menzogne”, “balle” “baggianate”: contestatogli il tenore del biglietto, l'imputato rispondeva di avere ricevuto in dono dalla teste – che intendeva ringraziarlo per quanto fatto presso i funzionari Efibanca in relazione ad una sua richiesta di finanziamento – un orologio di scarso valore, ma che, lì per lì, gli era parso simpatico. L'aveva mostrato alla moglie ed alla figlia, che invece gli avevano fatto notare la qualità scadente; aveva poi incontrato Casoli, che aveva fatto riferimento al regalo di Stefania, pregandolo (anche se l'oggetto non era stato di suo gradimento) di mandarle un gentile biglietto di ringraziamento. Non si trattava, dunque, di un moto spontaneo, bensì di un gesto “indotto” dal Casoli; di conseguenza, le parole scritte non corrispondevano ad un autentico sentimento di amicizia e di gratitudine, bensì ad un adempimento formale e di cortesia.

Il Tribunale non intende dilungarsi oltre per dimostrare la pochezza di tale giustificazione: le parole usate ed il tono complessivo dello scritto - certamente di pugno dall'imputato - sono tali da non consentire alternativa alcuna: nell'aprile 1987 - ossia proprio nel periodo in cui la teste colloca le proprie frequentazioni dell'imputato - tra Cesare Previti e Stefania Ariosto esisteva un autentico e non certo superficiale rapporto di amicizia.

La circostanza, per la verità, è ulteriormente attestata proprio da uno dei testimoni dedotti dalla difesa di Previti - ed ottimo amico dell'imputato - a confutazione delle dichiarazioni Ariosto: si tratta di Aurelio Lai, direttore generale di EFIBANCA.

Esaminato all'udienza del 20 aprile 2002, il teste, nel confermare l'intervento dell'imputato in favore dell'Ariosto al fine di perorare, presso i vertici dell'istituto, la richiesta della donna di un ingente finanziamento per la realizzazione di un ambizioso progetto di un campo da golf alle porte di Milano, descriveva un atteggiamento dell'imputato tutt'altro che freddo o distaccato e di mera cortesia.

Così si è espresso il teste: **“mi disse essere sua amica e di ascoltarla perché mi doveva sottoporre un interessante piano di investimento...era un'amica alla quale teneva, persona di riguardo...”.**

E quando Lai dice a Previti di dissuaderla dal progetto, perché prevedeva un esito non positivo della preistruttoria della pratica, l'imputato non si rassegna, e lo fa oggetto di quelle che il teste definisce senza mezzi termini "pressioni"; ed allora, "date le continue insistenze – mi dispiace dirlo, ma devo ricordarlo – dell'avvocato Previti, sembrava che avesse una particolare premura nei confronti della signora, decidemmo di dare corso ad un sopralluogo..."

Alla fine, quando Lai comunica a Previti che il finanziamento non avrà luogo, chiedendogli di informare l'amica "mi pregò di farlo io, perché gli dispiaceva farlo personalmente".

Insomma, non solo parole particolarmente affettuose nella corrispondenza privata, bensì un fattivo e relevantissimo impegno, una manifestazione di amicizia, anche all'esterno.

Del resto, le agende della teste (acquisite in copia per gli anni dal 1985 al 1995 ; cfr. faldone 2 prod. PM) sono letteralmente costellate di annotazioni che riguardano l'imputato, soprattutto nel periodo precedente all'ottobre 1988, anche in relazione all'affare del Golf, all'assessore Ricotti ed ai rapporti con Efibanca sui quali ci si intratterà in seguito.

A meno di non voler sostenere che queste agende siano state "confezionate" ex post dalla teste allo scopo di dare una parvenza di credibilità alle proprie calunnie (una tesi, questa, timidamente adombrata dalla difesa nelle prime fasi del dibattimento, ed in seguito abbandonata) si tratta di altro elemento a conferma degli stretti legami tra Previti e la teste, e, in generale, a chiarificazione dell'ambiente nella quale la donna era all'epoca a pieno titolo inserita: scorrendo le pagine, ci rende conto di essere di fronte ad una persona con un giro di amicizie di altissimo livello, legata al P.S.I. ed in rapporti di amicizia, oltre che con Enrico Manca, con lo stesso Bettino Craxi (vi si trovano appuntamenti, auguri di compleanno, "prime" alla Scala con Anna Craxi) ed altri membri di spicco del partito (sono frequenti i riferimenti a Pillitteri, De Michelis ed altri).

L'Ariosto risulta altresì in quegli anni inserita nell'entourage Fininvest, ben prima dell'inizio della sua relazione con Vittorio Dotti: sono numerosi i richiami a Confalonieri, Dell'Utri, Silvio e Paolo Berlusconi, Galliani e Veronica Berlusconi; sono annotati i numeri privati delle residenze di Berlusconi in Milano, Roma, St. Moritz, Sardegna; risultano inviti a cene Fininvest e alla villa di Arcore per le feste di Natale.

Insomma: si trattava di una persona legata a Cesare Previti e, più in generale, ad ambienti politici ed imprenditoriali, milanesi e romani, di primissimo piano; una persona "del giro", alla quale ben potevano essere fatte determinate confidenze e della quale, evidentemente, ci si fidava.

Nell'ambito di rapporti personali di questo genere, è naturale pensare che alla Ariosto potessero essere rivolti inviti per cene o colazioni, anche riservate ad una ristretta cerchia di persone:

passando a quella parte di dichiarazioni riguardante l'elenco dei magistrati che la teste ha ricordato quali presenti ai ricevimenti, si scopre che, in fin dei conti, nessuno dei testimoni – ascoltati in dibattimento per iniziativa della difesa – ha negato radicalmente la circostanza di avere partecipato a ricevimenti, cene o colazioni offerte dall'imputato. Piuttosto, si sono riscontrate dichiarazioni comprensibilmente (dato il contesto) ispirate dall'esigenza di circoscrivere e limitare la presenza in casa Previti e, altrettanto comprensibilmente, nessuno dei testimoni ha ricordato di avere in quelle occasioni conosciuto Stefania Ariosto.

Analizziamole nel dettaglio.

Il teste Roberto Napoletano (cfr. udienza 29 aprile 2002) ha dichiarato di essere stato a casa Previti, in piazza Farnese, una sola volta, dopo il viaggio NIAF, forse nel novembre 1988; era presente anche Antonino Vinci (che , titolare del conto “ Anatra “ , risulterà poi legato da rapporti economici proprio con Previti e Pacifico) con la moglie.

Ha aggiunto di non avere “mai” incontrato a casa Previti Stefania Ariosto, peraltro conosciuta negli Stati Uniti quale compagna di Giorgio Casoli.

Giorgio Santacroce (cfr. ud. 29 aprile 2002), nel precisare di avere conosciuto Previti oltre vent'anni or sono, ha affermato di essere stato invitato dall'imputato circa due o tre anni prima dell'ormai famoso viaggio NIAF; in quella occasione erano presenti certamente Renato Squillante, Carlo Izzo e Giorgio Casoli; non ricorda la presenza dell'Ariosto.

Anche Carlo Izzo (esaminato all'udienza del 6 maggio 2002) ha dichiarato di conoscere da tempo Previti e di essere stato invitato una sola volta a casa sua, forse in via Cicerone; ha aggiunto di non ricordare se ciò sia avvenuto prima o dopo la trasferta americana, ritenendo tuttavia più probabile che fosse dopo.

Il Pubblico Ministero contestava al teste le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (in data 18 aprile 1996), laddove aveva, senza esitazioni sul dove né sul quando, così risposto alla medesima domanda : “Ricordo che una volta – e questo dopo il viaggio in America del 1988 – sono stato invitato a casa Previti in via Cicerone”; il teste rispondeva che, mentre all'epoca non aveva avuto dubbi, oggi gli sembrava di non essere così certo sia sulla casa di via Cicerone, sia sull'epoca successiva all'ottobre 1988 .

In quell'occasione non era presente Stefania Ariosto, che aveva conosciuto negli Stati Uniti.

Anche al teste Claudio Vitalone è stata posta la medesima domanda (cfr. udienza 20 maggio 2002), e anch'egli ha dichiarato di essere stato una sola volta invitato dall'imputato. Aveva conosciuto Stefania Ariosto tempo addietro, alla buvette del Senato, e, su domande relative alle numerose annotazioni che lo riguardano presenti sulle agende della teste, ha dichiarato che

l'Ariosto aveva conosciuto anche sua moglie, con la quale aveva forse intrattenuto qualche rapporto per l'acquisto di oggetti d'antiquariato.

Carlo Sammarco (cfr. udienza 16 giugno 2002) ha confermato la propria frequentazione di casa Previti, collocandola principalmente nel periodo successivo al pensionamento, avvenuto nel 1991; ha dichiarato di avere partecipato ad un ricevimento serale prima di quella data, nell'abitazione di via Cicerone.

Dal verbale di dichiarazioni di Orazio Savia (acquisito ex art.238 c.p.p. con il consenso delle parti, all'udienza del 6 maggio 2002) risultano le seguenti affermazioni: il teste conosceva Cesare Previti da molti anni, ma il loro rapporto aveva acquisito caratteri di "maggiore intimità" (sono parole del teste) a partire dal 1994, quando era stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Ricordava di avere più volte incontrato l'imputato allo stadio in occasione di partite di calcio, ed aggiungeva di essere stato una sola volta invitato a casa per una cena, nel 1994.

Il Pubblico Ministero contestava una dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari (cfr. verbale in data 7 settembre 1996), dalla quale risultava che il motivo dell'invito a cena rivoltagli da Previti era che questi "voleva farmi vedere la nuova casa di piazza Farnese": tale precisazione, se si tiene conto del fatto che il trasferimento dell'abitazione dell'imputato a quell'indirizzo risale al 1988, rende inconciliabile il riferimento all'anno 1994, nel quale la casa citata non poteva certo essere definita "nuova".

Da ultimo, Savia aveva precisato che alla cena erano presenti anche Marvasi, con il figlio, ed il giudice Ivo Greco, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma.

Infine Giorgio Casoli (la cui testimonianza sarà oggetto di maggiore approfondimento più avanti) nel confermare senza riserve il suo risalente rapporto di amicizia con Previti e di avere più volte partecipato a ricevimenti presso l'abitazione dell'imputato, ricordava di avervi incontrato Sammarco, Verde, Squillante, Izzo, Santacroce e Vinci. Si era trattato di inviti presso l'abitazione di via Cicerone, al piano superiore rispetto a quello in cui era ubicato lo studio legale.

Non ricordava occasioni specifiche in cui fosse presente anche la comune amica Ariosto, ma non lo escludeva ("...ma se lo dice lei, può essere pure...", cfr. verbale di dichiarazioni acquisito ex art.238 c.p.p. all'udienza del 20 maggio 2002), aggiungendo che, dati i rapporti, l'Ariosto a casa Previti poteva esserci andata anche da sola.

In conclusione, tutti (ma proprio tutti) i magistrati menzionati dalla teste hanno confermato di essere stati, almeno una volta (solo Casoli e Sammarco parlano di più

occasioni) ospiti in casa di Cesare Previti, anche se alcuni di loro hanno ricordi un po' appannati sul tempo e sul luogo di tali inviti.

Per la verità, dato che il teste Izzo ha dichiarato di esservi stato in una sola circostanza, mal si comprendono i suoi dubbi – affiorati solo in dibattito – soprattutto sulla indicazione dell'indirizzo: ciò si può affermare non solo in via logica e generale (se una persona è stata invitata da un'altra in una sola occasione, dovrebbe essere facile ricordare se nella “vecchia” casa ovvero nella “nuova”) ma anche nello specifico: lo stesso imputato ed alcuni testimoni hanno fatto riferimento alle particolarità delle soluzioni architettoniche e d'arredo della residenza “nuova” (per esempio, l'antiquario Gasparrini, sentito all'udienza del 14 giugno 2002, ha parlato di grandi specchi che riproducevano nell'appartamento lo scenario della piazza) la quale, non foss'altro che per la sua prestigiosissima ubicazione, anche rispetto alla precedente, non può facilmente essere dimenticata o confusa con altre.

Sul piano cronologico, la deposizione del teste Izzo appare smentita da quella di Giorgio Santacroce, che colloca la propria presenza - unitamente a quella del collega Izzo - in periodo decisamente precedente al viaggio NIAF (“due o tre anni prima”); ancora, Casoli li ricorda entrambi (e Sammarco) invitati in via Cicerone, sopra lo studio.

Insomma, forse le presenze di questi magistrati in casa Previti sono state più d'una, forse ciò è avvenuto sia prima che dopo il viaggio NIAF, forse in via Cicerone come in piazza Farnese.

Ad ogni modo, a prescindere dalla maggiore o minore nitidezza del ricordo dei testimoni, il dato che processualmente si ricava dal complesso di queste deposizioni è che se - come afferma con vigore l'imputato - l'Ariosto è una impostora anche quando afferma d'essere stata ospite nella casa di via Cicerone e di avervi incontrato magistrati, allora ella dispone di notevoli capacità medianiche o è, più semplicemente, baciata dalla fortuna, poiché tutti i giudici da lei indicati hanno, bene o male, confermato la loro frequentazione di casa Previti.

Sostengono poi gli imputati, ovviamente, che l'Ariosto mente spudoratamente anche quando parla dei due episodi particolari che coinvolgono Renato Squillante: la donna non è mai stata amica di Previti, non è mai stata ospite nella di lui casa, non è mai stata al Circolo Canottieri Lazio, non vi sono mai stati passaggi di denaro tra Previti e Squillante, e men che meno in presenza della suddetta. La testimonianza della Ariosto è stata “costruita” per fini illeciti (di volta in volta individuati nella vendetta personale, o nella lotta politica, ovvero ancora nella acquisizione di vantaggi patrimoniali e non, e qualcos'altro di più) che nulla hanno a che vedere

con la ricerca della verità, ed è stata “preparata”, grosso modo, nella primavera del 1995, negli uffici della Guardia di Finanza di Milano con la “supervisione” di alcuni magistrati della Procura della Repubblica di questa città.

Un approccio freddo e razionale a queste gravissime affermazioni difensive non può prescindere dal porsi un interrogativo assai rilevante, domandandosi se per avventura, in epoca per così dire “non sospetta”, la teste non avesse ritenuto di confidare a qualche persona a lei vicina i fatti dei quali era stata testimone, certo non usuali e tali da destare più di una perplessità in qualunque persona normale.

Danno risposta a questa domanda (una risposta prudente, imbarazzata, sofferta e forse incompleta) i due uomini che sono stati a lei sentimentalmente legati in periodi diversi della sua vita: Vittorio Dotti e Giorgio Casoli.

Il primo è persona nota alle cronache giudiziarie, politiche e mondane sino al 1995, quando uscirà dalla scena, anch’egli “travolto” dall’inchiesta che ha dato origine a questo processo. Avvocato milanese di spicco, era divenuto legale di fiducia del gruppo Fininvest alla fine degli anni ottanta (aveva per esempio gestito “ufficialmente” tutto il contenzioso riguardante la vicenda Mondadori, soprattutto nella parte “milanese”); molto legato, anche sul piano personale, a Silvio Berlusconi, aveva svolto un importante ruolo nella nascita e fondazione del soggetto politico facente capo a quest’ultimo: dopo le vittoriose elezioni politiche del 1994, era divenuto capo del Gruppo Parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati, della quale era stato altresì vicepresidente. Nella stessa formazione politica militava Cesare Previti, eletto nel 1994 senatore nelle file di Forza Italia, e nominato Ministro della Difesa nella prima compagine governativa presieduta da Silvio Berlusconi.

Stefania Ariosto aveva conosciuto Dotti, proprio presentatole da Previti, nell’ottobre del 1988, e tra i due era subito nata una relazione amorosa, interrotta solo nel 1995, proprio in seguito alla decisione della donna di presentarsi agli inquirenti per rendere le dichiarazioni delle quali s’è detto.

Al Collegio non è sfuggita la congerie di pensieri, di ricordi, forse di rimpianti che deve avere affollato la mente di quest’uomo nel momento in cui s’apprestava a rendere testimonianza avanti il Tribunale, nell’ambito di un processo nel quale si discuteva di rapporti illeciti fra uno degli altri legali del gruppo Fininvest (nonché un tempo suo collega di partito) e giudici di una causa nell’ambito della quale egli stesso aveva svolto mandato professionale; un processo nel quale egli apprendeva, per la prima volta, che tale Marco Iannilli - impiegato factotum dello studio Previti - era stato nominato amministratore della società AMEF e letteralmente “spedito” in giro per l’Europa allo scopo di impedire alle controparti del contenzioso Mondadori

notificazioni di atti urgenti; un processo nel quale gli era chiesto di descrivere l'attività ed i metodi di lavoro di quest'altro legale della Fininvest, legato a Berlusconi almeno quanto lo era lui; un processo che lo "costringeva" a rievocare gli anni in cui era stato "sulla breccia", ottenendo successi professionali, prestigiose cariche politiche e una scintillante vita sociale.

Un processo, infine, nel quale gli si chiedeva di confermare o smentire le accuse di colei che, per anni, era stata la sua donna.

Riservando alle specifiche parti concernenti la vicenda della impugnazione del c.d. "Iodo – Mondadori" il contributo probatorio del teste su quei temi, **Dotti ha in dibattimento confermato che Stefania Ariosto, nel corso della loro relazione e prima dei suoi contatti con la Guardia di Finanza e la magistratura, gli aveva parlato della "capacità" di Cesare Previti di intrattenere "rapporti di confidenza con i magistrati" e che "ciò gli serviva per ottenere risultati professionali"** (oh, pudore delle parole...).

Ha aggiunto che tale "rivelazione" non l'aveva affatto stupito, perché aveva già sentito parlare di ciò ("*...mi spiace dirlo...non voglio essere offensivo nei confronti di Previti...ma è la verità...*") che era una voce corrente nell'ambiente. Negava che la donna gli avesse riferito circostanze più specifiche, affrettandosi a precisare che "i due fatti" del Circolo Canottieri e del tavolino li aveva appresi successivamente, leggendoli sui giornali.

Il Pubblico Ministero contestava però una differente dichiarazione resa in sede di indagini (in data 8 marzo 1996), laddove alla domanda "le indicò, tra i magistrati destinatari di somme di denaro da parte di Previti, Renato Squillante?" aveva dato la seguente risposta: ***"Il nome di Squillante fu fatto con riferimento a Previti in termini allusivi e non di dettaglio. Del resto nel linguaggio colloquiale e confidenziale non c'è bisogno, perché si comprenda, dei dettagli tipici di una deposizione giudiziaria"***. Proseguiva il Pubblico Ministero: "*Lei dal contenuto del colloquio cosa ha capito?*", e la risposta è stata: ***"Capii che, secondo Stefania Ariosto, Squillante sarebbe stato destinatario di denaro da parte di Cesare Previti. Ovviamente io non sono a conoscenza diretta dei fatti, ma solo per averli appresi da Stefania Ariosto, e non sono quindi in condizioni di esprimere nessun giudizio sulla loro veridicità o meno"***.

A fronte della contestazione, il teste ha confermato: ***"...il senso delle comunicazioni dell'Ariosto era proprio questo"***.

Con tutte le precisazioni, la prudente presa di distanza, l'evidente imbarazzo, le scuse all'imputato, il riferimento minimizzante alle "voci correnti", la pudica scelta della terminologia, le espressioni impersonali ("il nome di Squillante FU FATTO..."), la sostanza della dichiarazioni del teste è, in fin dei conti, che la fidanzata gli aveva riferito, in epoca di

molto precedente, dei rapporti illeciti di Previti con i giudici, ed in particolare con Renato Squillante.

Più dettagliata la descrizione del contesto del discorso che aveva portato Stefania, per analogia, a fargli quelle confidenze: ella aveva chiesto a Previti, dati i suoi ottimi rapporti con i vertici di importanti banche, di intervenire in suo aiuto in merito ad un finanziamento per la realizzazione di un complesso edilizio con campo da golf; poiché per la realizzazione di tale impianto sportivo occorre autorizzazioni regionali, gli aveva anche chiesto come muoversi nei rapporti con la pubblica amministrazione, ed in particolare con l'assessore regionale all'ambiente Ricotti. Previti, per tutta risposta, le aveva consigliato: *"fai come me, portaje 'na borza de sordi..."*. Così si era espressa la donna raccontandogli il fatto, proprio imitando la parlata di Cesare Previti; gli aveva anche detto che era stato tentato un contatto con l'assessore, col quale l'Ariosto, provando un po' di vergogna, aveva evitato di affrontare un discorso esplicito, consegnandogli un biglietto nel quale era scritto, più o meno: "come avvocato Previti".

Dotti concludeva di non averne saputo più niente, se non che il progetto era stato abbandonato.

Il racconto del teste corrisponde, persino nei dettagli, con quanto dalla Ariosto dichiarato sin dall'epoca dell'incidente probatorio: ed ecco un'altra conferma - sia pure su un episodio avulso dal processo e perciò marginale - delle dichiarazioni della Ariosto.

Per chiudere con il non facile (per lui) contributo probatorio di Vittorio Dotti, occorre ricordare un episodio, avvenuto nei primi giorni dell'agosto del 1995, quando la teste aveva da pochi giorni iniziato a rendere dichiarazioni avanti il Pubblico Ministero. Poteva essere il giorno 8 (o 9) agosto, e Dotti era appena partito per una vacanza in barca con la fidanzata, quando la propria segretaria lo aveva avvisato di una chiamata da parte di Gianni Letta, il quale lo informava a sua volta che Silvio Berlusconi aveva necessità di parlargli.

Berlusconi era in partenza per le Bermuda, ma Dotti era riuscito a rintracciarlo da un telefono della Capitaneria di Porto; il suo interlocutore gli aveva chiesto se fosse vero che "Stefania aveva la scorta"; Dotti aveva risposto affermativamente, spiegandogli che ciò era dovuto, secondo il racconto fattogli dalla donna, a minacce ricevute presumibilmente dall'ambiente dei "cambisti" con i quali Stefania, a causa del vizio del gioco al casinò, si era fortemente indebitata. **Berlusconi gli aveva però posto una domanda specifica: "Ma non è che Stefania sta dicendo cose sul gruppo?"**.

La domanda l'aveva colto di sorpresa e, di più, l'aveva proprio stupito, visto che, per abitudine, egli, in generale, evitava di parlare del proprio lavoro, tanto più con la fidanzata, della quale non si fidava granché, ritenendola una che "parlava troppo"; aveva perciò rassicurato Berlusconi,

proprio argomentando sul fatto che la donna non avrebbe potuto dire nulla sul gruppo, perché del gruppo nulla sapeva.

Dotti aggiungeva in dibattimento che, allorquando l'aveva raggiunta negli uffici del Nucleo Regionale mentre l'Ariosto si apprestava a sottoscrivere il verbale di dichiarazioni avanti il Pubblico Ministero, ella l'aveva ulteriormente rassicurato sul punto, dicendogli: "stai tranquillo, il tuo Berlusconi non l'ho toccato".

Un episodio che conferma, qualora ve ne fosse ancora il bisogno, la situazione - che solo un eufemismo può consentire di definire imbarazzante - in cui Vittorio Dotti si è dibattuto, sia nel corso delle indagini, sia - nonostante il tempo trascorso - in sede di deposizione dibattimentale, e che è idoneo ad illuminare ed a far comprendere il tono complessivo delle sue dichiarazioni, certo non indulgenti, né semplicemente compiacenti, nei confronti di colei che (pur fra alti e bassi ai quali il teste ha, forse poco elegantemente, alluso) era stata per anni la compagna della sua vita.

Giorgio Casoli (ex magistrato, per anni Sindaco della città di Perugia, parlamentare dell'allora Partito Socialista Italiano e poi Sottosegretario alle Poste) ha spiegato di avere conosciuto Stefania Ariosto alla fine degli anni settanta, quando era giudice presso la Corte d'Assise di Milano. Aveva quasi subito instaurato con lei un rapporto intimo (il teste ha un po' esitato nel definirlo "sentimentale", ed anche qui l'eleganza non si spreca), che però era terminato ("per ragioni logistiche") non appena egli aveva lasciato la sede milanese, per trasferirsi a Perugia.

Era però rimasto tra loro un rapporto di amicizia che, ormai, lo vedeva legato anche alla famiglia della Ariosto: si sentivano spesso e si frequentavano, per lo più in quel di Roma; anche a seguito di insistenti domande dei difensori, il teste ha reiteratamente dichiarato che il rapporto "sentimentale" con la teste era terminato già nel 1981; fattogli presente che qualche testimone aveva affermato come, nel "solito" viaggio NIAF del 1988, egli la presentasse come la propria compagna, il teste confermava la propria dichiarazione, facendo altresì presente che la donna all'epoca, era forse legata a qualcun altro (per la precisione, Vittorio Dotti, conosciuto il mese precedente).

Poiché i difensori hanno più volte fatto riferimento a questa circostanza come una (fra le tante) nelle quali l'Ariosto è stata smentita, il Tribunale chiarisce subito che, anche su questo punto, la testimonianza di Casoli conferma quella dell'Ariosto e, davvero, non v'è motivo alcuno per non credergli.

Stefania Ariosto, già nell'incidente probatorio, aveva dichiarato che in precedenza - forse negli 1988- 1989 - aveva confidato a Casoli di essere a conoscenza di vicende penalmente rilevanti,

che coinvolgevano magistrati romani (ed in particolare Squillante) e gli avvocati Previti e Pacifico. Il commento del Casoli era stato del tipo: “E’ una schifezza...”.

Deponendo davanti a questo Collegio, il teste così si esprimeva: **“Effettivamente...ebbe a dirmi che aveva visto passaggio di denaro, di bustarelle, di una bustarella dall’avvocato Previti a Squillante...è vero che lei ebbe a dirmelo...”; “tanto è vero che io, lì per lì, le dissi <ma scusa, aspettavano proprio a te per fare questo passaggio?> Dopodiché io proprio non gli diedi più nemmeno una eccessiva rilevanza....oltretutto era seccante un discorso di questo genere. Comunque è vero che lei ebbe a dirmelo” . Alla domanda sul tempo in cui egli ricevette le confidenze, questa la risposta: “ero già senatore...quindi verso il 1987”.**

La difesa Previti contestava al teste che, interrogato una prima volta nel febbraio 1996 dal Pubblico Ministero, egli, a precisa domanda, aveva negato la circostanza delle confidenze, riferendola solo in un secondo momento (ossia circa tre settimane dopo) e, giustamente, gli chiedeva cosa fosse avvenuto in quel lasso di tempo che separava le due deposizioni.

La stessa domanda era stata posta al teste avanti altro Collegio, l’anno precedente (cfr. verbale 14 maggio 2001, acquisito all’udienza del 20 maggio 2002), e la risposta, in entrambe le occasioni, è stata tanto chiara da non richiedere commento: la prima volta, al Pubblico Ministero, non aveva parlato di Squillante per “prudenza” (“...prima di coinvolgere un collega...”) poi, “avendo anche molto senso di responsabilità” ci aveva ripensato, forse - rileva il Tribunale - rispondendo ad un imperativo etico ritornatogli “a galla” da quando era magistrato. Ed allora, la seconda volta, **“a ben più precise contestazioni, mi sono ricordato ed HO VOLUTO DIRE quello che mi ricordavo della SUA VERITA’ perché capivo che ...DOVEVO DIRE LA VERITA’”.**

Insomma, durante la prima deposizione il teste aveva mentito perché spaventato dalla prospettiva di un coinvolgimento in una situazione tanto delicata quanto imbarazzante, in altre parole voleva tenersi lontano da una grossa seccatura; e ciò aveva inteso fare, a caldo, anche a costo non solo di tradire un’amica, ma di tacere agli inquirenti una circostanza della quale era a conoscenza.

Del resto, qualche settimana prima della sua convocazione alla Procura della Repubblica di Milano (nel gennaio 1996, dopo la scoperta della microspia al bar Tombini) l’Ariosto l’aveva voluto incontrare (“...pensavo che fosse una delle solite seccature che ogni tanto mi dava, che aveva bisogno di qualche cosa...”) e gli aveva detto che Previti e Squillante **“stavano per passare dei guai”**; gli aveva parlato di una sua collaborazione con l’Autorità Giudiziaria di Milano, facendo il nome della dottoressa Ilda Boccassini (ma questa circostanza il teste la ammette solo a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, così giustificandosi: **“i ricordi**

sono un po' appannati ...è una cosa che io desidero rimuovere dal mio ricordo..."). Spiegava che la donna gli aveva chiesto se fosse disposto a “collaborare”, ma egli aveva subito tenuto un atteggiamento di chiusura: “...il mio unico scopo era quello di defilarmi...”.

Alla domanda se l'Ariosto avesse in seguito cercato un contatto telefonico, il teste rispondeva dubitativamente, ma precisando che “... se lo ha fatto, le ho sbattuto il telefono in faccia”.

Insomma, tutt'altro che un testimone desideroso di confermare le dichiarazioni di una donna - che egli descrive come un po' petulante e apportatrice di seccature, dopo averla però “utilizzata”, come egli stesso ammette, per la diffusione di notizie “utili” alle proprie schermaglie politiche - ma che, anzi, in prima battuta cerca di sottrarsi al coinvolgimento in questa spiacevole vicenda. Un teste che solo dopo un sussulto di lealtà è riuscito, suo malgrado, come è apparso evidente dal complesso della sua testimonianza, a dire agli inquirenti ciò che sapeva. E si tratta di una verità - il teste la definisce in un primo momento “la sua verità”, come a prenderne le distanze, e poi, senza aggettivi possessivi, semplicemente “la verità”- che pesa come un macigno sulla linea difensiva degli imputati, perché fornisce la prova che in anni lontanissimi dal sorgere degli innumerevoli moventi attribuiti alla pretesa calunnia dell'Ariosto (la lotta politica contro il partito di Forza Italia, o contro quella parte di esso invisa a Vittorio Dotti, la vendetta personale contro il gruppo Fininvest per il mancato risarcimento da parte di una società assicuratrice facente capo al medesimo, la ricerca di vie traverse per la soluzione dei suoi problemi finanziari e giudiziari) la teste aveva confidato anche a Giorgio Casoli (oltre che, forse in modo più sommario, a Vittorio Dotti) di essere a conoscenza di rapporti illeciti fra Cesare Previti ed alcuni magistrati e di avere personalmente assistito a consegne di denaro da questi al giudice Renato Squillante.

Altro argomento sul quale i difensori hanno insistito nel sostenere che l'Ariosto sia stata completamente sbugiardata è quello che ruota intorno alle vicende Efibanca: si è detto che le dichiarazioni di Guido Fassone (funzionario dell'Ufficio Legale dell'ente) aveva sin dalle indagini preliminari clamorosamente smentito la teste, spiegando che l'istituto è banca a medio termine e che, pertanto – perlomeno all'epoca dei fatti – non intratteneva rapporti di conto corrente.

Il dato riferito al tipo di attività svolta dall'ente è vero, ma irrilevante, stante il tenore, assolutamente generico, delle dichiarazioni, rese sul punto dalla teste, che non si è certo dilungata su dettagli tecnici. Piuttosto, mette conto sottolineare alcuni dati significativi emersi in dibattimento:

- un relevantissimo rapporto tra Previti e l'Istituto, per conto del quale aveva svolto, negli anni, attività professionale abbastanza intensa;
- parecchi ed importanti rapporti di finanziamento da parte della banca al gruppo Fininvest, come confermano i testi Lai e Carosone;
- un altrettanto rilevante rapporto personale tra l'imputato ed i vertici dell'Istituto: Lai era frequentatore abbastanza assiduo sia del Circolo Canottieri Lazio, sia dell'abitazione di Cesare Previti;
- rapporti personali di natura riservata concernenti la gestione, da parte di Previti, di conti esteri riconducibili ad alti funzionari dell'Istituto, quali Bertini, Maglio, Ciancimino, Nardi e lo stesso Lai, durati dalla fine degli anni '70 sino al 1994, allorquando l'imputato aveva assunto cariche istituzionali e gli interessati non avevano più ritenuto opportuno lasciargli la gestione dei loro patrimoni (cfr. dich. Lai);
- collegamento della gestione di questi conti esteri con la figura dell'avvocato Pacifico ed il conto, a lui riconducibile, denominato "Pavoncella": sempre Lai ha dichiarato che, con i nominati colleghi, aveva deciso di chiudere i conti allorquando (si era nel 1996) aveva letto sui giornali i resoconti della indagine giudiziaria, rinvenendovi i nomi del banchiere Resinelli e del conto Pavoncella, che comparivano anche sulla documentazione relativa alle loro relazioni bancarie estere, nelle occasioni in cui Previti aveva fatto per loro rientrare somme da quei conti;
- un rapporto diretto fra Pacifico ed Efibanca, decisamente negato dall'interessato (che nel suo esame così si è espresso: "...non ho mai avuto deleghe o procure ad operare a Efibanca, perché tra l'altro Efibanca non ha una cassa...è un istituto a medio credito e tra l'altro io a Efibanca non sono mai andato nella mia vita...non so manco dove stava tra l'altro a Roma"): e se è vero che Aurelio Lai, pur ammettendo di conoscere l'imputato, ha negato di avere avuto con lui rapporti in Efibanca, non è sfuggito al Tribunale che, sull'agenda di Pacifico, in data 6 maggio 1993, si rinviene la seguente annotazione: "10,55 Guido Fassone 8599232 (urgente da richiamare)".

Dunque Pacifico conosceva personalmente due alti dirigenti di Efibanca.

A fronte di questi dati, che rappresentano – non lo si neghi – un assetto di rapporti assai peculiare fra i protagonisti, il pensiero va, ancora una volta, alle non comuni doti della teste Ariosto che, non essendo mai stata amica di Previti, non avendone mai ricevuto le confidenze, insomma, essendosi inventata tutto di sana pianta, è andata proprio ad indicare (pur con genericità ed approssimazione della quale il Tribunale non può non dare atto) una

banca i cui più alti dirigenti avevano conti bancari all'estero, gestiti da Cesare Previti e, guarda il caso, con il passaggio per i conti di Pacifico e del suo banchiere di fiducia Dionigi Resinelli. C'è veramente di che rimanere stupefatti.

E lo stupore è destinato ad aumentare quando si vadano a considerare, nel loro complesso, gli esiti delle indagini bancarie svolte attraverso commissioni rogatorie attive dalla Procura della Repubblica di Milano, all'indomani delle dichiarazioni di Stefania Ariosto, e proprio da queste rese necessarie, aprendo scenari che forse nemmeno gli inquirenti – a dispetto della malafede loro attribuita dagli imputati – si aspettavano di trovarsi davanti.

Ovviamente, non è questa la sede per dilungarsi nell'analisi dei rapporti finanziari tra gli imputati, che sono oggetto di specifica trattazione: basti qui rammentare l'entità del patrimonio gestito all'estero (e, al palesarsi dell'indagine, nascosto) da Renato Squillante per il tramite di Attilio Pacifico; al ruolo svolto da quest'ultimo su incarico di Cesare Previti (come entrambi ammettono) per il rientro di somme attraverso “spalloni” o con altre modalità; alla gestione – gratuita – da parte del solito Pacifico, del conto svizzero Master 811, facente capo a Filippo Verde, anch'egli indicato dalla teste tra i frequentatori dei ricevimenti in casa Previti.

Ciò che qui preme evidenziare riguarda le risultanze processuali relative alla gestione, da parte di Pacifico, di conti esteri facenti capo ad altri due magistrati all'epoca in servizio presso gli uffici giudiziari della capitale.

Nel corso dell'esame dibattimentale, il teste Maresciallo Daniele Spello (cfr. udienze 15 e 26 gennaio 2001) ha riferito, a commento di documentazione bancaria acquisita agli atti, che presso la SBS di Lugano era risultata **l'esistenza di un conto corrente, denominato “ANATRA” , facente capo al magistrato Antonino Vinci, sul quale era delegato ad operare Attilio Pacifico**; a detto conto risultano pervenuti numerosi bonifici, provenienti da conti riconducibili al medesimo Pacifico.

All'udienza del 7 maggio 2002 veniva esaminato, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., **Paolo Zucchini, all'epoca dei fatti giudice presso il Tribunale di Roma** e componente del collegio giudicante che, nel 1986, decise in primo grado la controversia IMI- SIR, con sentenza parziale che pronunziò solamente sull'an debeat.

Zucchini ha dichiarato che, **per il tramite di Attilio Pacifico, che conosceva da sempre, essendo entrambi originari di Avellino, aveva aperto un conto corrente nel Principato di Monaco**, avendo intenzione, poi non coltivata, di ivi acquistare un appartamento; sottoposto ad indagine in relazione ai fatti oggetto del presente processo, nei suoi confronti

era infine stato pronunciato decreto di archiviazione, acquisito agli atti preliminarmente all'esame dibattimentale.

Dunque, è provato in atti che Pacifico gestiva, in via ovviamente riservata, conti correnti esteri nell'interesse – oltre che dei coimputati Verde e Squillante – anche di altri due soggetti i quali, pur estranei ai fatti per i quali si procede, sono uniti ai primi da un comune denominatore: quello di essere magistrati in servizio nella sede giudiziaria di Roma.

In un quadro probatorio quale quello sin qui descritto, laddove – sia consentito ribadirlo – l'iniziale ricerca di riscontri alle dichiarazioni della Ariosto ha portato alla scoperta di ben più sostanziosi elementi, di per sé ed autonomamente dimostrativi di fatti specifici, al di là del contesto appena tratteggiato dalla donna, il Tribunale potrebbe fermarsi a questo punto della riflessione, senza inseguire dettagli (che ora possono a buon diritto definirsi oziosi) sulla descrizione dell'appartamento di via Cicerone, sull'arredamento, sugli ornamenti, siano essi di buono o cattivo gusto (la teste ha però ricordato una statua di donna della quale Previti magnificava le “forme” e l'antiquario Gasparri ha parlato di una Afrodite, mentre le sue minuziose descrizioni dei locali del Circolo Canottieri non risultano smentite in atti). Come pure pare ultroneo interrogarsi sulle circostanze – riferite in modo assai generico dalla Ariosto – relative all'acquisto, da parte dell'imputato, di gioielli di pregio, dei quali avrebbe fatto dono a mogli di magistrati, posto che la circostanza, ove fosse vera, non sarebbe (e comprensibilmente) ammessa dagli interessati.

Comunque, sono stati esaminati in battimento (all'udienza del 20 aprile 2002 , Carlo, all'udienza del 7 maggio 2002, Egidio) i fratelli Eleuteri, noti commercianti in preziosi e oggetti d'antiquariato; entrambi hanno dichiarato esservi tra i loro clienti anche Silvio Berlusconi, che era solito acquistare anche dieci, dodici gioielli per volta.

In particolare, Carlo Eleuteri ha negato che Previti abbia mai acquistato presso il suo negozio gioielli per farne dono ai magistrati. Anzi, Cesare Previti avrebbe effettuato un solo acquisto : si tratterebbe della collana raffigurata nella riproduzione fotografica prodotta dalla difesa, acquistata dal Previti per farne dono alla moglie. A questa collana – ed a nessun altro gioiello sarebbe riferita l'annotazione che compare sull'agenda di Stefania Ariosto alla data del 8 marzo 1991; il prezzo era dunque quello indicato dalla teste, pari a 220 milioni di lire.

Eleuteri ha dichiarato di ricordare che Previti pagò la collana circa 150 milioni di lire, con uno sconto sul prezzo di listino di 70 milioni; forse un po' troppo, se è vero che, come dice il teste, Previti non era un cliente abituale, ma fece solo quell'acquisto. A questa osservazione, Eleuteri ha risposto che l'entità dello sconto dipende da vari fattori, fra i quali

quello della necessità di vendere comunque l'oggetto; ha fatto altresì presente che la Ariosto – sua amica – gli aveva introdotto Previti “con calore”.

Più specificamente interrogato sulle modalità di pagamento – all'estero – della collana, il teste ha rifiutato di rispondere; come pure ha rifiutato di rispondere circa suoi rapporti bancari all'estero, per operazioni “di compensazione” con l'imputato Previti.

Questo complesso di elementi non può che pesare negativamente sulla attendibilità del teste Eleuteri, che risulta assai legato a Previti, e per di più da rapporti finanziari all'estero di natura chiaramente illecita, togliendo alla sua testimonianza quel valore di secco riscontro negativo, postulato dalle difese, alle dichiarazioni di Stefania Ariosto.

Il Tribunale intende invece spendere qualche parola in più sulle circostanze, evocate in esordio e tanto care alle difese (che su di esse hanno ritenuto di impostare una vera e propria “battaglia”), relative alla “genesi” della testimonianza, ovvero al periodo in cui la donna era confidente della Guardia di Finanza, ed era denominata in codice “fonte Olbia”.

All'udienza del 6 maggio 2002, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale acquisiva, al solo scopo di documentare quella fase - precedente alla presentazione della teste alla Procura della Repubblica in data 21 luglio 1995 - una nota datata 2 maggio 2002, a firma del Tenente Colonnello Mario Ortello, del seguente, testuale tenore: “Non risultano trasmessi ad Uffici di Codesta Procura note riguardanti rivelazioni della fonte informativa, identificata in Stefania Ariosto, relative al periodo febbraio-luglio 1995. All'interno del fascicolo di schedario...è stata comunque rinvenuta una busta contenente <appunti del maggiore Falorni e del capitano Martino relativi alla fonte Olbia>. Trattasi di mere annotazioni e appunti redatti dai predetti ufficiali concernenti i rapporti intrattenuti con la fonte confidenziale Olbia.”.

La nota era stata inviata alla Procura della Repubblica a seguito di ben precisa richiesta formulata da quell'Ufficio, nella stessa data, e che si trascrive integralmente: “Deponendo in qualità di teste in data 19 febbraio 2002 davanti al Tribunale di Monza, il Ten. Col. Alessandro Falorni ha dichiarato di avere trasmesso a questa Procura, nel periodo febbraio-luglio 1995, più note riguardanti rivelazioni che fonte informativa, identificata in Stefania Ariosto, avrebbe reso allo stesso Falorni nel periodo indicato. Poiché non risulta che tali note siano mai pervenute a questo Ufficio, la preghiamo di trasmettere, ove esistenti presso il Nucleo Regionale P.T., copia delle note predette, unitamente alla documentazione che dimostri la trasmissione delle medesime a questo Ufficio, ove effettivamente la trasmissione sia stata effettuata”.

Dunque, una missiva ufficiale dei vertici della Guardia di Finanza milanese smentisce le affermazioni fatte dal Col. Falorni nel corso della sua testimonianza in Monza (il verbale è stato acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza del 25 marzo 2002): dato il tempo trascorso, evidentemente l'Ufficiale aveva un cattivo ricordo dell'evolversi degli avvenimenti.

Avvenimenti che non presentano alcuna anomalia e che possono essere ricostruiti con linearità, alla luce dei documenti acquisiti, delle testimonianze degli Ufficiali Martino e Falorni, della stessa Ariosto:

- nel mese di febbraio del 1995, Stefania Ariosto entrava in contatto con la Guardia di Finanza nell'ambito di indagini relative alla ricezione di somme provenienti da libretti al portatore riconducibili al gruppo Fininvest;

- “a latere” di questo contatto, la donna aveva riferito agli operanti di poter fornire notizie riguardanti ingenti movimentazioni di denaro dalla Confederazione Elvetica ad ambienti romani, riconducibili a studi professionali legati al mondo politico, ma di non voler apparire formalmente;

- era stata così classificata come fonte confidenziale di polizia giudiziaria (e denominata OLBIA): in tale veste, e del tutto legittimamente – visto che il Ministero degli Interni dispone di fondi che servono proprio a questo scopo – le era stata offerta, per la sua attività, una retribuzione, che la donna aveva rifiutato;

- gli incontri con gli ufficiali di P.G. furono più d'uno, anche per la necessità di conoscere più approfonditamente la fonte, allo scopo di saggiarne l'attendibilità;

- di tali colloqui (ma ciò è del tutto ovvio, trattandosi di attività di P.G. di natura riservata e non nell'ambito di indagini preliminari) non venne mai redatto alcun verbale, come ha giustamente riferito e ribadito il teste Falorni su insistenti domande della difesa Previti;

- fino a giugno, sono parole del capitano Martino (cfr. dep. Martino avanti il Tribunale di Milano, I Sezione, e avanti il Tribunale di Cles, acquisite all'udienza del 25 marzo 2002) la collaborazione *“non si sostanziò in un bel niente, perché le notizie che ci dava erano difficilmente riscontrabili, ci parlava di contatti, amicizie tra l'onorevole Previti e alcuni giudici di Roma, però mai ci disse: ”Ho visto...ho fatto...”*. Quando ci disse: *“Ho visto, ho fatto “ allora dissi:” questo è il momento di iniziare a dire : “Signora mettiamo in atti questi fatti”*;

- *“veniva riferito all'A.G. quello che ci veniva detto, l'Autorità Giudiziaria ne prendeva atto, ma non veniva trasmesso rapporto, veniva riferito verbalmente:” Abbiamo UNA FONTE che ci dice questo...”, ma in realtà queste notizie NON POTEVANO ESSERE*

UTILIZZATE per avviare indagini più penetranti...la disponibilità a collaborare venne fuori solo a fine luglio, perché venne fuori un articolo di stampa che la turbò ...lei disse: “A questo punto voglio mettere nero su bianco le accuse a questi signori...” (sono sempre parole del teste appena citato);

- a questo punto la fonte aveva ormai deciso di palesarsi, e venne chiamato un magistrato della Procura della Repubblica di Milano: era il 21 luglio 1995 e, come risulta dal verbale acquisito, in quella sede la teste ebbe qualche incertezza e non se la sentì di “mettere nero su bianco”; l’effettiva verbalizzazione delle notizie ebbe inizio solo il successivo 25 luglio;

- a precisa domanda (“il nominativo della fonte Olbia non fu rivelato alla A.G. fino a quando l’Ariosto non diede questa disponibilità a sottoscrivere le dichiarazioni?”) questa fu la risposta del teste: “*Chiaramente, funziona così per tutte le fonti...*”; l’affermazione, oltre che di per sé credibile e logica (posto che, per configurazione normativa ex art. 202 c.p.p., l’identità della fonte è nota solo a colui che ne raccoglie le informazioni) è anche, nel caso di specie, confermata dai documenti acquisiti ed in particolare dall’appunto in data 3 agosto 1995 del Capitano Martino, nel quale si dice che “sulla esistenza” della fonte e “sugli elementi confidati” (e, dunque, non della sua identità) era stata “verbalmente” informata l’A.G.; anche su questo punto, il contrario ricordo del Colonnello Falorni non è esatto.

In presenza di questi dati di fatto e non dimenticando che la buona fede degli inquirenti (così come la non colpevolezza degli imputati) è sempre presunta, davvero il Tribunale non vede come si possa sostenere la tesi difensiva più volte richiamata, totalmente priva di un benché minimo fondamento, prima di tutto sul piano storico.

Nella primavera del 1995, entrata in rapporti con Guardia di Finanza in relazione ad una specifica vicenda patrimoniale, Stefania Ariosto ha accennato agli operanti di essere a conoscenza di gravi fatti di reato, chiarendo però di non essere disposta a formalizzare il tutto. Lineare, e conforme ai doveri della Polizia Giudiziaria, l’averle prospettato l’eventualità (del tutto legittima, siccome disciplinata dalla legge e regolata da specifiche procedure degli organi di investigazione, che, come è noto, ne fanno un larghissimo uso) di poter esporre tali notizie senza che la sua identità venisse palesata, ossia in veste di “informatore”. Il trascorrere dei mesi, sino alla fine di giugno, era servito ai suoi interlocutori per “studiarla” e poterne apprezzare il grado di attendibilità, oltre che per attendere se le generiche affermazioni relative a rapporti fra Tizio e Caio si condensassero intorno a fatti più concreti, sui quali eventualmente impostare una proficua attività di indagine. Nel mese di luglio (anche a seguito dell’uscita di un articolo giornalistico –

acquisito agli atti – pubblicato sul quotidiano “Il Giorno”, che descriveva in modo assai “pungente” la teste) Stefania Ariosto aveva infine maturato la decisione di uscire dall’anonimato, presentandosi al Pubblico Ministero.

Nessun mistero, nessun complotto, nessuna “gestione” illecita, bensì solo un periodo nel quale – come la Polizia Giudiziaria fa con qualunque fonte confidenziale – l’identità dell’informatore era nota solo a coloro che con lui (anzi , con lei) intrattenevano il rapporto, per l’appunto, “confidenziale”.

A ben vedere, le gravissime e ripetute asserzioni di una “preparazione” della testimonianza Ariosto nelle segrete stanze ad opera degli inquirenti manca anche di qualsiasi barlume di supporto logico: su questo punto, invero, i difensori e gli imputati hanno levato alti lai, senza però mai dire, con precisione, come potesse essere avvenuta questa “preparazione”.

Se è vero, come questa sentenza dimostra ampiamente, che i gravissimi elementi indiziari a carico degli imputati sono emersi a seguito delle richieste rogatorie e delle altre indagini tecniche, tutte inizialmente svolte proprio allo scopo di verificare le accuse dell’Ariosto, allora il Tribunale non comprende in cosa sia consistita questa attività preparatoria, salvo pensare che gli inquirenti abbiano “suggerito” alla teste di parlare dei rapporti tra Previti, Pacifico e Squillante sperando che le (future) indagini bancarie all’estero potessero mostrare lo scenario che poi hanno mostrato. Ed ancora, se la testimonianza era stata confezionata, gli inquirenti avrebbero forse pensato di evitare alla Ariosto di incorrere in qualche errore, del tipo di quelli relativi al quadro del dottor Mele o alle presenze al Casinò di Rosario Priore.

E comunque, come già si diceva, restano in quest’ottica insuperabili e granitici (oltre che assolutamente non “controllabili” dagli inquirenti) gli elementi, dei quali già s’è detto, desumibili dalle testimonianze di Giorgio Casoli e Vittorio Dotti, tanto per citarne solo alcuni .

Qualche parola sui motivi che hanno spinto l’ Ariosto a rendere testimonianza, posto che, come ben si comprende, ogni (pretesa) calunnia che si rispetti deve per forza avere un movente. La fervida fantasia dei difensori e degli imputati ne ha gettato sul tappeto più d’uno, anche in modo contraddittorio: si è parlato di un interesse politico in capo ad alcuni magistrati del Pubblico Ministero (ma su questo il Tribunale non intende fare alcun commento); si è alluso a vendette personali della teste nei confronti della Fininvest per il mancato risarcimento di un danno da parte di una società assicuratrice legata al gruppo; si è

fatto esplicito riferimento alle condizioni patrimoniali della donna ed alla sua esposizione debitoria, secondo la difesa improvvisamente ripianatasi (ma chi le avrebbe dato il denaro? forse i magistrati milanesi cedendole il “quinto” dello stipendio?); infine, vi sono state allusioni alle rivalità interne al partito di Forza Italia, quasi che dietro le scelte della donna vi fosse lo “zampino” del suo compagno Dotti, che intendeva avvantaggiarsi dello scandalo che avrebbe colpito i destinatari delle sue accuse (e s’è già detto come, da un lato, fin dal primo momento Dotti si sia ben guardato dal sostenere entusiasticamente la testimonianza della fidanzata e, dall’altro, come egli sia stato solo e pesantemente danneggiato dalla vicenda in questione).

Reputa il Tribunale che non si debba essere tanto ingenui o sprovvoluti da pensare che Stefania Ariosto abbia preso quella decisione solo ed unicamente per un desiderio di giustizia, quella con la “G” maiuscola; anche se, per converso, non va dimenticato che, in quegli anni, non era poi così infrequente che persone - coinvolte a vario titolo in episodi di rilievo penale, soprattutto di corruzione politico amministrativa - si presentassero spontaneamente per rivelarli agli inquirenti.

Intanto, non può tacersi come ella abbia a lungo cercato e goduto i favori del jet-set imprenditoriale e politico, di un ambiente di potere, economico e non, che la esaltava (basti vedere con quale maniacale cura scattava le fotografie negli avvenimenti mondani e come le custodiva, con didascalie scritte in caratteri ricercati), e dal quale cercava di trarre occasioni di lavoro e di guadagno a dir poco avventurose; del quale, sia pur maldestramente, aveva cercato di riprodurre gli schemi che in seguito avrebbe denunciato alla magistratura (si pensi alla vicenda Ricotti, al passaggio del biglietto con proposta di corruzione: “Come avvocato Previti”).

Del resto, neppure la diretta interessata intende accreditare di sé un’immagine tanto “pura”, quando più volte afferma (come gli stessi Ufficiali di P.G. hanno ricordato) che la “molla” che fece scattare la sua determinazione a presentare denuncia fu la pubblicazione del menzionato articolo di stampa, che ella ritenne “ispirato” da qualcuno che intendeva colpirla. Si tratta, in effetti di un pezzo abbastanza pungente, nel quale si racconta (dipingendo un salace quadretto) la sua controversia con la società assicuratrice per la sottrazione di un oggetto di valore dal negozio d’arte e d’antiquariato di via Montenapoleone, da lei gestito insieme al fratello. In sostanza si dice che, dapprima denunciato un fatto qualificabile come furto, l’Ariosto aveva appreso che, in mancanza di atti di violenza o minaccia, non sarebbe scattata la copertura assicurativa, prevista solamente

per fatti di rapina; ed ecco che la commessa presente al momento del fatto aveva modificato la propria versione in un “seguito” di denuncia, inserendovi una condotta violenta dapprima non menzionata.

La stessa teste, in dibattimento, ha senza riserve affermato che, secondo il suo modo di vedere, facendole rilievi che sostanzialmente mettevano in dubbio la veridicità della denuncia – e conseguentemente negandole il risarcimento – l’assicuratore (e dunque, sempre secondo il suo modo di vedere, il gruppo Fininvest) le aveva fatto un’ingiustizia; forse anche perché non era stato tenuto in adeguato conto il suo rapporto sentimentale con Vittorio Dotti, con il quale – come egli stesso ricorda – si era ripetutamente lamentata.

Insomma, è la stessa protagonista a rievocare come, in quel periodo, ella provasse un certo astio nei confronti di un certo gruppo di persone e di un certo ambiente, dai quali non si era sentita – sia pure per una banale, anche se non irrisoria, questione assicurativa – sufficientemente considerata e protetta, ed ai quali aveva (a torto o a ragione) attribuito la sostanziale paternità di un articolo di stampa che aveva (a torto o a ragione) ritenuto diffamatorio.

Un fatto che ben può averla spinta a rendere pubbliche confidenze delle quali era stata destinataria e che, diversamente, sarebbero per sempre rimaste tali.